Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

ACC 10000/147/113 D/171 /Cs COLLECTION OF DECREES, ORDERS, INSTRUCTIONS ETC.

ON DEFASCISM

JULY 1944 - MAR. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

OF DECREES, ORDERS, INSTRUCTIONS ETC.

N DE FASCISM

PART III

JULY 1944 - MAR. 1945

I N D E X

1. ORDINE REGIONALE DI C.POLETTI (26 giugno 1944)

2. DEFASCISM OF GOVERNMENT INSTITUTIONS IN ROME (14 July 1944)

3. DEFASCISTISATION (15 July 1944)

(defascistisation of the personnel of Ministries at the seat of the Government)

4. ORDINE AMMINISTRATIVO N. 25 DI C.POLETTI (18 luglio 1944)

(..per organizzare con criteri uniformi il lavoro delle Commissioni di epurazione costituite in forza dell'Art.3 dell'Ordine Regionale N.1.)

5. DEFASCISM OF GOVERNMENT IN ROME (20 July 1944)

6A. DECRETO LEGGE LUOG. N.159 (27 luglio 1944)

(Sanzioni contro il Fascismo)

6B. DLL N.159 of July 27,1944.

(Sanctions against Fascism)

7. DEFASCISM (20 August 1944)

(...Italians employed in the higher grades..will not be removed from such appointments...without the prior consent of the Allied Authorities...)

8A. CIRCOLARE N.4 (24 ottobre 1944)

(Direttive per le commissioni di epurazione)

8B. CIRCULAR N.4 (24 October 1944)

(Directives for the Commissions of Epuration)

9A. DECRETO LEGGE LUOG. N.257 (11 ottobre 1944)

(Norme per l'acceleramento del giudizio di epurazione...degli appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione statale.)

9B. DLL N.257 of OCTOBER 11,1944.

(for providing for the rapid epuration of senior Officials)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

10. DIRETTIVE PER LA DEFASCISTIZZAZIONE NELLA NOSTRA AMMINISTRAZIONE (PPTT) (6 Novembre 1944)

11A. DECRETO LEGGE LUOG. N.285 (23 Ottobre 1944)

(Norme integrative e di attuazione del Decreto Legislativo 27 luglio 1944 n.159, per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione)

11B. DLL N.285 OF OCTOBER 23,1944.

(rules of procedure for epuration under Part II of DLL 159)

12. DEFASCISM (27 November 1944)

(Much difficulty has been occasioned in some Provinces in the matter of epuration ....through an improper understanding of the relative responsabilities and procedure....)

13. EPURATION IN OCCUPIED TERRITORY (28 November 1944)

(In view of the strong anti-fascist feeling which is likely to prevail in Northern Italy you may find it necessary to ensure and to satisfy the public that Epuration and the removal from office of suspected persons are proceeding as quickly as possible.....with attached specimen of Forms to be used)

14A. PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI (19 Novembre 1944)

(Applicazione dell'Art.22,terzo comma,del D.L. 27 luglio 1944 n.159 concernente il pagamento dello stipendio a funzionari sospesi)

14B. PAYMENT OF SALARY TO SUSPENDED ITALIAN OFFICIALS (10 Dec.1944)

15. REMOVAL OF EMPLOYEES OF FASCIST REPUBLICAN GOV. (2 Dec.1944)

(In the advance through areas recently in German occupation, AMG and CA Officers will have before them the problem of cleansing various Government services....the principle to be followed is that.....)

3599

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Part III

COLLECTION of

decrees, orders, instructions etc.

on DEFASCISM.

June 1944 ~ December 1944

ACC
0357

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

on DEFASCISM

June 1944 ~ December 1944

ACC
8357.

10000 147 113
THIS FOLDER
CONTAINS PAPERS
JULY 44
TO MAR 45
CATALOGUE
D.171.CS

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785045

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

ESTRATTO DELLA CIRCOLARE N.3 DELL'ALTO COMMISSARIO AGGIUNTO PER L'EPURAZIONE

MISURE DISCIPLINARI DI MINORE GRAVITA' (piuttosto che pene pecuniarie e brevi sospensioni dall'ufficio e' meglio addottare la "censura" per civili e militari)

MANIFESTAZIONI DI APOLOGIA FASCISTA (non conta il luogo o l'occasione in in cui si e' fatta l'apologia,ma cio' che si e' detto)

COLLABORAZIONE COL GOVERNO REPUBBLICANO FASCISTA (non solo collaborazione continuata ma anchesingoli atti che possano aver giovato al Governo Repubblicano Fascista)

PROVA DELLA CIRCOSTANZA PREVISTA ALL'ART.16 (quale prova dell'attivita' svolta contro i tedeschi dopo l'8 settembre valgono solo le dichiarazioni attestate e convalidate dal Comitato Ministeriale Patrioti)

5298

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

CROSS. REFS.
FILE 175
Date 18/3/45

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

17 Mar 45

Director
D/Director
Chief Telecoms
Chief Postal
H Q Coms O.
Asst Chief Postal
Censorship
Chief Clerk.

LF/3.32/CA

SUBJECT : Defascism.

TO : See Distribution

Enclosed for your information are 2 copies of a handbook on the suspension of Fascist officials and employees, under GO 35 for use by Provincial Commissioners of North Italy if GO 35 is put into operation there.

S.H. WHITE Lt Col,
for VF CA Section

LISTRIBUTION :-

VF CA Sec	Econ Sec (2)	Pol Sec
Educ S/C	Agri S/C	Air S/C
Local Govt S/C	Commerce S/C	Army S/C
Legal S/C	Finance S/C	Naval S/C
Pub Saf S/C	Pub Works S/C	Comms S/C
File CAS	Transpt S/C	PRB

SE97

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

ALLIED COMMISSION - ITALY

SOSPENSIONE

DEI FUNZIONARI E DEGLI IMPIEGATI

FASCISTI

FEBBRAIO 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

ALLIED COMMISSION - ITALY

SOSPENSIONE

DEI FUNZIONARI E DEGLI IMPIEGATI

FASCISTI

FEBBRAIO 1945

0293

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

GOVERNO MILITARE ALLEATO
DEL TERRITORIO OCCUPATO

ORDINANZA GENERALE N. 35

SOSPENSIONE DEI FUNZIONARI E DEGLI IMPIEGATI FASCISTI

POICHÈ è nelle direttive del Governo Militare Alleato che coloro che furono fascisti e ricoprirono posti importanti o rappresentativi durante il regime fascista o che dopo l'8 settembre 1943 hanno collaborato con il Governo Repubblicano Fascista siano allontanati dal servizio, e

POICHÈ il Governo Italiano si è assunto tale compito ed ha emanato a questo scopo il Decreto Legislativo Luogotenenziale 29 luglio 1944, n. 159 ed ulteriori decreti integrativi, e

POICHÈ il Governo Militare Alleato desidera che, senza pregiudizio all'applicazione dei suddetti decreti, abbia immediatamente luogo la sospensione dal servizio di tutti coloro che ne sono colpiti,

IO, ELLERY W. STONE, Commodoro, USNR, in nome e per conto del Comandante Supremo Alleato e Governatore Militare, con la presente ordino quanto segue:

ARTICOLO I.

Soggetti ai quali si applica la presente ordinanza.

Sono sottoposti ai procedimenti contemplati dalla presente Ordinanza i funzionari e gli impiegati appartenenti ai seguenti Enti:

(*a*) Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

(*b*) Enti locali ed altri Enti ed Istituti Pubblici.

(*c*) Aziende Speciali dipendenti da Amministrazioni ed Enti Pubblici, Aziende private concessionarie di servizi pubblici e quelle riconosciute di interesse nazionale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

ARTICOLO II.

Categorie dei soggetti.

Sono sospesi dal servizio:

(*a*) Coloro che, specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla politica del Fascismo o con manifestazioni ripetute di apologia fascista, si sono mostrati indegni di servire lo Stato.

(*b*) Coloro che hanno conseguito nomine ed avanzamenti per il favore del partito o dei gerarchi fascisti.

(*c*) Coloro che si sono resi colpevoli di faziosità fascista o di malcostume.

(*d*) Coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista o sansepolcrista o antemarcia o marcia su Roma o Sciarpa Littoria o che sono stati ufficiali nella Milizia fascista.

(*e*) Coloro che dopo l'8 settembre 1943 hanno seguito al Nord dell'Italia il Governo Fascista Repubblicano o gli hanno prestato giuramento o hanno comunque collaborato con esso.

ARTICOLO III.

Nomina delle Commissioni.

(*a*) Il Commissario Provinciale, entro 3 giorni dalla entrata in vigore in ciascuna località della presente Ordinanza, nominerà una Commissione composta da cittadini italiani di precedenti integri e non compromessi col fascismo, per l'attuazione nella località stessa delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza e darà pubblico avviso della nomina e dell'indirizzo dell'ufficio della Commissione.

(*b*) Ogni Commissione sarà composta di un Presidente, nominato dal Commissario Provinciale, e di tanti altri membri quanti ne nominerà il Commissario Provinciale. Essa può scindersi in Sezioni distinte.

(*c*) Il Presidente di una Commissione o i membri di essa possono essere in qualunque tempo rimossi dal Commissario Provinciale.

ARTICOLO IV.

Notifica dell'Ordinanza.

(*a*) Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, il Capo di ogni Amministrazione e Azienda compresa nell'art. 1 della presente Ordinanza e che svolge la sua attività in una

0297

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

località dove l'Ordinanza stessa si applica, affiggerà nella sede o nelle sedi rispettive una o più copie della presente Ordinanza ed informerà tutti i funzionari e gli impiegati dell'Amministrazione o dell'Azienda che lavorano nella località di cui trattasi che:

(i) la presente Ordinanza è entrata in vigore in quella località e che

(ii) quella particolare Amministrazione od Azienda è compresa tra quelle di cui all'art. I della presente Ordinanza.

Resta fermo che l'omissione da parte del Capo di una Amministrazione od Azienda di fornire la suddetta informazione non costituisce giustificazione per colui che fosse imputato di inosservanza delle disposizioni dell'articolo V della presente Ordinanza.

(*b*) Allorchè la presente Ordinanza entra in vigore in una località, il Prefetto farà affiggere una copia di essa in ogni comune compreso in tale località.

ARTICOLO V.

Presentazione della Scheda Personale.

(*a*) Tutti coloro ai quali si applica la presente Ordinanza sono divisi nelle seguenti tre categorie:

(1) *Categoria urgente*, nella quale sono compresi:

gli appartenenti ai primi sei gradi dell'Amministrazione dello Stato; gli appartenenti agli Uffici Centrali di una Amministrazione od Azienda che ricoprono posti di Consigliere d'Amministrazione; Direttore, Direttore di Stabilimento, Capo Tecnico o Tecnico Specializzato; i funzionari e gli impiegati di una Filiale di una Amministrazione od Azienda che ricoprono posti di Direttore o di Tecnico Specializzato.

(2) *Categoria normale*, nella quale sono compresi:

gli appartenenti ai gradi VII, VIII e IX dell'Amministrazione dello Stato; i funzionari e gli impiegati degli Uffici Centrali di una Amministrazione od Azienda che ricoprono posti di Condirettore o Vice Direttore, ovvero di Condirettore o Vice Direttore di Stabilimento, di Capo Servizio o Capo Reparto; i funzionari e gli impiegati di una Filiale di una Amministrazione od Azienda che ricoprono posti di Condirettore o Vice Direttore, ovvero di Condirettore o Vice Direttore di Stabilimento, o di Capo Servizio o Capo Reparto; quei funzionari o impiegati di grado X, XI e XII, alle dipendenze del Ministero dell'Educazione e sottoposti ai Provveditori agli Studi, ai quali fosse ordinato da o per conto del Commissario Regionale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

(a) rigetta l'opposizione ed emette un ordine di sospensione nei confronti di colui che ha presentato l'opposizione.

Copie dell'ordine saranno nell'un caso e nell'altro notificate sia a colui cui l'ordine si riferisce, che al suo datore di lavoro.

ARTICOLO X.

Effetti di un ordine di sospensione.

(a) Un ordine di sospensione emesso nei confronti di chiunque, sospende tale persona, a partire dalla data dell'ordine, da qualsiasi servizio od impiego presso una qualunque delle Amministrazioni od Aziende di cui all'Art. I della presente Ordinanza.

(b) Chiunque sia stato sospeso per effetto di un ordine di sospensione, non può, salvo quanto disposto dall'Art. XII della presente Ordinanza, essere successivamente assunto o riassunto, senza un ulteriore ordine della Commissione, dalla stessa Amministrazione od Azienda o da qualsiasi altra compresa nell'Art. I della presente Ordinanza.

ARTICOLO XI.

Retribuzione di coloro che sono stati sospesi.

A tutti coloro, nei confronti dei quali sia stato emesso un ordine di sospensione, sarà corrisposto durante il periodo di sospensione, a titolo alimentare, lo stipendio base senza nessun ulteriore accessorio.

ARTICOLO XII.

Inappellabilità delle decisioni della Commissione.

(a) Nessun atto, avviso od ordine compiuto, emesso od impartito da una Commissione in attuazione o in conseguenza della presente Ordinanza è soggetto ad appello e tutti tali atti, avvisi ed ordini sono definitivi e vincolativi a meno che e fino a quando una Commissione nominata in base al Decreto-Legge Luogotenenziale n. 159 per l'epurazione delle Amministrazioni, non ordini diversamente.

(b) Quanto contenuto nella presente Ordinanza, nonchè qualsiasi atto, decisione, avviso od ordine, compiuto, preso, emesso od

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

impartito in attuazione o in conseguenza dell'Ordinanza stessa, non può essere usato per influenzare, pregiudicare, limitare o comunque interferire con l'azione di una Commissione istituita in base al Decreto-Legge Luogotenenziale n. 159 nell'esame dei casi trattati da tale Commissione.

ARTICOLO XIII.

Disposizioni varie.

(*a*) Nel giudizio di opposizione la Commissione:

(i) ha il potere di richiedere giuramento;

(ii) esercita, nei limiti richiesti dalle finalità della presente Ordinanza, le prerogative conferite all'Autorità giudiziaria dagli Articoli 338, 342 e 343 del Codice di Procedura Penale Italiano;

(iii) ha il potere di emanare quelle norme e quegli ordini, nonchè compiere tutti quegli atti che siano necessari ai fini della presente Ordinanza.

(*b*) Le Schede Personali, le opposizioni, gli avvisi, gli ordini e gli altri documenti usati e richiesti ai fini della presente Ordinanza sono esenti da diritti di bollo di qualsiasi specie.

ARTICOLO XIV.

Reati.

Chiunque:

(*a*) tenuto in base alle disposizioni della presente Ordinanza a compilare, firmare e consegnare una Scheda Personale, omette o di compilarla o di firmarla o di consegnarla;

(*b*) in una Scheda Personale, opposizione od altro documento, attesta scientemente il falso;

(*c*) testimonia il falso davanti ad una Commissione;

(*d*) offre, chiede, dà o riceve un illecito compenso in relazione a tutto ciò che ricade sotto la presente Ordinanza;

si rende colpevole di un reato e, allorchè riconosciuto colpevole da un Tribunale Militare Alleato, è passibile di detenzione o di pena pecuniaria o di entrambe, a giudizio del Tribunale.

0300

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

ARTICOLO XV.

Salvaguardia dei poteri del Governo Militare Alleato.

Tutto quanto contenuto nella presente Ordinanza lascia integri e non infirma i poteri del Governo Militare Alleato.

Tali poteri possono in ogni momento essere esercitati come se la presente Ordinanza non fosse stata emanata.

ARTICOLO XVI.

Limiti di applicazione e data di entrata in vigore dell'Ordinanza.

La presente Ordinanza entra in vigore in ogni Provincia o parte di essa compresa nel territorio amministrato dal Governo Militare Alleato alla data stabilita per essa in apposito ordine del Commissario Provinciale di tale Provincia.

Per il Comandante Supremo Alleato
e Governatore Militare

ELLERY W. STONE
Contrammiraglio, USNR.
Ufficiale Capo degli Affari Civili

0301

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

ISTRUZIONI AMMINISTRATIVE PER L'APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA GENERALE N. 35

1. — Mentre molti fascisti che occupavano posti eminenti durante il regime fascista sono stati rimossi, è possibile che molti altri permangano ancora in posti fra quelli indicati nell'Ordinanza Generale N. 35. Questa Ordinanza stabilisce le norme per la sospensione di coloro che rientrano in questa categoria generale e che non sono stati ancora rimossi. Essa, tuttavia, non impedisce che un membro del Governo Militare Alleato possa, come fin'ora praticato, sospendere o rimuovere chicchessia.

2. — L'Ordinanza Generale deve essere applicata da varie Commissioni composte da italiani, i quali saranno nominati dai Commissari Provinciali. Essi saranno scelti tenendo innanzi tutto conto della loro immunità da ogni precedente fascista, ma curando altresì che siano persone dabbene, probe e capaci. Non è necessario che siano domiciliati nella località per la quale è stata nominata la Commissione di cui devono far parte.

3. — Ogni Commissione disporrà di adeguato personale e sarà cura del Commissario Provinciale controllare che tale personale sia appunto adeguato ma non eccessivo. Lo stesso personale deve essere immune da precedenti fascisti.

4. — Le retribuzioni dei membri della Commissione e del personale, a meno che non sia diversamente disposto dal Governo Militare Alleato, saranno a carico di ciascuna Prefettura e restano stabilite nella seguente misura:

Il Presidente di ogni Commissione riceverà lo stipendio con gli accessori spettanti ad un magistrato italiano di grado IV.

Gli altri membri di ogni Commissione riceveranno lo stipendio con gli accessori spettanti ad un magistrato italiano di grado V.

I componenti del personale riceveranno uno stipendio, con gli accessori, che non deve superare quello di impiegati governativi italiani che disimpegnano lavoro analogo.

5. — Ove se ne ravvisi l'opportunità, una Commissione può scindersi in più sezioni e ciascuna di tali sezioni ha tutti i poteri della stessa Commissione. Il Presidente di una Commissione, se

0502

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

richiesione dal Commissario Regionale, assegnera una o più di tali Sezioni all'inchiesta concernente i funzionari o gli impiegati dipendenti da un determinato Ministero, Amministrazione od Azienda, e speciahnente i funzionari o gli impiegati del Ministero della Educazione.

Il Presidente di ogni Commissione nominerà, tra i membri di essa, un Presidente aggiunto, ed uno o più Vice Presidenti. Il Presidente aggiunto presiede la Commissione in assenza del Presidente; lo stesso Presidente aggiunto od uno dei Vice Presidenti presiede una Sezione distaccata. La nomina del Presidente aggiunto e dei Vice-Presidenti è subordinata all'approvazione del Commissario Provinciale. Ogni vacanza sarà colmata, se necessario, adottando gli stessi criteri seguiti per le nomine iniziali.

6. — Normalmente alle sedute della Commissione o di una sezione di essa dovrebbero partecipare non più di 5 e non meno di 3 membri.

7. — L'assenza di un membro della Commissione da una qualsiasi seduta non infirma gli atti della Commissione, purchè il numero dei presenti non risulti inferiore a 3.

8. — La procedura stabilita nell'Art. 6 dell'Ordinanza Generale deve svolgersi senza la presenza di estranei. La Commissione prenderà per ogni singolo caso le sue decisioni in base ad un coscienzioso esame dei fatti che risultano dalla Scheda Personale e dagli altri elementi di giudizio in possesso della Commissione.

9. — Allorchè la Commissione decide che si debba notificare un avviso di progettata sospensione, essa deve stabilire e far risultare sull'avviso i motivi di tale progettata sospensione.

Tali motivi devono essere esposti in maniera così dettagliata da mettere in grado la persona colpita di redigere la sua opposizione.

10. — L'udienza di ogni opposizione da parte di una Commissione deve essere aperta al pubblico, a meno che non sia diversamente disposto dal Commissario Provinciale o da un altro ufficiale da lui designato.

11. — All'udienza di una opposizione sono ammesse prove sia orali che documentarie. La Commissione, tuttavia, in nessun tempo nè in nessuno stadio del procedimento iniziato in dipendenza dall'Ordinanza Generale, accetterà mai come prove, nè prenderà mai cognizione di comunicazioni anonime.

0303

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Allorchè l'opponente lo desidera gli deve essere consentito di deporre oralmente, e sia egli che la Commissione possono produrre quelle ulteriori prove di rilievo che ritengono del caso.

Tutte le domande all'opponente e agli altri testimoni, che depongono davanti alla Commissione, saranno indirizzate unicamente per il tramite del Presidente della Commissione o della Sezione.

12. — La Commissione non nominerà nessuno ad adempiere funzioni analoghe a quelle di « Pubblico Ministero ».

13. — Chiunque può denunziare chi ricade sotto le disposizioni dell'Ordinanza Generale. La Commissione non può accogliere una denunzia se non sia redatta per iscritto e giurata. L'udienza relativa ad una denunzia deve essere condotta in maniera analoga agli altri casi.

14. — Chiunque sia stato precedentemente rimosso o sospeso dal Governo Militare Alleato da un impiego presso una Amministrazione od Azienda per il solo fatto di aver avuto legami col fascismo, può presentare all'Ufficio della Commissione nominata per quella località una Scheda Personale debitamente compilata e firmata. La Commissione, con l'approvazione del Commissario Provinciale, può trattare il caso aprendo una udienza basata sui documenti presentati dall'interessato come se si trattasse di una opposizione. Nel caso che la Commissione accerti che in effetti alla persona in causa non vi siano addebiti da muovere come fascista e che egli non sarebbe stato sospeso unicamente perchè tale se alla data di entrata in vigore dell'Ordinanza Generale fosse stato tuttora in servizio, la Commissione, col consenso del Commissario Provinciale, può ordinare che sia reintegrato nel posto precedentemente occupato o in altro posto che egli avesse eventualmente richiesto o successivamente richiedesse, e, col consenso del Commissario Provinciale, può ordinare che gli sia pagato tutto o parte dello stipendio cui avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio.

15. — Se colui che deposita una Scheda Personale in base a quanto prescritto dall'Ordinanza Generale è stato assegnato ad un determinato posto dal Governo Militare Alleato, la Commissione competente non procede nei suoi confronti, nè emana un ordine di sospensione a suo carico senza il consenso del Commissario Provinciale competente.

16. — L'Ordinanza Generale si applica nei confronti di coloro compresi nelle categorie « Urgente » e « Normale » senza distinzione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

di grado, categoria o stipendio. Tuttavia la Commissione si occuperà innanzi tutto dei funzionari e degli impiegati che occupano i posti più importanti.

Nell'esame delle Schede Personali, notifica degli avvisi di progettata sospensione, udienza delle opposizioni ed emissione degli ordini relativi, le Commissioni, salvo casi eccezionali, completeranno tutti i procedimenti riguardanti coloro compresi nella categoria « Urgente » prima di iniziare i procedimenti riguardanti coloro compresi nella categoria « Normale ».

17. — Allorquando è stato emesso un ordine di sospensione a carico di un elemento che il Commissario Provinciale ritiene sia adibito ad un lavoro d'importanza essenziale e sia insostituibile, lo stesso Commissario Provinciale può richiedere alla Commissione di ordinarne la riammissione in servizio fino a quando non si sia potuto provvedere ad una conveniente sostituzione.

18. — La Commissione ha il potere, di volta in volta ed in ogni tempo:

(*a*) di emanare norme, purchè non incompatibili con l'Ordinanza Generale o con le presenti istruzioni, per regolare i procedimenti;

(*b*) modificare, abrogare tali norme e sostituirle;

(*c*) pubblicare quelle norme che sono in vigore in quel momento ed il cui contenuto deve essere a disposizione del pubblico per consultazioni.

Tutte queste norme e relative modifiche sono subordinate alla approvazione del Commissario Provinciale.

19. — Sebbene l'Ordinanza Generale preseriva alcuni specifici termini procedurali, una Commissione ha la facoltà di estendere un termine allorquando lo ritenga necessario. Tali estensioni di termini, tuttavia, non devono diventare abituali, in quanto è della massima importanza che il lavoro proceda quanto più rapidamente possibile.

20. — Ogni Commissione dovrà avere un archivio completo ed accurato, conservando tutte le Schede Personali, le opposizioni, le denunzie, gli avvisi, le dichiarazioni ed i documenti depositati nei suoi uffici, nonchè le copie di tutti gli avvisi e gli ordini notificati ed emanati, in maniera tale da poterli facilmente rintracciare e disporrà del contenuto dell'archivio stesso secondo quanto verrà ordinato dal Commissario Provinciale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Tutti tali incarti devono essere sempre disponibili per ispezioni da parte del Commissario Provinciale.

21. — Si allegano copie dei moduli necessari a tutti gli effetti dell'Ordinanza Generale che saranno usati da tutte le Commissioni senza apportarvi sostanziali modifiche:

(*a*) Scheda Personale.
(*b*) Avviso di progettata sospensione.
(*c*) Avviso di fissazione di udienza.
(*d*) Ordine di sospensione.
(*e*) Ordine di accoglimento dell'opposizione.
(*f*) Certificato di notifica.

Per il Comandante Supremo Alleato
e Governatore Militare

ELLERY W. STONE
Contrammiraglio, USNR,
Ufficiale Capo degli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

11. *Ha appartenuto a milizie speciali? . . . . . Quali? . . . . . .*
. . . . . .
Che grado, anche onorario, ha conseguito? . . . . . .
In quali periodi? . . . . . .

12. *Ha appartenuto al Tribunale speciale per la difesa dello Stato?*
. . . . . .
In quali periodi? . . . . . .
In che qualità? . . . . . .

13. *Ha fatto parte della O.V.R.A.? . . . In quali periodi? . . . . . .*
In che qualità? . . . . . .

14. *Ha fatto parte dell'Ufficio politico della P. S.? . . . . . .*
In quali periodi e dove? . . . . . .
In che qualità? . . . . . .

15. *Ha fatto parte delle Commissioni per il confino? . . . . . .*
In quali periodi e dove? . . . . . .
In che qualità? . . . . . .

16. *Ha fatto parte di uffici o commissioni razziali? . . . . . .*
In quali periodi e dove? . . . . . .
In che qualità? . . . . . .
Ha fatto pubblicazioni o conferenze di carattere razziale? . . . .
Quali e quando? . . . . . .

17. *È stato senatore? . . . . . Data della nomina . . . . . .*
Cariche avute nel Senato . . . . . .

18. *È stato deputato dopo il 28 ottobre 1922? . . . . . .*
In quali legislature? . . . . . .
Cariche avute nella Camera dei deputati . . . . . .

19. *È stato consigliere nazionale? . . . In quali periodi? . . . . . .*
Cariche avute nella Camera dei fasci e delle corporazioni . . . .
. . . . . .

20. *Quali sono stati lo svolgimento della carriera, le promozioni e le destinazioni avute dal 28 ottobre 1922 all'8 settembre 1943?*
. . . . . .
. . . . . .

21. *Ha conseguito avanzamenti o preferenze nei concorsi o in carriera per titoli fascisti e quali? . . . . . .*
. . . . . .
Ha avuto compensi per benemerenze fasciste di qualunque natura? . . . . . .
Quali e in quali epoche? . . . . . .
. . . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

22. *È stato preposto o addetto al gabinetto o alla segreteria di Ministri o di Sottosegretari* (precisare nome del Ministro o Sottosegretario e il periodo) .....

23. *Ha ricoperto cariche corporative o sindacali e quali?* .....

È stato impiegato o comunque ha appartenuto ad uffici od organi corporativi o sindacali? .....

In quali periodi e dove? .....

24. *Ha ricoperto cariche o avuto incarichi presso lo Stato, le provincie o i comuni? .... e quali?* .....

In quali periodi? .....

Come retribuito? .....

25. *Ha ricoperto cariche o avuto incarichi presso enti pubblici di qualsiasi genere o presso enti, aziende o società anche private?* .....

In quali periodi e dove? .....

Come retribuito? .....

26. *Onorificenze e decorazioni italiane conseguite, e data del conseguimento* .....

27. *Onorificenze e decorazioni straniere e date del conseguimento* .....

28. *Ha svolto attività pubblicista, in quale periodo e in quale quotidiano o periodico?* .....

29. *È stato autore di libri, opuscoli o pubblicazioni in genere, aventi anche indirettamente carattere politico?* (indicare quali) .....

30. *Ha tenuto discorsi o conferenze di carattere politico, sia in pubblico, sia alla Radio?* .....

In quali periodi? .....

31. *Posizione e grado militare* .....

È stato volontario nelle campagne d'Africa? .....

È stato volontario nella guerra di Spagna? .....

È stato volontario nella guerra attuale? .....

Ha avuto esoneri dal servizio militare? ..... *Data e motivo.* .....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

32. *Ha aderito al Partito Fascista Repubblicano?* .....
Vi ha ricoperto cariche e quali? .....
.....

33. *A quale ufficio era destinato alla data dell'8 settembre 1943?*
.....
Ha continuato a prestare servizio? (indicare tutti gli uffici ricoperti durante il periodo dell'occupazione nazi-fascista e le eventuali nomine, promozioni o trasferimenti) .....
.....
In caso contrario, quale attività ha svolta? .....
.....

34. *Si è trasferito al Nord?* (precisare se volontariamente o meno)
.....
Ha avuto missioni per il Nord? .....

35. *Ha prestato giuramento al Governo fascista repubblicano?* ...
In quali circostanze? .....
.....

36. *Se alla data dell'8 settembre si trovava sotto le armi, come si è comportato?* .....
.....

37. *Avendo obblighi militari ha risposto alle varie chiamate dei tedeschi o del governo fascista repubblicano?* .....

38. *Ha svolto attività politica, militare o di polizia dopo l'8 settembre 1943 e quale?* .....
.....
In particolare, ha appartenuto alla guardia nazionale repubblicana? .....
Con quale grado? .....

39. *Se ha avuto chiamate per il servizio del lavoro, come si è comportato?* .....
.....

40. *È stato mai arrestato?* .....
Quando? ..... *Da chi?* .....
Per quale motivo? .....

41. *Ha mai subito condanne?* .....
Se sì, specificare .....
.....

42. *Si è mai recato all'Estero?* .....
Dove? ..... *Quando?* .....
Per quale motivo? .....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

43. *È stato in qualsiasi modo e con qualsiasi attività impiegato con qualsiasi Comando, agenzia o qualsiasi sorta di organizzazione tedesca?* (Si diano ampi particolari; in caso contrario scrivere NO) .....

.....

.....

.....

.....

Dichiaro sul mio onore e sotto la mia responsabilità che le indicazioni sopra scritte rispondono a verità.

Data .....

Firma .....

N. B. — *Rilegga prima di consegnare la scheda, e, se ha scritto il falso, corregga. Le ricordiamo che le dichiarazioni di cui sopra sono state fatte sotto giuramento, e che pene severe sono stabilite per il falso giuramento.*

3596

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

MODULO N. 35

COMMISSIONE D'EPURAZIONE .....

AVVISO DI PROGETTATA SOSPENSIONE

AL .....

(nome)

.....

(indirizzo)

Voglia prendere nota di quanto segue:

1. La Commissione d'Epurazione sta considerando la proposta perchè ella sia sospesa dal suo attuale impiego od occupazione presso

.....

(nome dell'Amministrazione od Azienda datrice di lavoro)

2. I motivi per i quali la Commissione ha preso in considerazione tale proposta sono:

.....

3. Ella ha diritto di avanzare, entro 10 giorni dalla data di notifica del presente avviso, una opposizione scritta nella quale siano esposte le ragioni per cui ella ritiene che tale proposta non debba attuarsi.

Può allegare alla sua opposizione qualunque documento ella desideri.

4. A meno che ella non avanzi una tale opposizione nel termine predetto, depositandola presso questo Ufficio in ..... questa Commissione procederà senz'altro ad emettere nei suoi riguardi un ordine di sospensione da detto impiego od occupazione.

Data: .....

Firmato: .....

(Il Segretario della Commissione)

Copia al .....

(Amministrazione od Azienda datrice di lavoro)

.....

(indirizzo)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Modello N. 35 (c)

COMMISSIONE D'EPURAZIONE .....

AVVISO DI FISSAZIONE D'UDIENZA

A .....
(nome)

.....
(indirizzo)

1. La presente per notificarle che l'udienza nel procedimento a suo carico avrà luogo nell'Ufficio della Commissione, Via .....
....., il ..... 1945, alle ore .....

2. È in sua facoltà di comparire alla predetta udienza con o senza l'assistenza di un legale per essere sentito dalla Commissione.

Ella potrà indurre quei testi e produrre quei documenti, attinenti al procedimento, che riterrà del caso.

3. Nel caso di mancata comparizione, la Commissione procederà in sua assenza a giudicare in merito all'opposizione da lei avanzata.

Data: .....

Firmato: .....
(Il Segretario della Commissione)

595

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

MODULO N. 35 (a)

COMMISSIONE D'EPURAZIONE .....

ORDINE DI SOSPENSIONE

A .....
(persona sospesa)

.....
(indirizzo privato)

1. Voglia prendere nota che, a partire dalla data del presente ordine, ella è sospesa dal suo impiego od occupazione quale ..... (specificare la natura dell'impiego) ..... presso ..... (specificare il nome dell'Amministrazione od Azienda datrice di lavoro)

2. Tale ordine trae i suoi motivi dal fatto che .....
.....
.....
.....

Data ..... *1945.*

.....
(Il Presidente della Commissione)

Copia a .....
(Amministrazione o Azienda datrice di lavoro)

.....
(indirizzo)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Modello N. 35 (c)

COMMISSIONE D'EPURAZIONE .....

ORDINE DI ACCOGLIMENTO DI OPPOSIZIONE

La predetta Commissione d'Epurazione, avendo esaminato l'opposizione avanzata da .....
(oppositore)

ORDINA

che l'avviso di progettata sospensione notificatogli e datato ..... sia annullato e

che nessuna azione sia intrapresa per quanto riguarda l'impiego o l'occupazione del predetto .....
(nome)

presso o alle dipendenze del .....
(specificare il nome dell'Amministrazione

.....
o Azienda datrice di lavoro)

Data: .....

Firmato: .....
(Il Presidente della Commissione)

Copia a .....
(Amministrazione o Azienda datrice di lavoro)

.....
(indirizzo)

359

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Modulo N. 35 (*)

COMMISSIONE D'EPURAZIONE .....

CERTIFICATO DI NOTIFICA

Io .....
(nome)

.....
(indirizzo)

con il presente dichiaro:

(1) che il ..... 1945 ho notificato
l'avviso di progettata sospensione
l'avviso di fissazione di adienza
l'ordine di sospensione
l'ordine di accoglimento di opposizione
} del quale si allega copia

al .....
(nome dell'interessato)

.....

consegnandolo a lui personalmente
lasciandolo .....
e

(2) che il ..... 1945 ho anche notificato una copia del predetto documento a .....
(Amministrazione od Azienda datrice di lavoro)

consegnandola a .....
lasciandola .....

Data ..... 1945.

.....
(firma del messo)

.....
(qualifica del messo: impiegato della Commissione, CC. RR., ecc.)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

APPENDICE

3593

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

ESTRATTO DELLA CIRCOLARE N. 1 DELL'ALTO COMMISSARIATO AGGIUNTO PER L'EPURAZIONE

Roma, 20 agosto 1944.

Ai Componenti le Commissioni giudicatrici
e, per conoscenza
Alle LL. EE. i Ministri di Stato
ROMA

Al fine di rendere più omogenea e nel contempo più sollecita ed efficace l'applicazione del Decreto-Legge Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per quanto riguarda l'epurazione, e in attesa che sia emanato un congruo regolamento per la sua esecuzione, è opportuno che sia precisato fin d'ora il punto di vista di questo Alto Commissariato su alcune questioni di interpretazione che, sulla base dei quesiti finora sorti e segnalati, devono ritenersi più meritevoli di urgente soluzione.

1. — L'art. 12, n. 2, del Decreto-Legge Luogotenenziale va interpretato in relazione al successivo art. 15 (*raggruppati nell'art. 2(b) dell'Ord. Gen.* 35). Il rapporto fra le due norme dimostra che il legislatore ha previsto due ipotesi, quella in cui la nomina o gli avanzamenti sono stati conseguiti per l'appoggio e il favore del partito o di gerarchi fascisti, diremmo cioè in via personalistica, e quella in cui gli avanzamenti e le preferenze nei concorsi sono dovuti a titoli fascisti, e sono nell'apparenza legittimati di disposizioni legislative o regolamentari emanate durante il regime fascista. Il primo caso dovrà essere riguardato in genere con maggiore severità. Quanto all'attuazione che consente di sostituire alla dispensa dal servizio la restituzione al ruolo (o al grado) di provenienza, essa dovrà trovar luogo solo nella ipotesi in cui il favore e le preferenze non abbiano determinato addirittura l'inclusione del candidato fra i vincitori del concorso per l'assunzione nella pubblica amministrazione, poichè in tal caso solo la dispensa dal servizio può equivalere al ripristino dei turbati criteri di eguaglianza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

2) — Nei concetti di faziosità e incapacità introdotti dal fascismo nelle pubbliche amministrazioni (art. 13 *Sez. 2(c) Ord. Gen. 35*) vengono a rientrare tutti i casi di partigianeria, di intemperanza, di eccessi o di ostentazioni politiche, anche di pura forma, ovvero riguardanti il fascismo solo indirettamente, come nelle imprese e nelle azioni dallo stesso volute o sorrette, nonchè la negligenza e la trascuratezza nel servizio, tipicamente istituite o aggravate dal mal governo fascista nella compagine dell'amministrazione pubblica. Nel concetto del mal costume rientrano inoltre tutti i casi di cattivo costume e di disonestà, come le raccomandazioni, le corruzioni, il cumulo delle cariche anche compatibili, le attribuzioni di stipendi o di premi senza prestazioni corrispondenti, la negoziazione e la vendita di concessioni, di appoggi, l'uso di prestanome e di intermediari per queste e per simili operazioni, i maneggi e le manovre per appoggiare preferenzialmente persone od enti, e, in genere, tutta la vasta e non definibile opera di profittatori del fascismo, dissimulati o meno.

3. — L'art. 14 (*Sez. 2(d) Ord. Gen. 35*) del Decreto-Legge Luogotenenziale elenca una serie di qualifiche: squadrista — sansepolerista — antemarcia — marcia su Roma — sciarpa littorio — che comportano la dispensa dal servizio. La norma non è però applicabile quando risulti che la qualifica non corrisponde ad una reale situazione di fatto come, ad esempio, nel caso di retrodatazione per l'antemarcia che sia legionario fiumano, nel caso in cui lo «squadrista» non abbia mai appartenuto a squadre di azione o simili; purchè però la qualifica non sia stata sollecitata dall'interessato e lo stesso non ne sia comunque avvantaggiato.

Quanto all'attuazione della sanzione di cui all'art. 14, 2° parteglio 1944, n. 159, si farà luogo ad essa sol quando sarà possibile desumere dal complesso degli elementi raccolti, nel libero apprezzamento delle Commissioni giudicatrici, che non si tratta di soggetto che abbia dato prova di settarietà o di intemperanza; in modo da eliminare così la presunzione stabilita dal legislatore in considerazione delle qualifiche di cui alla prima parte dell'articolo.

Per quanto riguarda gli ufficiali della M.V.S.N., parificati ai possessori delle dette qualifiche, si ritiene che la legge non abbia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

inteso riferirsi a quelli appartenenti a milizie speciali, che furono assunte con la collettiva incorporazione di reparti dell'esercito, ovvero di ufficio senza una loro particolare richiesta.

3. — L'art. 16 (*Sez. 2d) Ord. Gen. 35*) consente di esimere da ogni sanzione colui che dopo l'8 settembre 1943 si sia distinto nella lotta contro i tedeschi.

Essersi «distinto» vuol dire aver compiuto qualcosa di particolarmente notevole ed utile: e la facoltà va esercitata quando tale comportamento meritorio, raffrontato ai passati demeriti, lasci supporre trattarsi di elemento che in buona fede ebbe ad ingannarsi, ma che si sia così sinceramente e decisamente ravveduto, da non essere indegno di servire lo Stato. Quanto alle prove dell'attività patriottica svolta dopo l'8 settembre, si raccomanda, in linea di massima, di non accontentarsi di generiche dichiarazioni rilasciate da persone o comitati troppo compiacenti. Si tenga presente che l'art. 16 qualora fosse applicato con eccessiva indulgenza, porterebbe all'esenzione da ogni misura disciplinare di molti elementi indegni di continuare ad appartenere all'amministrazione, sol che abbiano l'accortezza di addurre a propria discolpa un'attività patriottica (spesso di modeste proporzioni, talvolta immaginaria) svolta durante il periodo dell'occupazione nazi-fascista.

4. — La collaborazione con i tedeschi posteriore all'8 settembre 1943 non è contemplata espressamente dall'art. 17 (*Sez. 2a*) *Ord. Gen. 35*), dato che essa rientra nel delitto di cui all'art. 5 del Decreto-Legge Luogotenenziale, e tuttavia anche essa può dar luogo alla dispensa dal servizio, comportando automaticamente, se pure indirettamente, collaborazione col governo fascista.

Per collaborare col governo fascista, non va poi, ovviamente inteso il semplice fatto di essere rimasto in servizio dopo l'8 settembre, poichè in tal caso il legislatore non sarebbe incorso in una dettagliata casistica, ma avrebbe dispensato tutti gli impiegati ed i funzionari delle amministrazioni esistenti nel territorio soggetto al potere del cosiddetto governo fascista repubblicano.

Fra i collaboratori vanno inclusi, oltre tutti coloro che si iscrissero al partito fascista repubblicano, quelli che si prodigarono e svolsero una qualche attività sia per agevolare il trasferimento al nord di funzionari o di beni, sia per aiutare l'azione politica e bellica del fascismo, le sue spoliazioni, la sua propaganda.

91

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Il giuramento di cui parla il Decreto-Legge Luogotenenziale è ovviamente sia quello di fedeltà che quello di lealtà. Per quanto riguarda l'attenuazione di pena di cui al primo capoverso, si ritiene che possano distinguersi tre diverse gradazioni nelle minacce subite o nel pericolo prospettatosi:

a) quando la minaccia o il pericolo siano consistiti solo nella possibilità di perdita dell'impiego, sia per espressa avvertenza specifica o generale, sia per un ragionevole timore inerente alla situazione nel suo complesso. In tal caso l'attenuazione sarà concessa e graduata solo su di una base di un effettivo ed assoluto stato di indigenza in cui versassero il funzionario e la sua famiglia;

b) quando la minaccia abbia fatto sorgere per diffide o per disposizioni anche solo generali, come circolari o simili, il pericolo di rappresaglie maggiori di quelle del licenziamento, come l'arresto dell'impiegato e dei suoi famigliari. In tal caso potrà sempre farsi luogo all'attenuazione, graduandola secondo la peculiarità del caso;

c) quando la minaccia si sia manifestata in una concreta imposizione sul singolo interessato, accompagnata da arresti, da manifestazioni di forza e simili, così da togliere al soggetto la libertà di scegliere, sia pure con un certo sacrificio, il rifiuto della imposta formalità. In tal caso non sembra che possa applicarsi sanzione alcuna, mancando ogni elemento di volontarietà nell'azione che si dovrebbe incriminare.

Per l'applicabilità di dette circostanze attenuanti ed esimenti si richiama quanto già osservato e raccomandato nel commento all'articolo 16, al fine di evitare che attraverso sotterfugi, come quello del cosiddetto « doppio giuoco » e simili, sfuggano ai ricorsi della legge persone del tutto indegne di restare nell'amministrazione.

6. — Nel sistema del Decreto-Legge Luogotenenziale, come in tutti i procedimenti disciplinari, le denuncie, i rapporti, e i documenti allegati a carico degli inquirenti devono essere rimessi all'organo incaricato di iniziare l'azione disciplinare e di svolgere l'istruttoria: in genere quindi all'Alto Commissariato Aggiunto per l'Epurazione; dato che le Commissioni giudicatrici non hanno il potere di iniziare l'azione disciplinare ed hanno poteri istruttori soltanto in via integrativa e sussidiaria (art. 18 capoverso). Potrà tuttavia avvenire in pratica che denuncie, rapporti e documenti vengano inviati direttamente alle Commissioni, in tal caso queste dovranno prontamente avvertirne l'Alto Commissario, il quale darà

0320

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

il nulla osta al procedimento, ovvero a seconda dei casi, avocherà a sè l'iniziativa del procedimento stesso.

Le Commissioni si avvalgano, per quanto occorre, dei comitati antifascisti sorti nel periodo clandestino e successivamente rappresentano essi, nella normalità dei casi, la genuina espressione di quelle correnti sane e vitali sulle quali si deve fare affidamento nell'opera di ricostruzione dello Stato. A questo riguardo si invitano i componenti designati dall'Alto Commissario a segnalare a quest'Ufficio l'eventuale mancanza dei Comitati di cui sopra e le deficienze che essi presentassero nella loro organizzazione e nel loro funzionamento.

Omissis.

6390

0321

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

CIRCOLARE N. 2 DELL'ALTO COMMISSARIO AGGIUNTO PER L'EPURAZIONE

Roma, 8 settembre 1944.

OGGETTO: ***Fini e limiti dell'epurazione.***

Ai Componenti le Commissioni giudicatrici
e, per conoscenza
Alle LL. EE. i Ministri di Stato
ROMA

Facendo seguito alla nota inviata ai membri delle Commissioni giudicatrici per l'epurazione dell'Alto Commissario, con la quale venne comunicato il punto di vista di questo Ufficio per la risoluzione di talune questioni dubbie, sostanziali e formali, sorte nell'applicazione della legge, si ritiene opportuno rendere noti alle Commissioni stesse anche i criteri direttivi generali cui l'Alto Commissario Aggiunto per l'Epurazione si uniformerà nell'espletamento delle sue funzioni.

E poichè la precisazione di tali criteri è diretta essenzialmente a creare un'atmosfera di stabilità e di sicurezza nella nuova compagine amministrativa dello Stato, attualmente in formazione, eliminando dubbi e timori sulla sfera di applicazione della legge ed evitando che vasti strati delle categorie impiegatizie versino troppo a lungo nella incertezza del giudizio sul loro caso personale, quest'Ufficio si augura che, in un tempo assai prossimo, tale stabilità e tale sicurezza possa essere ribadita mercè la formazione di una giurisprudenza uniforme da parte della costituenda Commissione Centrale.

1. — Quest'Ufficio ritiene, innanzi tutto, che nell'applicazione del Decreto-Legge Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, lo spirito della legge debba prevalere nettamente sulla lettera della stessa, in quanto trattasi di una legge di evidente natura e portata politica, per la quale un'eccessiva rigidità sarebbe più dannosa che nella ordinaria prassi esegetica legislativa.

Tanto premesso, il fine del legislatore può chiaramente identificarsi facendo riferimento al titolo stesso della legge: « Epurazione

0322

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

dell'Amministrazione » e all'espressione « Indegni di servire lo Stato » contenuta nell'art. 13 della stessa. Lo scopo è quello di risanare, eliminando gli elementi inquinatori, inadatti ad apportare un onesto, serio e diligente contributo nell'Amministrazione dello Stato; ed è unicamente questo scopo di risanamento purificatore che deve costituire il presupposto ed il limite insuperabile dell'applicazione della legge.

2. — In relazione al fine enunciato, gli elementi da allontanare sono quelli la cui permanenza è incompatibile coi principi di rettitudine e di capacità che devono presiedere alla costituzione del nuovo apparato burocratico statale. Essi possono distinguersi in due grandi categorie. La prima comprende i profittatori di ogni risma e colore, i disonesti, i corruttibili, coloro per i quali l'impiego e la carica statale sono stati e sono precipuamente un mezzo per arricchire, per farne mercato, per conseguire vantaggi illeciti. Questa specie di impiegati, tipico prodotto del fascismo e dei suoi sistemi, deve essere smascherata con tutti i mezzi ed allontanata senza esitazione alcuna, come esponente di quel « mal costume introdotto dal fascismo nella pubblica amministrazione » di cui parla l'art. 12 della legge, comprensivo di quella « incapacità » al lavoro che è un altro aspetto dello stesso triste fenomeno e che è espressamente menzionato nella medesima norma. La seconda categoria comprende i faziosi, i settari, i violenti, di carattere e di tendenza, colpevoli del fascismo inteso come sopraffazione della personalità individuale e delle libertà democratiche del popolo, sicuri depositari di uno spirito di sabotaggio nel presente, di una reazione antipopolare nell'avvenire. Per questa pericolosa categoria la legge ha preso in considerazione varie manifestazioni sintomatiche riferite al ventennio fascista: l'attiva partecipazione alla vita politica del fascismo, le professioni di apologia, la faziosità, l'intemperanza, la partecipazione alle squadre fasciste, e simili. Ma si può con sicurezza stabilire che la categoria in genere che la legge ha voluto colpire, e tale categoria è, come la prima, « indegno di servire lo Stato » anche nei casi in cui l'ideologia fascista viene ad affiorare solo come aspetto secondario, o è addirittura dissimulata.

3. — All'infuori delle due categorie suddette, ogni altro caso è da ritenersi meritevole di speciale attenzione prima di decidere la dispensa dal servizio nella pubblica Amministrazione. Sono da re-

2559

0323

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

spingere quelle tesi di estremismo antifascista che mirano a considerare « impuro » ogni iscritto al disciolto partito e di allontanare anche gli elementi di indiscutibile rettitudine che abbiano svolta attività fascista in perfetta buona fede e per inesperienza politica. Sono da condannarsi quelle tesi che giudicano imperdonabili le colpe del passato, o che si limitano ad un'indagine puramente politica, trascurando il lato morale della questione. Queste tesi non possono creare che confusioni e turbamenti, inasprendo perniciose divisioni e ritardando, contro gli intendimenti del legislatore, il risorgere di un nuovo e saldo costume di onestà e lealtà e di solidarietà alla vita della Nazione in genere, ed in quella della pubblica Amministrazione in ispecie.

Il fascista ravveduto, anche se sia stato così cieco da prolungare il suo errore fino al maturare della disastrosa crisi nazionale, il buon funzionario, non devono essere allontanati con superficiale apprezzamento dalla Amministrazione. Perchè la legge in esame tende ad allontanare sostanzialmente gli irriducibili, e non deve essere considerata quale strumento di persecuzione politica, ma solo quale mezzo di risanamento morale.

4. — Ma quali saranno i fascisti ravveduti, meritevoli di considerazione? Un primo criterio presuntivo generale è la permanenza nei bassi gradi, essendo ben difficile che lo « squadrista », « l'antemarcia » o « Marcia su Roma » abbiano conservato la mentalità fascista e la fede nel fascismo senza fare una buona carriera. Con estrema cautela vanno perciò valutati quei casi in cui l'incolpato è nulla più che un impiegato a due o tre mila lire al mese, e per i quali la dispensa dal servizio costituirebbe inoltre la rovina personale e famigliare. Che, se come una siffatta indulgenza portasse alla permanenza di qualche elemento indesiderabile nei bassi gradi, il compimento dell'epurazione in alto apporterà evidentemente un tale impulso risanatore in tutte le compagini da rendere l'aria irrespirabile per i dipendenti disonesti e irriducibili. In conclusione, l'ex fascista non è allontanato come tale, ma solo in quanto sia partecipe della disonestà morale e della irriducibile pericolosità del fascismo per il progresso e le sorti della Nazione.

5. — Un altro sicuro criterio per stabilire il provvedimento è l'esame della condotta posteriore all'8 settembre, considerata dalla legge stessa come sufficiente, nei casi più meritevoli, per l'esenzione

0324

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

da ogni sanzione. Così, per quanto riguarda la collaborazione col cosiddetto governo fascista repubblicano, o il giuramento prestato ad esso, giustamente è cominciata la dispensa dal servizio di coloro che hanno compiuto spontaneamente tali atti, rivelando una perspicace mentalità settaria ostile alla patria o perseguendo loschi ed illeciti profitti. Per quelli che si sono invece solo piegati ad un atto di debolezza perchè minacciati — a parte la questione dei militari per i quali ovviamente l'atto va considerato con maggiore gravità e sotto diversa luce — già con la precedente nota sono stati precisati alcuni criteri di attenuazione ritenuti compatibili col disposto della legge.

Quando l'incolpato è solo responsabile di non aver voluto perdere il posto e tale perdita comportava inoltre l'affamamento per lui e la sua famiglia, la sanzione, se in base alla legge non si potrà evitare dovrà tuttavia essere minima, poichè non può giammai costituire un decisivo criterio negativo per un impiegato il solo fatto di essere stato incapace di un atto di eroismo, specie se le conseguenze dell'atto sarebbero ricadute in definitiva sulla sua famiglia.

6. — La sospensione dal servizio adottata in pendenza di procedimento, infine, non deve influire in alcun modo sulla decisione della Commissione. È vero che essa viene pronunciata quando gravi indizi facciano presumere che ricorrano gli estremi per la dispensa dal servizio, e quando l'allontanamento risulti improrogabile nell'interesse della pubblica Amministrazione. Tuttavia, poichè il relativo giudizio è fondato necessariamente sui primi sommari accertamenti è evidente che esso può essere modificato dagli accertamenti ulteriori e dalle deduzioni dell'incolpato. Evidenti ragioni di giustizia esigono quindi innanzi tutto che i giudizi degli impiegati sospesi abbiano quando è possibile la precedenza, e in secondo luogo che la sospensione venga revocata quando la successiva istruttoria venga ad eliminare il fondamento giustificativo. Oltre a ciò, si ripete, il giudizio definitivo della Commissione, non deve in alcun modo essere influenzato dal provvedimento ma solo fondarsi sugli elementi provatori accertati nel corso dell'istruzione.

7. — Quest'Ufficio come non manca dal proporre alle Commissioni l'esenzione da ogni sanzione quando ritiene che ne ricorrano gli estremi, così non si asterrà dal proporre ricorso in favore degli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

incolpati contro le decisioni delle Commissioni, che in danno degli stessi abbiano violato la lettera e sopratutto lo spirito della legge.

Esso conta inoltre sulla collaborazione delle Commissioni per affrettare i tempi del lavoro; e nutre piena fiducia che esse, contemperando il necessario rigore con sani criteri di equanimità e di indulgenza, e dimostrando opportuno senso di comprensione giuridica e politica, sapranno condurre a termine il difficile e delicato compito della epurazione per la grande battaglia di rinascita in cui la Patria trovasi impegnata.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

0326

26 ottobre 1944.

ESTRATTO DELLA CIRCOLARE N. 3 DELL'ALTO COMMISSARIO AGGIUNTO PER L'EPURAZIONE

OGGETTO: ***Direttive per le Commissioni di Epurazione.***

Allo scopo di attuare secondo criteri uniformi l'interpretazione del Decreto-Legge Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, rendo noto alcune direttive di massima in merito a quesiti sottoposti da talune Commissioni a questo Alto Commissariato.

Misure disciplinari di minore gravità.

Le sanzioni previste dal Decreto-Legge Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, oltre alla dispensa dal servizio, alla perdita del diritto a pensione, alla retrocessione del grado ed alla restituzione nei ruoli di provenienza, contemplano anche il caso di applicazione di misure disciplinari di minore gravità. Queste si riferiscono alle sanzioni previste dall'art. 56 del Decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Nell'applicazione di tali sanzioni devono essere evitate misure praticamente inadeguate rispetto al compito di risanamento dell'amministrazione pubblica perseguita dal legislatore. A tale fine sarà opportuno che le Commissioni si astengano, in linea di massima, da misure, come la riduzione di assegni o di stipendio, che, mentre aggravano le condizioni economiche dell'interessato, a nulla servono ai fini dell'epurazione; e così dalla sospensione dal grado o dal temporaneo allontanamento dall'ufficio, che si risolvono in definitiva in un ostacolo ad un rapido ritorno delle pubbliche amministrazioni al loro normale funzionamento.

Come « misure disciplinari di minore gravità » sarà quindi sufficiente la *censura* per i civili, e una sanzione analoga per i militari.

Omissis.

5857

0323

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Manifestazioni di apologia fascista.

Per l'interpretazione dell'ipotesi « manifestazione di apologia fascista », prevista all'art. 12, n. 1, del Decreto-Legge Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, *non può avere rilievo* il luogo o il modo in cui l'apologia è compiuta. Il luogo può essere la Camera o il Senato, come pure qualsiasi altro luogo pubblico o privato.

Il modo può essere un libro od altra pubblicazione, uno scritto anche non destinato alla pubblicità, oppure una memoria difensiva, purchè spontaneamente redatta; ma può consistere anche in semplici manifestazioni verbali tanto se fatte innanzi ad un pubblico più o meno numeroso, quanto se fatte ad una persona singola, purchè « ripetute ».

È d'importanza sostanziale, ed è quindi sufficiente, che dalla manifestazione d'apologia possa trarsi un apprezzamento morale, per cui contano esclusivamente le parole pronunciate ed i riflessi che ne sono derivati nelle altrui opinioni e convinzioni, o che avrebbero dovuto derivarne secondo le intenzioni dell'agente.

Collaborazione col governo repubblicano fascista.

La « collaborazione », ai sensi dell'art. 17, p. p., del Decreto-Legge Luogotenenziale citato, non si riscontra solo in un'opera intenzionale e continuativa a favore del governo fascista repubblicano (tale opera, particolarmente per un militare, rivestirebbe le caratteristiche del tradimento), ma anche in singoli atti da cui sia derivata, o avrebbe potuto derivare utilità al governo repubblicano fascista, intendendo, per utilità, non soltanto il vantaggio materialmente ed effettivamente procurato, ma anche quello risultante dalle ripercussioni dell'atteggiamento dell'agente nel comportamento degli altri.

Sotto questo aspetto acquista particolarmente valore la qualità dell'agente, la sua posizione, il suo grado e le sue funzioni; di tali elementi le Commissioni dovranno perciò tenere massimo conto.

Prova della circostanza prevista all'art. 16.

L'applicazione della discriminante prevista dall'art. 16 e della diminuente di cui all'art. 17 nei confronti di coloro che si siano distinti nella lotta contro i tedeschi o che hanno aiutato i patrioti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

e danneggiato il governo che apparentemente servivano, deve essere subordinata ad un accertamento obbiettivo e sicuro, che escluda la possibilità di decisioni fondate su documenti di incerto contenuto o di dubbia provenienza.

A questo scopo, tutte le attestazioni di privati, enti o associazioni sedicenti partigiani, devono considerarsi prive di qualsiasi valore dato l'abuso e il mercimonio che notoriamente si è compiuto di attestati del genere. Dovranno essere considerate valide ai fini probatori esclusivamente le attestazioni del Comitato Ministeriale Patrioti, unico organo legalmente riconosciuto, che ha poteri e possibilità di rilasciare attestati degni di fiducia.

Omissis.

L'Alto Commissario Aggiunto
per l'Epurazione
SCOCCIMARRO

3586

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Ordinanza Generale N.35

SOSPENSIONE DEI FUNZIONARI E DEGLI IMPIEGATI FASCISTI

Art.1 -Pag.5 - SOGGETTI AI QUALI SI APPLICA (Amministrazioni dello Stato,Enti ed Istituti Pubblici,Aziende concessionarie di servizi pubblici)

Art.2 -Pag.6 - CATEGORIE DEI SOGGETTI (Partecipato attivamente alla vita del Fascismo * Avuti favori dal Partito * Colpevoli di faziosita' fascista * squadrista ecc. Milizia Fascista * seguito il Governo Fascista Repubblicano al Nord dopo l'8 settembre)

Art.3 -Pag.6 - NOMINA DELLE COMMISSIONI (Nominata dal Commissario Provinciale entro 3 giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza)

Art.4 -Pag.6 - NOTIFICA DELL'ORDINANZA (Deve essere resa nota al personale dipendente dai Capi delle Amministrazioni ed Aziende interessate entro 7 giorni dalla sua entrata in vigore)

Art.5 -Pag.7 - PRESENTAZIONE DELLASCHEDA (Tutti coloro ai quali si indirizza la presente Ordinanza sono divisi nella:Categoria Urgente - gradi elevati - Categoria Normale - gradi medi - Categoria riterdata - gradi bassi. Gli appartenenti alle prime due categorie devono presentare la loro scheda al Capo dell'Amministrazione da cui dipendono entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza)

Art.6 -Pag.8 - ESAME DELLE SCHEDE (la Commissione notifica agli interessati la progettata sospensione)

Art.7 -Pag.9 - OPPOSIZIONE ALLA SOSPENSIONE (Chi riceve un'avviso di progettata sospensione puo' fare opposizione entro dieci giorni)

Art.8 -Pag.9 - PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE (la Commissioneprocede al dibattito al quale l'interessato stesso o il suo avvocato presenta le ragioni per cui non ritiene di dover venir sospeso)

Art.9 -Pag.9 - DECISIONI DELLA COMMISSIONE (dopo dieci giorni dall'avviso di sospensione se non e' stato fatto opposizione la sospensione diventa esecutoria - se l'opposizione viene accolta la sospensione e' annullata altrimenti rigettata.)

Art.10-Pag.10 - EFFETTI DI UN ORDINE DI SOSPENSIONE (comport la immediata sospensione dall'impiego)

Art.11-Pag.10 - RETRIBUZIONE AI SOSPESI (il solo stipendio base)

3854

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Art.12-Pag.12 - INAPPELLABILITA' DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE (le sue decisioni sono inappellabili fino a che una Commissione nominata in base al DIL 159 non ordini diversamente)

Art.13-Pag.10 - DISPOSIZIONI VARIE

Art.14-Pag.11 - REATI (chi non compila la scheda - fornisce dati falsi - giura il falso)

Art.15-Pag.12 - POTERI DEL AMG (i poteri dell'AMG potranno venire esercitati in qualsiasi momento come se la presente ordinanza non esistesse)

Art.16-Pag.12 - LIMITI DI APPLICAZIONE E DATA DELL'ENTRATA IN VIGORE (entro i limiti di una Provincia nel giorno stabilito dal Commissario Regionale dell'AMG)

ISTRUZIONI AMMINISTRATIVE PER L'APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA GENERALE N.35.

1. -Pag.13 - Oltre alle categorie ricordate nell'ordinanza un membro dell'AMG puo' sempre sospendere chi ritiene opportuno.

2. -Pag.13 - Caratteristiche dei membri delle Commissioni di epurazione.

3. -Pag.13 - idem come sopra.

4. -Pag.13 - Retribuzioni dei membri delle Commissioni.

5. -Pag.13 - Organizzazione interna delle Comissioni.

6. -Pag.14 - Quarti membri devono presenziare alle sedute delle Commissioni.

7. -Pag.14 - Idem come sopra.

8. -Pag.14 - Esame delle schede da parte della Commissione.

9. -Pag.14 - Notifica dell'avviso di progettata sospensione.

10. -Pag.14 - Udienza di opposizione.

11. -Pag.14 - Idem come sopra.

3853

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

5. -Pag.33 - Come applicare le disposizioni concernenti coloro che hanno collaborato con i tedeschi dopo l'8 settembre (per salvare materiale,o per evitare gravi minacce ecc.)

6. -Pag.34 - A chi vanno rimessi i procedimenti disciplinari,denunce, rapporti ecc.

CIRCOLARE N.2 DELL'ALTO COMMISSARIO AGGIUNTO PER L'EPURAZIONE

Precisa i criteri fondamentali ai quali intende ispirarsi L'Alto Commissario nell'effettuare l'opera di epurazione.

1. -Pag.36 - Nell'applicare il DLL 159 bisogna seguire piu' lo spirito della legge che non la lettera.

2. -Pag.37 - Le due grandi categorie da allontanare sono dunque i profittatori disonesti ed i fascisi,settari violenti.

3. -Pag.37 - All'infuori di queste due categorie bisogna andare cauti con tutti gli altri anche quando siano stati fascisti attivi se si sono dimostrati sempre onesti,retti e in buona fede.

4. -Pag.38 - Non infierire nei gradi bassi perche' che aveva titoli fascisti e non ha fatta grande carriera non e' daconsiderare generalmente come elemento pericoloso.

5. -Pag.38 - Altro elemento per esaminare i Fascisti e' considerare il loro contegno dopo l'8 settembre.

6. -Pag.39 - La sospensione dal servizio non deve influenzare il giudizio d lla Commissione.

7. -Pag.39 - Invito a procedere con spirito di rettitudine ed equanimita'.

9259

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

I2. -Pag.I5 - Non esiste "Pubblico Ministero".

I3. -Pag.I5 - Chiunque puo' denunziare chi ricade sotto le norme dell'ordinanza Generale.

I4. -Pag.I5 - Opposizione presentata alla Commissione da chi sia stato precedentemente allontanato dall'impiego dall'AMG per il solo fatto di essere stato legato al Fascismo.

I5. -Pag.I5 - Chi e' stato assegnato ad un posto dall'AMG non puo' essere esaminato dalla Commissione senza il permesso del Commissario Provinciale.

I6. -Pag.I5 - Precedenze nell'esame delle schede personali.

I7. -Pag.I6 - Riammissione provvisoria in servizio di elementi epurati perche' ritenuti insostituibili.

I8. -Pag.I6 - Poteri normativi della Commissione.

I9. -Pag.I6 - Facolta' della Commissione di estendere i termini procedurali.

20. -Pag.I6 - Archivio dellaCommissione.

2I. -Pag.I7 - Allegato con le dei moduli in uso (DA PAG.I8 A PAG.23).

ESTRATTO DELLA CIRCOLARE N.I DELL'ALTO COMMISSARIO AGGIUNTO PER L'EPURAZIONE

I. -Pag.3I - Come giudicare le nomine ed avvanzamenti avvenuti per titoli fascisti o per favoritismi.

2. -Pag.32 - Cosa si intende per "fascista" e "mal costume".

3. -Pag.32 - Come applicare le norme concernenti gli squadristi, sansepolcristi, ante marcia, marcia su Roma, sciarpa littorio e ufficiali della Milizia Fascista.

4. -Pag.33 - Come applicare le disposizioni nei confronti di coloro che si sono distinti nella lotta contro i tedeschi dopo l'8 settembre.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

(1)

DF/C.A/Ch.

2 Dec 44

SUBJECT : Removal of employees of Fascist Republican Government.

TO : See Distribution.

(15)

1 In the advance through areas recently in German occupation, AMG and C. officers will have before them the problem of cleansing various Government services.

2 It has sometimes been assumed that every employee of the Republican Fascist Government is ipso facto unemployable. If this course is followed administrative chaos will result. Already in some areas so many persons of some services have been removed that insufficient are left to carry out essential duties. It is essential that sufficient personnel be retained in all the various services to allow them to function.

3 The principle to be followed is that (illegible)
a) Heads of services or of important bureaux must be dealt with in accordance with the Exec Memo 67 (or G.O. 25 when the latter is in operation).
b) Those of the lower ranks as to whom there is no evidence of active Fascist participation will be retained to work under new anti-fascist heads but certain ones who have been really active Fascists may also when desirable be suspended.

4 The new heads will, if any personnel of suitable qualifications ability and antecedents are available, be promoted with temporary rank from those retained. If none are available, replacements will be requested.

5 Every effort will be made to organise sufficient and efficient services and if, after review, insufficient personnel remain to carry out necessary duties, reinforcements must be requested, but it must be realised that owing to the universality of the process of defascisting no large reserve of personnel can anywhere be available. Hence the necessity for prudence in ordering suspensions.

BY COMMAND OF THE CHIEF COMMISSIONER :

K. [illegible]
L.H. URQUHART Brig.
AC of S Section
Legal

DISTRIBUTION :

COPIES FOR INFO :

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

2 It has sometimes been assumed that every employee of the Republican Fascist Government is ipso facto unemployable. If this course is followed administrative chaos will result. Already in some areas so many persons of some services have been removed that insufficient are left to carry out essential duties. It is essential that sufficient personnel be retained in all the various services to allow them to function.

3 The principle to be followed is that :-

a) Those of services or of important concerns must be dealt with in accordance with the Decr No.97 (or C.O. 35 when the latter is in operation).

b) Those of the lower ranks as to whom there is no evidence of active fascist permicanship will be retained to work under new anti-fascist heads but employees who have been really active fascists may also when desirable be suspended.

4 The new heads will, if any personnel of suitable qualifications ability and antecedents are available, be promoted with temporary rank from those retained. If none are available, replacements will be requested.

5 Every effort will be made to organise sufficient and efficient services and if, after review, insufficient personnel remain to carry out necessary duties, reinforcements must be requested, but it must be realised that owing to the universality of the process of defascisation no large reserves of personnel can anywhere be available. Hence the necessity for patience in ordering suspensions.

BY COMMAND OF THE CHIEF COMMISSIONER :

G.R. TATHAM Brig.
VI GA Section
D.C.S. A.F.

DISTRIBUTION : -

R.C. Trieste Region
R.C. Gorizia Region
R.C. Piemonte Region
R.C. Liguria Region
R.C. Lombardia Region
R.C. Venezia Region
SCAO A.G 5 Army
SCAO AMG 5 Army

Scale of Distribution

COPIES FOR INFO : -

R.C. Giulia Region
R.C. Gorizia Region
R.C. Southern Region
R.C. Lazio Region
R.C. Abruzzi/Marche Reg.
A Section
Econ Section
Polit Section
Local Govt S/C

Commerce S/C
Public Works S/C
Finance S/C
Agric S/C
Air S/C
Labour S/C
Naval S/C
Communications S/C
Transportation S/C
Educ S/C

Regions 10 (incl. Trieste or Division); Provinces 4; Sub Comms 1.

3550

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 534
CIVIL AFFAIRS SECTION

10 Dec 44

Ref No/5.3/CA

SUBJECT : Payment of Salary to Suspended Italian Officials.

TO : Distribution below.

1 On the reverse hereof for your information is a copy of a directive of the President of the Council of Ministers to AFHQ/1776/1006/5 1.J.1. of 1[illegible] now addressed to all Italian Ministers conveying instructions as to payment of suspended employees. Those referred to include those who have been suspended by AC officers both before and after 1[illegible] came into force in any particular Region and those suspended by AC officers after that date though the responsibility for defaccising who then that of the Italian Govt. The latter is intended to clear up the difficulties created by such and various other irregular actions.

2 All paying authorities should be aware of the contents of this letter and be acting thereon. When it is duly in force you will see that it is applied.

BY COMMAND OF THE ALLIED COMMISSION:

C.R. SMITH Lt Col,
for VE CA Section

DISTRIBUTION:-

VE CA Sec
Educ S/C
Local Govt S/C
Legal S/C
Sub Def S/C
Fin S/C
All Regions for retain [illegible] pensions paid by Provinces dependent from Provinces and Communes.
2 copies Regional CA - 1 copy Province
SCAO's 5 and 8 Annex.

Econ Sec
Agri S/C
Commerce S/C
Finance S/C
Pub Works S/C
Transport S/C

Pol Sec
Info S/C
Navy S/C
Naval S/C
Comms S/C
ENIC

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

It is known that since the liberation of Rome, a discretionary provision has been in force suspending the punitive measures against some public employees holding certain definite titles (squadrista, sciarpa littorio, etc) who are in an unascertained position in regard to the so-called government of the social republic.

After the DLL 159 of 27 July 1944 for sanctions against fascism came into force while administrations were supposed to adopt the formal measure of suspension from office, contemplated by 3rd para art 22 of the said decree against persons referred or to be referred for epuration proceeding, with the financial arrangement established thereof, whenever the conditions set forth in the article occur.

The mentioned provision, however, has not been applied completely for various reasons; instead, the old discretionary measures were kept in force, together with the payment of the salary only, contrary to what is established in the mentioned provision.

Hence this Presidency, in agreement with the Allied Commission and the High Commissariat for sanctions, has re-examined the question of the treatment of the afore-mentioned personnel, and has come to the conclusion that the above provision must be put into effect in those cases in which it has hitherto been applied.

Public administration will therefore immediately suspend from office, with a ministerial or a prefectural decree, those employees who have not been called back into service or whose recall is not deemed advisable because they constitute a danger to the rehabilitation of the services or are a source of public resentment, giving moreover the relative decrees the same date as that which legislative decree 159 came into effect, for the payment of the sole salary for self-support, excluding any other allowance.

For those who were suspended from office before legislative decree 159 came into effect, with a formal measure of the Allied military authorities, the treatment remains the same from the date of suspension until the date in which the afor-mentioned decree became active, and from this time the third para of art 22 shall be applied.

Naturally all the allowances not due to those employees who are suspended from office after DL 159 came into effect up to that date.

It is finally noted that the other employees against whom the suspension decree is not issued, shall be paid all the arrears.

The Ministers, to whom this is addressed will put the measures prescribed in this letter into effect, either directly or through the bodies and agencies under them, giving assurances of their execution to this Presidency.

from Maj. PALMIERI
Dulles File
Defascism

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Gabinetto

ROME, 19 Novembre 1944

Prot. No. 18776/10046
1.A.1

A TUTTI I MINISTRI
e, per conoscenza:
ALL'ALTO COMMISSARIATO PER L'EPURAZIONE

OGGETTO: Applicazione dell'art. 22, terzo comma, del decreto legislativo 27 Luglio 1944, No. 159. (pagamento dello stipendio a funzionari sospesi)

E' noto che, fin dalla liberazione di Roma, con provvedimento di carattere cautelare, e' stata sospesa la retribuzione ad alcuni pubblici impiegati in possesso di determinate qualifiche (squadrista, sciarpa littorio, etc.) od in una situazione non appurata circa il comportamento tenuto nei confronti del sedicente governo della repubblica sociale.

Entrato in vigore il decreto legislativo 27 Luglio 1944, No. 159, per le sanzioni contro il fascismo, le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto subito adottare, nei confronti delle persone deferite o da deferire al procedimento di epurazione, il provvedimento formale di sospensione dall'ufficio previsto dal terzo comma dell'art.22 del decreto medesimo, con il trattamento economico ivi stabilito, quando ne ricorressero gli estremi.

L'applicazione della disposizione citata, pero', per varie circostanze, non avuto integrale applicazione; e sono state invece mantenute le precedenti misure cautelari, rimanendo ferma la sospensione della corresponsione anche del solo stipendio, diversamente da quanto e' stabilito nella norma citata.

Pertanto questa Presidenza, d'intesa con la Commissione Alleata e con l'Alto Commissariato per l'epurazione, ha riesaminato la questione del trattamento spettante al personale predetto, pervenendo alla determinazione che si debba dare attuazione alla norma suindicata, in quei casi nei quali cio' ancora non abbia avuto luogo.

Le amministrazioni pubbliche dovranno quindi provvedere sollecitamente a sospendere dall'ufficio con il prescritto decreto ministeriale o prefettizio i dipendenti che non sono stati richiamati e non si ritenga opportuno richiamare in servizio perche' costituiscono un pericolo per il rispetto dei servizi o sono ragione di turbamento per il pubblico, dando ai decreti relativi la decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.159, ai fini della corresponsione del solo stipendio a titolo di assegno alimentare, esclusa ogni altra indennita'.

Per coloro i quali sono stati sospesi dall'ufficio anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 159, con formale provvedimento delle Autorita' militari alleate, rimane fermo il trattamento relative, dalla data di sospensione sino all'entrata in vigore del decreto legislativo predetto, e da questo momento deve avere applicazione il terzo comma del citato art.22.

Naturalmente, ai dipendenti che sono sospesi dall'ufficio da una data posteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 159, fino a quella data competono tutti gli assegni.

E' infine ovvio che agli altri impiegati, nei confronti dei quali non e' emanato il decreto di sospensione dall'ufficio, devono essere pagate tutte le competenze arre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785615

No. 159.

È noto che, fin dalla liberazione di Roma, con provvedimento di carattere cautelare, e' stata sospesa la retribuzione ad alcuni pubblici impiegati in possesso di determinate qualifiche (squadrista, sciarpa littorio, etc.) od in una situazione non appurata circa il comportamento tenuto nei confronti del sedicente governo della repubblica sociale.

Entrato in vigore il decreto legislativo 27 Luglio 1944, No. 159, per le sanzioni contro il fascismo, le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto subito adottare, nei confronti delle persone deferite o da deferire al procedimento di epurazione, il provvedimento formale di sospensione dall'ufficio previsto dal terzo comma dell'art.22 del decreto medesimo, con il trattamento economico ivi stabilito, quando ne ricorressero gli estremi.

L'applicazione della disposizione citata, pero', per varie circostanze, non avuto integrale applicazione; e sono state invece mantenute le precedenti misure cautelari, rimanendo ferma la sospensione della corresponsione anche del solo stipendio, diversamente da quanto e' stabilito nella norma citata.

Pertanto questa Presidenza, d'intesa con la Commissione Alleata e con l'Alto Commissariato per l'epurazione, ha riesaminato la questione del trattamento spettante al personale predetto, pervenendo alla determinazione che si debba dare attuazione alla norma suindicata, in quei casi nei quali cio' ancora non abbia avuto luogo.

Le amministrazioni pubbliche dovranno quindi provvedere sollecitamente a sospendere dall'ufficio con il prescritto decreto ministeriale o prefettizio i dipendenti che non sono stati richiamati o non si ritenga opportuno richiamare in servizio perche' costituiscono un pericolo per il riassetto dei servizi o sono ragione di turbamento per il pubblico, dando ai decreti relativi la decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.159, ai fini della corresponsione del solo stipendio a titolo di assegno alimentare, esclusa ogni altra indennita'.

Per coloro i quali sono stati sospesi dall'ufficio anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 159, con formale provvedimento delle Autorita' militari alleate, rimane fermo il trattamento relativo, alla data di sospensione sino all'entrata in vigore del decreto legislativo predetto, e da questo momento deve avere applicazione il terzo comma del citato art.22.

Naturalmente, ai dipendenti che sono sospesi dall'ufficio da una data posteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 159, fino a quella data competono tutti gli assegni.

E' infine ovvio che agli altri impiegati, nei confronti dei quali non e' emanato il decreto di sospensione dall'ufficio, devono essere pagate tutte le competenze arretrate finora non corrisposte.

I Ministeri, ai quali e' diretta la presente, vorranno provvedere all'attuazione delle prescrizioni in essa contenute, sia da parte propria, sia da parte degli enti ed istituti dipendenti, assicurandone l'adempimento a questa Presidenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
/s/ Bonomi

3518

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Director
Chief Telegraphs
Chief Postal
H. Q. Coms. O.
Asst. Chief Postal
Censorship
Chief Cen.

REF/DF/2.a/AS.

SUBJECT: Epuration in occupied territory.

To: 31/1/4

CLASS
FILE 57/1 t/rwd.

RESTRICTED

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
Date AFO 394
OFFICE OF CHIEF OF STAFF

28 November 1944.

(13)

Regional Commissioner, Lazio-Umbria, Abruzzi Marche,
Toscana, Emilia, Liguria, Piemonte, Lombardia and Venezia
Regions.

1. (In view of the strong anti-fascist feeling which is likely to prevail in Northern Italy you may find it necessary to ensure and to satisfy the public that Epuration and the removal from office of suspected persons are proceeding as quickly as possible.) with attached specimen of Forms to be used.

2. Epuration is being undertaken by the Italian Government under D.L.L. 159 and subsequent decrees. Moreover in June '44 an agreement was made between the Italian Government and AC that AC would leave this work to the Government and would not operate an independent scheme of their own. However, the Italian Government has experienced many delays in working their scheme in Southern Italy and you may find it desirable in the North to ensure more rapid progress. With this end in view General Order No. 35 has been prepared which provides for the suspension of fascists through Provincial Commissions.

This Order follows the lines of the Italian Government Scheme and does not therefore infringe the spirit of the June agreement. Moreover the Italian Government has been informed of and has welcomed the Order. It is, however, important that the Order if put into operation should be enforced in its entirety so as to ensure uniformity throughout all Regions. The Order will be put into operation at the discretion of Regional Commissioners but such discretion will not be exercised without the previous consent of HQ AC.

3. The Order is in no way intended to prevent the suspension or dismissal of any person from office by a member of the Allied Military Government as heretofore. No system of epuration, however, will be employed by any Regional or Provincial Commissioner or any other member of the Allied Military Government except under Executive Memoranda No. 67 and 76 and/or this General Order.

4. It is important that the work under the Order should be done by the Italians themselves, but great care must be taken that the Epuration proceedings shall not become the basis of vindictive or unfair action by any Commission or persons connected with it. These proceedings must not be allowed to become witch hunts. Close supervision will be necessary particularly in the initial stages.

It is very important that Commissions concentrate on the officials of high grades. Experience so far under the Italian Government Scheme has shown that the tendency is to pursue the small men occupying low grade and unimportant posts, and to pass over the more important officials.

Article V of the Order is designed to meet this problem but Provincial Commissioners must ensure that even within categories Immediate and Routine the officials and employees are considered in order of importance.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

1. (In view of the strong anti-fascist feeling which is likely to prevail in Northern Italy you may find it necessary to ensure and to satisfy the public that Epuration and the removal from office of suspected persons are proceeding as quickly as possible.) with attached specimens of forms to be used.

2. Epuration is being undertaken by the Italian Government under D.L.L. 159 and subsequent decrees. Moreover in June 1944 an agreement was made between the Italian Government and AC that AC would leave this work to the Government and would not operate an independent scheme of their own. However, the Italian Government has experienced many delays in working their scheme in Southern Italy and you may find it desirable in the North to ensure more rapid progress. With this end in view General Order No. 35 has been prepared which provides for the suspension of fascists through Provincial Commissions.

This Order follows the lines of the Italian Government Scheme and does not therefore infringe the spirit of the June agreement. Moreover the Italian Government has been informed of and has welcomed the Order. It is, however, important that the Order if put into operation should be enforced in its entirety so as to ensure uniformity throughout all Regions. The Order will be put into operation at the discretion of Regional Commissioners but such discretion will not be exercised without the previous consent of HQ AC.

3. The Order is in no way intended to prevent the suspension or dismissal of any person from office by a member of the Allied Military Government as heretofore. No system of epuration, however, will be employed by any Regional or Provincial Commissioner or any other member of the Allied Military Government except under Executive Memoranda No. 67 and 76 and/or this General Order.

4. It is important that the work under the Order should be done by the Italians themselves, but great care must be taken that the Epuration proceedings shall not become the basis of vindictive or unfair action by any Commission or persons connected with it. These proceedings must not be allowed to become witch hunts. Close supervision will be necessary particularly in the initial stages.

It is very important that Commissions concentrate on the officials of high grades. Experience so far under the Italian Government Scheme has shown that the tendency is to pursue the small men occupying low grade and unimportant posts, and to pass over the more important officials.

Article V of the Order is designed to meet this problem but Provincial Commissioners must ensure that even within categories Immediate and Routine the officials and employees are considered in order of importance.

It is normally desirable for school personnel to be epurated as quickly as possible. Regional Commissioners will, therefore, if so advised by the Regional Educational Officer, make an order for one section of Provincial Commissions to devote themselves to these officials.

In no circumstances will any attempt be made to commence Epuration proceedings against persons in category Postponed without the previous consent of HQ AC.

5. Generally, it is not to be expected that Commissions will be set up 2317
in Army Areas unless they become static and the particular SCAO shall so approve.

6. In some Provinces it may not be possible to find locally enough commissioners or commission staffs with the requisite qualifications. While it is preferable to employ local personnel this is not obligatory and any Italian may be appointed even though he resides in another province or region, provided he

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

possesses the requisite qualifications.

7. Hasty suspensions of persons in important positions in administrations or undertakings performing services essential to the Allied Forces may easily cause disruption of this work unless acceptable substitutes are immediately available. The civil administration and the judiciary may suffer likewise from such action. Therefore, particular care must be taken to avoid any such disruptions. Your attention is drawn to par. 17 of the Administrative Instructions in this respect.

8. In appointing Commissions only 5 or 3 members should be appointed for each Commission or for each Section when it is contemplated that a Commission will sit in Sections. Where vacancies occur they should not be filled unless it is necessary to do so.

9. Commissions when appointed must proceed speedily with their work and if any member thereof is not performing satisfactory service such member should be removed.

10. When the Order is to become operative in a certain locality the Provincial Commissioner should see that the Order and the separate order fixing the commencement date are posted together a sufficient time in advance of the commencement date and at the requisite places to give the public and all persons concerned reasonable advance notice. A suggested form of Provincial Order is attached.

11. The contents of this communication should be made available to officers of Allied Military Government who will perform services in connection with these Commissions, but NOT to the Italians.

12. Attached hereto are copies, in English and Italian, of General Order No. 35 and the Administrative Instructions. The Administrative Instructions which cover details of procedure, are for the use of members of the Commissions as well as members of the Allied Military Government. They are not in any way secret, but it is not thought necessary that they should be publicly posted.

By Command of Commodore STONE:

M. S. LUSH.
Brigadier,
Chief of Staff.

COPIES TO:- CA Sec, Econ Sec, Polit Sec, Educ S/C, Commerce S/C, Public Works S/C, Air S/C, Army S/C, Naval S/C

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

8. In appointing Commissions only 5 or 3 members should be appointed for each Commission or for each Section when it is contemplated that a Commission will sit in Sections. Where vacancies occur they should not be filled unless it is necessary to do so.

9. Commissions when appointed must proceed speedily with their work and if any member thereof is not performing satisfactory service such member should be removed.

10. When the Order is to become operative in a certain locality the Provincial Commissioner should see that the Order and the separate order fixing the commencement date are posted together a sufficient time in advance of the commencement date and at the requisite places to give the public and all persons concerned reasonable advance notice. A suggested form of Provincial Order is attached.

11. The contents of this communication should be made available to officers of Allied Military Government who will perform services in connection with these Commissions, but NOT to the Italians.

12. Attached hereto are copies, in English and Italian, of General Order No. 35 and the Administrative Instructions. The Administrative Instructions which cover details of procedure, are for the use of members of the Commissions as well as members of the Allied Military Government. They are not in any way secret, but it is not thought necessary that they should be publicly posted.

By Command of Commodore STONE:

M. S. LUSH.
Brigadier,
Chief of Staff.

COPIES TO :- CA Sec, Econ Sec, Polit Sec, Loc Govt S/C, Legal Sec, Educ S/C, Commerce S/C, Public Works S/C, Finance S/C, Agric S/C, Air S/C, Army S/C, Naval S/C, Communications S/C, Transportation S/C

SCAO 5 Army SCAO 8 Army

NOTE : * Italian copies are in the press and will be forwarded later under separate cover.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

ORDER FIXING DATE OF COMMENCEMENT OF GENERAL ORDER No. _____

Provincial
Order No.)

I, ..., Provincial Commissioner for the Province of ..... do hereby order and direct that General Order No. 35 shall commence and become operative in the Province/Locality of ..... beginning as of 0001 hours on the ..... day of..... 1944.

Dated :

Signed :

.....
(Provincial Commissioner)

3576

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

ORDER AS TO THE SUSPENSION OF FASCIST OFFICIALS AND EMPLOYEES

1 PERSONS TO WHOM THIS ORDER APPLIES.
Officials and employees of the following bodies shall be subject to proceedings under this Order:-
a) Civil State administrations, even if autonomous
b) Local authorities and other public bodies and institutions
c) Special concerns operating under public authorities or semi-private and private concerns recognised by the State as controlling public utility undertakings or concerns having nation wide interests.

2 CATEGORIES OF PERSONS.
The following persons shall be suspended from service:-
a) Any person who has shown that he is unworthy of serving the State either by having participated actively in the political life of fascism or by having shown himself a consistent apologist of fascism and particularly if he has so acted when holding high office.
b) Any person who has obtained an appointment or promotion through favouritism of the party or of fascist officials of high rank.
c) Any person who has been guilty of fascist bias or corrupt practices.
d) Any person who has held the position of squadrista, or seniore squadrista, or centurione, or console or federale, or Cavaliere Littorio, or who has been an officer of the fascist militia.
e) Any person who after the 8th September 1943 moved to North Italy with or has pledged allegiance to or has in any way collaborated with the Republican fascist government.

3 APPOINTMENTS OF COMMISSIONS.
a) Not later than 3 days after the coming into operation of this Order in any locality the Provincial Commissioner shall appoint a Commission of Italian citizens of integrity and non fascist antecedents to carry out the provisions of this order within the locality and shall give public notice of the appointment of the Commission and the address of its office.
b) Each Commission shall consist of a President who shall be designated by the Provincial Commissioner and of such other members as the Provincial Commissioner may appoint. A Commission may sit in separate sections.
c) Any persons appointed to the Commission whether as President or member thereof may at any time be removed by the Provincial Commissioner.

4 NOTIFICATION OF ORDER.
a) Not later than 7 days after the coming into operation of this Order the Head of each administration and undertaking included in Article I of this Order and carrying on business in a locality to which this Order applies shall post at the place or places of business one or more copies of this Order and shall give notice to all officials and employees of that administration or undertaking employed in that locality that
i) this Order has come into operation in that locality, and
ii) the particular administration or undertaking is included in Article I of this Order. Provided that the omission by the head of such administration or undertaking to give such notice shall not afford a defence to a person charged with non-compliance with the provisions of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

c) Any person who has shown that he is unworthy of serving the State either by having participated actively in the political life of fascism or by having shown himself a consistent apologist of fascism and particularly if he has so acted when holding high office.
d) Any person who has obtained an appointment or promotion through favouritism of the party or of fascist officials of high rank.
e) Any person who has been guilty of fascist bias or corrupt practices.
f) Any person who has held the position of squadrista, or squadrista, or ante-marcia, or marcia su Roma, or Colonna Littorio, or who has been an officer of the fascist militia.
g) Any person who after the 8th September 1943 moved to North Italy with or has pledged allegiance to or has in any way collaborated with the Republican fascist government.

3 APPOINTMENTS OF COMMISSIONS.
a) Not later than 8 days after the coming into operation of this Order in any locality the Provincial Commissioner shall appoint a Commission of Italian citizens of integrity and non fascist antecedents to carry out the provisions of this order within the locality and shall give public notice of the appointment of the Commission and the address of its office.
b) Each Commission shall consist of a President who shall be designated by the Provincial Commissioner and of such other members as the Provincial Commissioner may appoint. A Commission may sit in separate sections.
c) Any persons appointed to the Commission whether as President or member thereof may at any time be removed by the Provincial Commissioner.

4 NOTIFICATION OF ORDER.
a) Not later than 7 days after the coming into operation of this Order the Head of each administration and undertaking included in Article I of this Order and carrying on business in a locality to which this Order applies shall post at the place or places of business one or more copies of this Order and shall give notice to all officials and employees of that administration or undertaking employed in that locality that
i) this Order has come into operation in that locality, and
ii) the particular administration or undertaking is included in Article I of this Order. Provided that the omission by the head of such administration or undertaking to give such notice shall not afford a defence to a person charged with noncompliance with the provisions of Article V of this Order.
b) Whenever this Order shall come into operation in any locality the Prefect shall cause a copy thereof to be posted in every commune of such locality.

3575

5 LODGEMENT OF SCHEDULE PERSONNEL.
a) All persons to whom this Order applies are divided into three categories as follows:-
1) Category Immediate, consisting of:
Civil Service Officials down to Grade VI
Officials and employees in the Head Office of any administration or undertaking who occupy positions as Directors, Managers, Works

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Managers, Technical Heads or Senior Technicians.
Officials and employees in a Branch Office of any administration or undertaking who occupy positions as Managers or Senior Technicians.

ii) Category Routine, consisting of:
Civil Service Officials of Grade VII to IX (incl).
Officials and employees employed in the Head Office of an Administration or undertaking who occupy positions as Assistant or Deputy Manager, or Assistant or Deputy Works Manager, Heads of Departments or Senior Foremen.
Officials and employees employed in the Branch office of any administration or undertaking who occupy positions as Deputy/Assistant Manager, or as Works Manager or Assistant Works Manager, or as Heads of Department or Senior Foremen.
Such persons being officials or employees of Grades X to XII inclusive who are employed under the Ministry of Education and are dependent from Provveditori agli Studi as may be ordered by or on behalf of the Regional Commissioner of the Allied Military Government to complete, sign and lodge scheda personali.

iii) Category Postponed, consisting of:
all other officials and employees.

b) Within 14 days from the date of the coming into operation of this Order each person to whom this order applies and who is a person included in Category Immediate or Category Routine as above defined shall complete sign and lodge with the head of his administration or undertaking a Scheda Personale in the prescribed form. The head of such administration or undertaking shall arrange the Schede Personale so received by him into the said two categories, and within 16 days from the coming into operation of this Order shall lodge the same so arranged with the office of the Commission together with a Scheda Personale duly completed and signed by himself.

c) Within 16 days from the date of the coming into operation of this Order the head of each administration or undertaking will sign and deposit with the Commission a list of all persons being officials or employees in his administration or undertaking who come within the said two categories and a certificate that a Scheda Personale has been completed and lodged in respect of each such official or employee or a statement to account for the absence thereof.

d) Persons to whom this Order applies who are included in category Postponed are not required to complete sign or lodge a Scheda Personale nor do they otherwise become liable to the terms of this Order without further order made by or on behalf of the Allied Military Government.

6 REVIEW OF SCHEDE PERSONALI.

The Commission shall thereupon review such Schede Personali together with such other evidence as may be brought before it and shall determine which persons it considers to be liable to suspension in accordance with the provisions of this Order and shall serve.

a) Upon each of such persons a notice of proposed suspension and
b) Upon the employer of each of such persons a copy of such notice.

7 OBJECTION TO NOTICES OF PROPOSED SUSPENSION.

Where a notice of proposed suspension is served on any person, such person may within 10 days lodge at the office of the Commission an objection thereto which shall be in writing and may be accompanied by such statement and documents as it is desired to bring before the Commission.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Trovvecitori agli Studi se may be ordered by or on behalf of the Regional Commissioner of the Allied Military Government to complete, sign and lodge schede personali.

iii) Category Postponed, consisting of:
all other official and employees.

b) Within 14 days from the date of the coming into operation of this Order each person to whom this Order applies and who is a person included in Category Immediate or Category Routine as above defined shall complete sign and lodge with the head of his administration or undertaking a Scheda Personale in the prescribed form. The head of such administration or undertaking shall arrange the Schede Personale so received by him into the said two categories, and within 16 days from the coming into operation of this Order shall lodge the same so arranged with the office of the Commission together with a Scheda Personale duly completed and signed by himself.

c) Within 16 days from the date of the coming into operation of this Order the head of each administration or undertaking will sign and deposit with the Commission a list of all persons being officials or employees in his administration or undertaking who come within the said two categories and a certificate that a Scheda Personale has been completed and lodged in respect of each such official or employee or a statement to account for the absence thereof.

d) Persons to whom this Order applies who are included in Category Postponed are not required to complete sign or lodge a Scheda Personale nor do they otherwise become liable to the terms of this Order without further order made by or on behalf of the Allied Military Government.

6 REVIEW OF SCHEDE PERSONALI.

The Commission shall thereupon review such Schede Personali together with such other evidence as may be brought before it and shall determine which persons it considers to be liable to suspension in accordance with the provisions of this Order and shall serve.

a) Upon each of such persons a notice of proposed suspension and
b) Upon the employer of each of such persons a copy of such notice.

7 OBJECTION TO NOTICES OF PROPOSED SUSPENSION.

Where a notice of proposed suspension is served on any person, such person may within 10 days lodge at the office of the Commission an objection thereto which shall be in writing and may be accompanied by such statement and documents as it is desired to bring before the Commission.

8 PROCEEDINGS ON OBJECTIONS.

a) The Commission shall consider the objection and shall, unless it is of opinion that the objection is frivolous, proceed to investigate and hear the objection in accordance with the rules provided therefore. At such hearing the person by whom the objection was lodged shall have the right to appear in person or by an advocate and to show cause why he should not be suspended.

b) At such proceeding the Commission shall take into account among other matters:-

i) That any person who has after the 8th September 1943 distinguished himself in the struggle against the Germans may be excused from suspension, and

ii) that any person mentioned in Article II (a) hereof may be excused from suspension if he has not in fact been guilty of any fascist partisanship or improper conduct.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

GENERAL ORDER No 35

AS

to the

SUSPENSION

OF

FASCIST OFFICIALS AND EMPLOYEES

WHEREAS it is the policy of the Allied Military Government that persons who were fascists and occupied prominent or representative positions during the fascist regime or have since 8th Sep 43 collaborated with the Republican Fascist Government shall be removed from office

AND WHEREAS the Italian Government has undertaken such removal and has enacted DLL No 159 of 27 July 44 and further implementing decrees for that purpose

AND WHEREAS it is the intention of the Allied Military Government that without prejudice to the operation of the said decrees the suspension from office of all persons affected shall become effective forthwith.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

to the

SUSPENSION

OF

FASCIST OFFICIALS AND EMPLOYEES

WHEREAS it is the policy of the Allied Military Government that persons who were fascists and occupied prominent or representative positions during the fascist regime or have since 8th Sep 43 collaborated with the Republican Fascist Government shall be removed from office

AND WHEREAS the Italian Government has undertaken such removal and has enacted LLL No 159 of 27 July 44 and further implementing decrees for that purpose

AND WHEREAS it is the intention of the Allied Military Government that without prejudice to the operation of the said decrees the suspension from office of all persons effected shall become effective forthwith.

A Sec 26 Nov 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

9 DECISIONS OF COMMISSION.

a) At the expiration of 10 days from the service of a notice of proposed suspension the Commission shall in every case in which no objection has been lodged make a suspension order against the person named in the notice.

b) In every case in which an objection has been lodged the Commission shall after the consideration and where necessary the hearing of the objection either

i) sustain the objection and order that the notice of proposed suspension be cancelled, or

ii) dismiss the objection and make a suspension order against the person by whom the objection was lodged.

Copies of the order will in every case be served upon the person in respect of whom the order is made and on his employer.

10 EFFECT OF A SUSPENSION ORDER

a) A suspension order made against any person suspends that person from the date of the order from any office or employment with any administration or undertaking mentioned in Article 1 of this order.

b) NO person who has been suspended as the result of a suspension order may subject to Article 12 of this Order be employed or re-employed thereafter by the same or by any other administration or undertaking included in Article 1 of this Order without further order of the Commission.

11 SALARY OF PERSONS SUSPENDED.

Any person against whom a suspension order is made shall during the period of his suspension receive for his support his basic salary without any further allowance.

12 NO APPEAL FROM DECISIONS OF COMMISSIONS.

a) NO act notice or order done, issued or made by a Commission in pursuance or in consequence of this Order shall be open to appeal and all such acts notices and orders shall be final and binding unless and until a Commission appointed under ~~ILL~~ 159 for the purging of the administrations shall otherwise direct.

b) Nothing in this order and no act decision notice or order done taken issued or made in pursuance or consequence thereof may be used to influence, prejudice, limit or in any way bind the conduct of any Commission set up under ~~ILL~~ 159 in the consideration of the cases heard by that Commission.

13 MISCELLANEOUS PROVISIONS.

a) At the hearing of an objection the Commission shall:

i) have power to administer oaths

ii) exercise the powers conferred on a Court of law by Articles 338, 342 and 343 of the Italian Code of Penal Procedure to the extent necessary for the purpose of this Order.

iii) have power to make such rules and orders and to all such acts as shall be necessary for the purpose of this Order.

b) NO stamp duty of any kind shall be payable upon any Schede Personale, objection notice, order or other document used or required for the purposes of this Order.

14 OFFENCES.

Any person who

a) being required under the provisions of this Order to complete, sign, and lodge a Schede Personale fails either to complete or to sign or to lodge such Schede Personale;

b) in any Schede Personale, objection or other document makes any false statement

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

of this Order from any office or employment with any Administration or undertaking mentioned in Article 1 of this Order.

b) NO person who has been suspended as the result of a suspension order may subject to Article 12 of this Order be employed or re-employed thereafter by the same or by any other Administration or undertaking included in Article 1 of this Order without further order of the Commission.

11 SALARY OF PERSONS SUSPENDED.

Any person against whom a suspension order is made shall during the period of his suspension receive for his support his basic salary without any further allowance.

12 NO APPEAL FROM DECISIONS OF COMMISSIONS.

a) NO act notice or order done, issued or made by a Commission in pursuance or in consequence of this Order shall be open to Appeal and all such acts notices and orders shall be final and binding unless and until a Commission appointed under ALL 159 for the purging of the administrations shall otherwise direct.

b) Nothing in this Order and no act decision notice or order done taken issued or made in pursuance or consequence thereof may be used to influence, prejudice, limit or in any way bind the conduct of any Commission set up under ALL 159 in the consideration of the case heard by that Commission.

13 MISCELLANEOUS PROVISIONS.

a) At the hearing of an objection the Commission shall:

i) have power to administer oathe

ii) exercise the powers conferred on a Court of law by Articles 330, 342 and 343 of the Italian Code of Penal Procedure to the extent necessary for the purpose of this order.

iii) have power to make such rules and orders and do all such acts as shall be necessary for the purpose of this Order.

b) NO stamp duty of any kind shall be payable upon any Scheda Personale, objection notice, order or other document used or required for the purposes of this Order.

14 OFFENCES.

Any person who

a) being required under the provisions of this Order to complete, sign, and lodge a Scheda Personale fails either to complete or to sign or to lodge such Scheda Personale;

b) in any Scheda Personale, objection or other document makes any false statement knowing the same to be false;

c) Gives false evidence before a Commission;

d) offers, seeks, gives or receives a bribe in connection with any matter covered by this Order

3574

shall be guilty of an offence and upon conviction by an Allied Military Court may be punished by imprisonment or fine or both as such Court may determine.

15 SAVING OF THE POWERS OF THE ALLIED MILITARY GOVERNMENT

Nothing in this Order shall derogate from or affect the powers of the Allied Military Government in this territory and those powers may at all time be exercised as if this Order had not been made.

16 EXTENT OF ORDER AND EFFECTIVE DATE.

This Order shall come into operation in a Province or part thereof within the Military Government Territory on the date fixed therefor in a separate order of the Provincial Commissioner of such Province.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF
AFO 394

ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS PURSUANT TO GENERAL ORDER No. 35.

1. While many fascists who occupied prominent positions during the fascist regime have been removed, many others may be still remaining in positions described in General Order No. 35. That Order sets out the plan for suspending the remaining persons of this general category. However, that Order in no way prevents the suspension or dismissal of any person by a member of the Allied Military Government as heretofore.

2. The General Order is to be administered by separate commissions composed of Italians, who will be appointed by Provincial Commissioners. They will be chosen primarily on the ground that they are clear of all fascist taint, and they will also be men of good character, standing and ability. They need not be residents of the locality for which the particular Commission is appointed.

3. Each Commission will require an adequate staff and the Provincial Commissioner must see that an adequate but not excessive staff is secured. The members of the staff must be free of fascist taint.

4. The salaries of members of a Commission and their staff shall unless otherwise ordered by the Allied Military Government be paid out of the funds of the Prefettura and shall be as follows :-

The President of each Commission shall be paid the salary with allowances of an Italian judicial official of the 4th grade.

Other members of each Commission shall be paid the salary with allowances of an Italialian judicial official of 5th grade.

Members of Staffs shall be paid a salary with allowances not exceeding that of an employee of the Italian Government performing comparable work.

5. A Commission, if it thinks fit, may sit in separate sections and each of such sections will have powers of the Commission itself. The President of a Commission will, if so ordered by the Regional Commissioner, allot one or more of such sections to the investigation of officials or employees employed by any particular Ministry or administration or undertaking and especially officials or employees of the Ministry of Education. The President of each Commission will appoint one member of the Commission to be Deputy President and one or more members as Vice President. The Deputy President shall preside over the Commission in the absence of the President and the Deputy President or a Vice-President shall preside over a separate section. The appointment of a Deputy President and Vice-President shall be subject to the approval of the Provincial Commissioner. Any vacancy occurring will be filled, if necessary, in the same manner as the original appointments.

6. Normally the Commission or a Section thereof should sit as a body of not more than 5 nor less than 3.

7. The absence of a member of the Commission from any sitting shall not invalidate the proceedings of the Commission provided that the number sitting is not reduced below 3.

3573

order shall be in private. The

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

primarily on the ground that they are clear of [illegible] be men of good character, standing and ability. They need not be residents of the locality for which the particular Commission is appointed.

3. Each Commission will require an adequate staff and the Provincial Commissioner must see that an adequate but not excessive staff is secured. The members of the staff must be free of fascist taint.

4. The salaries of members of a Commission and their staff shall unless otherwise ordered by the Allied Military Government be paid out of the funds of the Prefettura and shall be as follows :-

The President of each Commission shall be paid the salary with allowances of an Italian judicial official of the 4th grade.

Other members of each Commission shall be paid the salary with allowances of an Italialian judicial official of 5th grade.

Members of Staffs shall be paid a salary with allowances not exceeding that of an employee of the Italian Government performing comparable work.

5. A Commission, if it thinks fit, may sit in separate sections and each of such sections will have powers of the Commission itself. The President of a Commission will, if so ordered by the Regional Commissioner, allot one or more of such sections to the investigation of officials or employees employed by any particular Ministry or administration or undertaking and especially officials or employees of the Ministry of Education. The President of each Commission will appoint one member of the Commission to be Deputy President and one or more members as Vice President. The Deputy President shall preside over the Commission in the absence of the President and the Deputy President or a Vice-President shall preside over a separate section. The appointment of a Deputy President and Vice-President shall be subject to the approval of the Provincial Commissioner. Any vacancy occurring will be filled, if necessary, in the same manner as the original appointments.

6. Normally the Commission or a Section thereof should sit as a body of not more than 5 nor less than 3.

7. The absence of a member of the Commission from any sitting shall not invalidate the proceedings of the Commission provided that the number sitting is not reduced below 3.

8. Procedure under Article VI of the General Order shall be in private. The Commissions will base its decision in each case on a fair review of the facts appearing from the Scheda Personale and from other evidence in the possession of the Commission.

3573

9. In every case in which the Commission decides that a Notice of proposed suspension shall be served, the Commission shall decide and shall state in the notice the grounds of such proposed suspension.

These grounds shall be stated in sufficient detail to enable the person affected to prepare his objection thereto.

10. Unless otherwise directed by the Provincial Commissioner or some other officer delegated by him, every hearing of an objection by a Commission shall be open to the public.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

11. On the hearing of an objection both oral and documentary evidence shall be admitted save that the Commission shall never at any time or at any stage of any proceedings under the General Order receive in evidence or take cognizance of anonymous communications.

Where the person objecting wishes to give evidence in person he shall be permitted to do so, and he and the Commission may call such other relevant evidence as they think fit.

All questions to the person lodging the objection and to other witnesses giving evidence before the Commission will be put only through the President of the Commission or Section.

12. The Commission will NOT appoint any person to carry out functions analogous to a "Pubblico Ministero".

13. Any person may denounce another to whom the General Order applies. The denunciation must be in writing and sworn to before it can can be received by the Commission. Hearing on a denunciation shall be had as in any other case.

14. If a person has previously been dismissed or suspended from employment in an administration or undertaking by the Allied Military Government on the sole ground that he had fascist connections, such person may lodge at the office of the Commission appointed for the locality a Scheda Personale duly completed and signed by him. With the approval of the Provincial Commissioner, the Commission may proceed with the case by hearing on the papers filed by such person as on an objection. In the event of the Commission finding that he is in fact not objectionable as a fascist and would not have been suspended on such grounds alone if he had still been employed at the time of the commencement of the General Order, the Commission may, with the consent of the Provincial Commissioner, order that he be restored to the position originally held by him or to such other position for which he may have applied or may later apply, and with the consent of the Provincial Commissioner may order that he be paid the whole or some part of such salary as he would have been entitled to receive had he remained in office.

15. If a person lodging a Scheda Personale under the requirements of the General Order has been appointed to a position by Allied Military Government the particular Commission shall not proceed with the case or enter an order of suspension of such person without the consent of the appropriate Provincial Commissioner.

16. As to persons included in categories Immediate and Routine, the General Order applies without distinction of grade, rank or salary. Nevertheless Commissions will initially concentrate on officials and employees occupying the more important positions in those categories.

In reviewing Schede Personali, serving notices of proposed suspensions, hearing objections thereto, and making orders thereon Commissions will, save in exceptional cases, complete all proceedings in respect of persons in category Immediate before commencing proceedings in respect of persons in category Routine.

17. If a suspension order is made against a person whom the Provincial Commissioner considers to be engaged in essential work and to be irreplaceable, the Provincial Commissioner may require the Commission to order the reinstatement of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

analogous to a "Pubblico Ministero".

13. Any person may denounce another to whom the General Order applies. The denunciation must be in writing and sworn to before it can can be received by the Commission. Hearing on a denunciation shall be had as in any other case.

14. If a person has previously been dismissed or suspended from employment in an administration or undertaking by the Allied Military Government on the sole ground that he had fascist connections, such person may lodge at the office of the Commission appointed for the locality a Scheda Personale duly completed and signed by him. With the approval of the Provincial Commissioner, the Commission may proceed with the case by hearing on the papers filed by such person as on an objection. In the event of the Commission finding that he is in fact not objectionable as a fascist and would not have been suspended on such grounds alone if he had still been employed at the time of the commencement of the General Order, the Commission may, with the consent of the Provincial Commissioner, order that he be restored to the position originally held by him or to such other position for which he may have applied or may later apply, and with the consent of the Provincial Commissioner may order that he be paid the whole or some part of such salary as he would have been entitled to receive had he remained in office.

15. If a person lodging a Scheda Personale under the requirements of the General Order has been appointed to a position by Allied Military Government the particular Commission shall not proceed with the case or enter an order of suspension of such person without the consent of the appropriate Provincial Commissioner.

16. As to persons included in categories Immediate and Routine, the General Order applies without distinction of grade, rank or salary. Nevertheless Commissions will initially concentrate on officials and employees occupying the more important positions in those categories.

In reviewing Schede Personali, serving notices of proposed suspensions, hearing objections thereto, and making orders thereon Commissions will, save in exceptional cases, complete all proceedings in respect of persons in category Immediate before commencing proceedings in respect of persons in category Routine.

17. If a suspension order is made against a person whom the Provincial Commissioner considers to be engaged in essential work and to be irreplaceable, the Provincial Commissioner may require the Commission to order the reinstatement of such employee until a suitable replacement is obtained.

18. The Commission shall have power, from time to time and at any time,

a. to make rules, for the conduct of its proceedings provided they are not inconsistent with the General Order or these instructions.

b. to amend or revoke such rules, and to make rules in place thereof; and

c. to publish such rules as for the time being are in force, the contents of which shall be available for inspection by the public.

All such rules or amendments shall be subject to the approval of the Provincial Commissioner.

19. While certain specific times are prescribed in the General Order for things to be done, a Commission has the right to extend the time whenever in its

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785615

judgment it is necessary to do so. However, such extensions of time should not be given as a regular course as it is highly important that this work should proceed as rapidly as possible.

20. Each Commission must keep full and accurate records and shall keep all "Schede Personali", objections, denunciations, notices, statements and documents lodged at its office and copies of all notices and orders served and made by it in such manner that they can easily be found, and shall dispose of all such records in such manner as the Provincial Commissioner shall direct. All such records shall at all times be open for the inspection of the Provincial Commissioner.

21. Copies of forms required for the full purposes of the General Order are attached and will be used by all Commissions without substantial change.

a. SCHEDA PERSONALE

b. NOTICE OF PROPOSED SUSPENSION

c. NOTICE OF HEARING

d. SUSPENSION ORDER

e. ORDER SUSTAINING OBJECTION

f. CERTIFICATE OF SERVICE.

For the Supreme Allied Commander and Military Governor:

ELLERY W. STONE,
Commodore, USNR,
Chief Civil Affairs Officer.

November 1944.

3572

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

FORM No.35 (5)

COMMISSION FOR EPURATION,_____

SCHEDA PERSONALE
(To be completed personally by the party concerned in accordance with provisions of General Order No.).

1. Surname .....Name.....Paternity.....
Maternity..... Place and date of birth .....
.....Place of residence.....
Profession .....Present condition .....

2. Date and place of entering the fascist party.....
Sansepolcrista?..... Squadrista?..... Fascista? Ante Marcia?.....
Marcia su Roma?..... Sciarpa Littoria?.....

3. Have you been a member of the Fascist Government?..... of the Grand Fascist Council?..... of the special Tribunali for the defense of the State?.....

4. Have you been a member of the Accademia d'Italia and in what status?.....
.....

5. Have you been President, Vice President or Managing Secretary of any corporation, confederation, federation, or syndicate union ?.....

6. Have you been National Secretary or Vice Secretary, a member of the National Directory, or a national inspector of the fascist party ?.....

7. If you have been a member of the Senate of the Kingdom give the date of your appointment to Senator and the date on which you took the oath, setting out in full your functions, duties, or public offices administrative or commercial.....
.....

8. Have you been a fascist deputy or a national counsellor and for what legislature or period ?.....

9. Have you been federal secretary or a vice secretary, administrative, federal vice secretary, a member of the federal directory or federal inspector or zone inspector, a "fiduciario" of the sectional fascist group in the Capital of a province (when, where and for how long)?.....
.....

10. Have you occupied any of the following positions in the fascist party?
a. A position of authority in the GIL ?.....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

.....Place of residence.....

Profession .....Present condition .....

2. Date and place of entering the fascist party.....

Sansepolcrista?..... Squadrista?..... Fascista? Ante Marcia?.....

Marcia su Roma?..... Scuola Littoria?.....

3. Have you been a member of the Fascist Government?..... of the Grand Fascist Council?..... of the special Tribunali for the defense of the State?.....

4. Have you been a member of the Accademia d'Italia and in what status?.....

5. Have you been President, Vice President or Managing Secretary of any corporation, confederation, federation, or syndicate union ?.....

6. Have you been National Secretary or Vice Secretary, a member of the National Directory, or a national inspector of the fascist party ?.....

7. If you have been a member of the Senate of the Kingdom give the date of your appointment to Senator and the date on which you took the oath, setting out in full your functions, duties, or public offices administrative or commercial.....

8. Have you been a fascist deputy or a national counsellor and for what legislature or period ?.....

9. Have you been federal secretary or a vice secretary, administrative, federal vice secretary, a member of the federal directory or federal inspector or zone inspector, a "fiduciario" of the sectional fascist group in the Capital of a province (when, where and for how long)?.....

10. Have you occupied any of the following positions in the fascist party?
   a. A position of authority in the GIL ?.....
   b. A position of authority in the GUF ?.....
   c. Any other office in the Party ?.....

11. Have you been President, vice president or Rector (Governor) of a Province (when, where and for how long) ?..... 3571

12. Have you been Podesta', vice-Podesta', Consultore, Commissario by royal appointment or by appointment by Prefetto, of any Capital of a Province ?
(when, where and for how long)?.....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

13. Have you been President or a member of the Central Court or of the federal commission for Fascist party discipline (when, where and for how long)?....
.....

14. Have you been Podesta', Commissario by royal appointment or by appointment of the Prefect, of any commune with a population of more than 50,000 inhabitants (according to the last census)?.....

15. Have you been a fascist political secretary (when, where and for how long)?
.....

16. Have you been Provincial fiduciaria of women fascists (when, where and for how long)?.....

17. Set out below any other offices national, provincial, or communal, governmental, or para-statal held by you since 1921.....
.....
.....
.....
.....

18. Have you been a director or chief editor of any political periodicals or daily papers? (which ones, where and when)?.....
.....
.....
.....

19. Have you been a professional journalist, political writer and what has been your journalistic activity since 3rd January 1925 ?.....
.....
.....
.....

20. Have you ever made a radio political broadcast? .....

21. Set out your chief sources of income during the fascist regime.
.....
.....
.....
.....

22. Have you done military service ?.....
a. In what arm ?.....
b. When?.....
c. What was your last rank?.....
d. Where did you do your service?.....
e. Were you a volunteer in the Spanish Civil War ? .....
f. Were you a volunteer in the East African Campaign?.....
North African Campaign?..... Russian Campaign ?.....
g. Have you enjoyed any exemption from military service?.....
For what reasons ?.....

23. Have you been a member of the permanent

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

.....

17. Set out below any other offices national, provincial, or communal, governmental, or para-statal held by you since 1921.....
.....
.....
.....
.....

18. Have you been a director or chief editor of any political periodicals or daily papers? (which ones, where and when)?.....
.....
.....
.....

19. Have you been a professional journalist, political writer and what has been your journalistic activity since 3rd January 1925 ?.....
.....
.....
.....

20. Have you ever made a radio political broadcast? .....

21. Set out your chief sources of income during the fascist regime.
.....
.....
.....

22. Have you done military service ?.....
a. In what arm ?.....
b. Where?.....
c. What was your last rank?.....
d. Where did you do your service?.....
e. Were you a volunteer in the Spanish Civil War ? .....
f. Were you a volunteer in the East African Campaign?.....
North African Campaign?..... Russian Campaign ?.....
f. Have you enjoyed any exemption from military service?.....
For what reasons ?.....

23. Have you been a member of the permanent service of the fascist militia and in what branch and for how long ? .....

24. Have you received any German decoration of honor and what was the circumstance for which you were decorated?.....
.....Date.....

25. Where were you and how were you employed on 8 September 1943?.....
.....

26. Where have you been and how have you been employed since 8 September 1943?.
.....

I declare that all that I have stated above is the truth

Date .....
Signature of person making declaration.....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Form No. 35(b)

COMMISSION FOR EPURATION .....

NOTICE OF PROPOSED SUSPENSION

TO .....
(Name)

.....
(Address)

1. TAKE NOTICE that the Commission for Epuration has under consideration the PROPOSAL that you be SUSPENDED from the office or employment which you now hold with .....
(name of employing administration or undertaking)

2. AND FURTHER TAKE NOTICE that the grounds upon which the Commission is considering this proposal are :-

3. AND FURTHER TAKE NOTICE that you have the right within 10 days of the service upon you of this notice to put forward an objection in writing which should state the reasons why you consider that such proposal should not be put into effect. You may attach to your objection any documents you wish.

4. AND FURTHER TAKE NOTICE that unless you put forward such objection within such time and lodge the same with this office at .....
....., this Commission will proceed forthwith to make against you an order suspending you from your said office or employment.

Date :

Signed :

(Secretary of the Commission)

Copy to: _____
(employing administration or undertaking)

_____
(address)

3570

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Form No. 35 o

COMMISSION FOR THE REPATRIATION .....

NOTICE OF HEARING

TO .....
(name)

.....
(address)

1. You are hereby notified that the hearing of your case will take place at the office of the Commission, Via .....
on the ..... day of ..... 1944 at ..... hours.

2. You are at liberty to appear at the said hearing with or without an attorney and to be heard by the Commission. At the said hearing you may call such witnesses and produce such documents as are relevant to the case as you may desire.

3. In default of appearance by you, the Commission will proceed to consider your objection in your absence.

Date : .....

Signed.....

.....
(Secretary of the Commission)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Form No. 35 d

COMMISSION FOR EPURATION FOR .....

SUSPENSION ORDER

TO .....
(person suspended)

of .....
(private address)

1. TAKE NOTICE that with effect from the date of this Order you are SUSPENDED from your office or employment as .....
(state nature of
..... with or under .....
employment) (state name of employing administration or
undertaking)

2. The reasons for making this order are that .....

Dated the _____ day of _____ 194__.

.....
President of the Commission

3569

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

of .....
(private address)

1. TAKE NOTICE that with effect from the date of this Order you are SUSPENDED from your office or employment as ..... (state nature of ..... with or under ..... (state name of employing administration or employment) ..... undertaking)

2. The reasons for making this order are that .....
.....
.....
.....
.....
.....

Dated the _____ day of _____ 194__.

.....3569
President of the Commission

Copy to ....
(employing administration or undertaking)

.....
(address)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

FORM No. 35(e)

COMMISSION FOR EPURATION .....

ORDER SUSTAINING OBJECTION

The Commission for the Epuration above mentioned.....

having considered the objection entered by .....
(objector)

O R D E R S

that the notice of proposed suspension served against him and

dated ..... shall be cancelled and

that no action shall be taken in respect of the office or employment

held by the said ....
(name) (address)

With or under _____
(state name of employing administration or undertaking)

Date :

Signed:

.....
(President of the Commission)

Copy to: _____
(employing administrationor undertaking)

_____
(address)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Form No. 35 f

COMMISSION FOR EPURATION FOR .....

Certificate of Service.

I, ...
(name)

of .....
(address)

hereby declare

(1) that on the ___ day of _____ 194__ I did serve

a Notice of Proposed Suspension
a Notice of Hearing
a Suspension Order
an Order sustaining objection

} of which a copy is attached

hereto on .....
(Name of person affected)

of .....

by (handing it to him personally
(leaving it at .....

and

(ii) that on the ____ day of _____ 194 I did also serve a copy

of the same document on .....
(employing administration or undertaking)

by (handing it to .....
(leaving it at .....

Dated the _____ day of _____ 194.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

of .....
(address)

hereby declare

(1) that on the ___ day of _____ 194__ I did serve

a (Notice of Proposed Suspension)
a (Notice of Hearing) of which a copy is attached
a Suspension Order
an Order sustaining objection)

hereto on .....
(Name of person affected)

of .....

by (handing it to him personally
(leaving it at .....

and

(ii) that on the ___ day of _____ 1944 I did also serve a copy

of the same document on .....
(employing administration or undertaking)

by (handing it to .....
(leaving it at .....

Dated the _____ day of _____ 1944.

3568

.....
(signature of servor)

.....
Office held by servor: employee of
Commission : RR CC etc)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

DF/2B/CA

Tel: 489081
Ext 469

SUBJECT: Defascism.

27 Nov 44.

(12)

TO: RC Toscanna Region,
RC Lazio-Umbria Region,
RC Abruzzi-Marche Region,
RC Piemonte Region
SCAO 5 Army
RC Liguria Region,
RC Lombardia Region,
RC Venezia Region,
RC Emilia Region,
SCAO 8 Army.

1 (Much difficulty has been occasioned in some provinces in the matter of epuration of officials through an improper understanding of the relative responsibilities and procedures of AMG and Italian Government officials. This Memo is intended to clarify the position.)

2 On first entry into a territory, AMG officers will put Exec Memo 67 into operation and in doing so it is important that lists A and B should be used together, that is to say that an official in list A should only be suspended if he is also within a description in list B and vice versa. AMG officers will be careful to refrain from a wholesale sacking of officials for administrative chaos would only result. They must only worry about major offices as appearing in list A and neglect the fascist character of minor officials.

3 Thereafter in AMG territory two phases may be distinguished.
a) Where there is no immediate probability of DLL 159 being implemented.
b) Where conditions have been so far restored that DLL 159 can be implemented.
In no case will AMG set up methods of epuration except as described in this Memo. See 319/167/CA of 4 Aug 44.

4 In the former case defascism by AMG under General Order 35 (which will shortly be circulated) may be authorised by HQ AC.

5 Where DLL 159 is in force (*) the responsibility is that of the Italian Government working through the machinery set up by that decree. This is that the cases of :
a) Government servants and employees of concerns of national importance though they may work in the provinces will be dealt with by Epuration Commissions sitting in Rome. The AMG bodies responsible for ensuring the efficient working of these Commissions are the appropriate Sub-Comms of this HQ.
AMG officers in the field therefore can only influence the actual process of defascising through the Sub-Comms concerned which they must keep informed on local conditions and requirements.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

RC Abruzzi-Marche Region.
HC Piemonte Region
SCAO 5 Army

RC Venezie Region,
RC Emilia Region.
SCAO 8 Army.

1 (Much difficulty has been occasioned in some provinces in the matter of epuration of officials through an improper understanding of the relative responsibilities and procedures of AMG and Italian Government officials. This Memo is intended to clarify the position.)

2 On first entry into a territory, AMG officers will put Exec Memo 67 into operation and in doing so it is important that lists A and B should be used together, that is to say that an official in list A should only be suspended if he is also within a description in list B and vice versa. AMG officers will be careful to refrain from a wholesale sacking of officials for administrative chaos would only result. They must only worry about major offices as appearing in list A and neglect the fascist character of minor officials.

3 Thereafter in AMG territory two phases may be distinguished.
a) Where there is no immediate probability of DLL 159 being implemented.
b) Where conditions have been so far restored that DLL 159 can be implemented.
In no case will AMG set up methods of epuration except as described in this Memo. See 313/167/CA of 4 Aug 44.

4 In the former case defascism by AMG under General Order 35 (which will shortly be circulated) may be authorised by HQ AC.

5 Where DLL 159 is in force (*) the responsibility is that of the Italian Government working through the machinery set up by that decree. This is that the cases of :
e) Government servants and employees of concerns of national importance though they may work in the provinces will be dealt with by Epuration Commissions sitting in Rome. The AC bodies responsible for ensuring the efficient working of these Commissions are the appropriate Sub-Comsns of this HQ.
AMG officers in the field therefore can only influence the actual process of defascising through the Sub-Comsns concerned which they must keep informed on local conditions and requirements.

3567

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Though they have no direct local responsibility for defascisising these classes of employees this does not mean that they cannot, for good reasons, suspend persons (including fascists) but it does mean that they will not occupy themselves with any general removal of fascists from office.

b) Employees of entirely local concerns such as the ECA, Hospitals and local public utility undertakings will be dealt with by Provincial Epuration Commissions appointed by the central Govt. but sitting locally. The AC officers responsible for seeing that these Commissions work efficiently and rapidly is the RC through his appropriate PCs.. He is also responsible for keeping HQ AC informed on local conditions and progress.

HQ AC will be his channel of communication for any representations he may wish to make with regard to the appointment of personnel of Provincial Commissions.

6 6 It must be realised that where AMG officers act they will only suspend. Dismissal will in all cases by dealt with by the Italian Government under DLL 159.

7 Though the responsibility for dismissal is that of the Italian Govt, AMG officers have an over-riding duty to see that essential services are not disorganised either by wholesale dismissals or by dismissals of key employees, where no substitute is available. This does not mean that every proposal of the Commission requires prior approval by an AMG officer but the AMG officers must arrange to be kept in the picture and be prepared to interfere if disorganisation is seriously threatened.

BY COMMAND OF THE CHIEF COMMISSIONER

for G.R. UPJOHN, Brig.
VP GA Sec,
DCOS AC

Copy to: RCs, Sardegna, Sicilia and Southern Regions.

DISTRIBUTION: Region HQ (4) Provinces (2)

* This decree has been implemented as follows.

In Regions :	In the Provinces of:
Lazio-Umbria	Terni, Perugia, Ascoli;
Abruzzi-Marche	Macerata, Ancona, Pesaro;
Toscana	Grosseto, Siena, Abruzzo, Livorno, Pisa, Florence, Lucca, Pistoia;
Southern	Napoli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

DF/ZB/CA

Tel: 489081
Ext 469

27 Nov 44.

(12)
Copy

SUBJECT: Defascism.

TO: RC Toscanna Region,
RC Lazio-Umbria Region,
RC Abruzzi-Marche Region,
RC Piemonte Region
SCAO 5 Army

RC Liguria Region,
RC Lombardia Region,
RC Venezia Region,
RC Emilia Region.
SCAO 8 Army.

1 Much difficulty has been occasioned in some provinces in the matter of epuration of officials through an improper understanding of the relative responsibilities and procedures of AMG and Italian Government officials. This Memo is intended to clarify the position.

2 On first entry into a territory, AMG officers will put Exec Memo 67 into operation and in doing so it is important that lists A and B should be used together, that is to say that an official in list A should only be suspended if he is also within a description in list B and vice versa. AMG officers will be careful to refrain from a wholesale sacking of officials for administrative chaos would only result. They must only worry about major offices as appearing in list A and neglect the fascist character of minor officials.

3 Thereafter in AMG territory two phases may be distinguished.
a) Where there is no immediate probability of DLL 159 being implemented.
b) Where conditions have been so far restored that DLL 159 can be implemented.
In no case will AMG set up methods of epuration except as described in this Memo. See 313/167/0A of 4 Aug 44.

4 In the former case defascism by AMG under General Order 35 (which will shortly be circulated) may be authorised by HQ SC.

5 Where DLL 159 is in force (*) the responsibility is that of the Italian Government working through the machinery set up by that decree. This is that the cases of :
a) Government servants and employees of concerns of national importance though they may work in the provinces will be dealt with by Epuration Commissions sitting in Rome. The AC bodies responsible for ensuring the efficient working of these Commissions are the appropriate Sub-Comms of this HQ.
AMG officers in the field therefore can only influence the actual

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

RC Lazio-Umbria Region.
RC Abruzzi-Marche Region.
RC Piemonte Region
SCAO 5 Army

RC Lombardia Region.
RC Venezia Region.
RC Emilia Region.
SCAO 8 Army.

1 Much difficulty has been occasioned in some provinces in the matter of epuration of officials through an improper understanding of the relative responsibilities and procedures of AMG and Italian Government officials. This Memo is intended to clarify the position.

2 On first entry into a territory, AMG officers will put Exec Memo 67 into operation and in doing so it is important that lists A and B should be used together, that is to say that an official in list A should only be suspended if he is also within a description in list B and vice versa. AMG officers will be careful to refrain from a wholesale sacking of officials for administrative chaos would only result. They must only worry about major offices as appearing in list A and neglect the fascist character of minor officials.

3 Thereafter in AMG territory two phases may be distinguished.
a) Where there is no immediate probability of DLL 159 being implemented.
b) Where conditions have been so far restored that DLL 159 can be implemented.
In no case will AMG set up methods of epuration except as described in this Memo. See 313/167/CA of 4 Aug 44.

4 In the former case defascism by AMG under General Order 35 (which will shortly be circulated) may be authorised by HQ SC.

5 Where DLL 159 is in force (*) the responsibility is that of the Italian Government working through the machinery set up by that decree. This is that the cases of :
a) Government servants and employees of concerns of national importance though they may work in the provinces will be dealt with by Epuration Commissions sitting in Rome. The AC bodies responsible for ensuring the efficient working of these Commissions are the appropriate Sub-Comms of this HQ.
AMG officers in the field therefore can only influence the actual process of defascising through the Sub-Comms concerned which they must keep informed on local conditions and requirements.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Though they have no direct local responsibility for defascising these classes of employees this does not mean that they cannot, for good reasons, suspend persons (including fascists) but it does mean that they will not occupy themselves with any general removal of fascists from office.

b) Employees of entirely local concerns such as the ECA, Hospitals and local public utility undertakings will be dealt with by Provincial Epuration Commissions appointed by the central Govt, but sitting locally. The AC officers responsible for seeing that these Commissions work efficiently and rapidly is the RC through his appropriate POs..
He is also responsible for keeping HQ AC informed on local conditions and progress.
HQ AC will be his channel of communication for any representations he may wish to make with regard to the appointment of personnel of Provincial Commissions.

6 6 It must be realised that where AMG officers act they will only suspend. Dismissal will in all cases by dealt with by the Italian Government under DLL 159.

7 Though the responsibility for dismissal is that of the Italian Govt, AMG officers have an over-riding duty to see that essential services are not disorganised either by wholesale dismissals or by dismissals of key employees, where no substitute is available. This does not mean that every proposal of the Commission requires prior approval by an AMG officer but the AMG officers must arrange to be kept in the picture and be prepared to interfere if disorganisation is seriously threatened.

BY COMMAND OF THE CHIEF COMMISSIONER

for C.R. UPJOHN, Brig.
VP Cl Sec,
DCOS AC

Copy to: RCs, Sardegna, Sicilia and Southern Regions.

DISTRIBUTION: Region HQs (4) Provinces (2)

* This decree has been implemented as follows:

In Regions :	In the Provinces of:
Lazio-Umbria	Terni, Perugia, Ascoli;
Abruzzi-Marche	Macerata, Ancona, Pesaro;
Toscana	Grosseto, Siena, Arezzo, Livorno, Pisa, Florence, Lucca, Pistoia;
Southern	Napoli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

285

DLL 253 OF 23 OCT 44

285

41

B

RULES OF PROCEDURE

for

EPLRATION

under

Part II of DLL 139

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

RULES OF PROCEDURE

for

EXPIRATION

under

Part II of DNL 139

C. Sec 21 Nov 44

3565

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

LLL 285 of 23 Oct 44

RULES OF PROCEDURE

for epuration proceedings under Part II of LLL 159

The Italian version of this decree is the only authoritative text. The version below is not a literal translation; its object is to inform officers conveniently of the provisions contained in the decree.

Officers are referred to the Italian text for all points of detail or matters of procedure or dispute. The brackets indicate additions to the original text made to clarify the meaning.

Preparation for trial and trial	Arts. 1- 8,11,25
Appeals and Execution of sentence	" 9-12,26,29
Provincial Proceedings	" 13-17
Professions Arts and Trades	" 18-24
Miscellaneous	" 25-30

INITIATION AND PREPARATION OF PROCEEDINGS

1 Except as provided in Art 2 hereof proceedings for epuration under Pt II of LLL 159 shall be initiated by the High Commissioner for Sefascism (HC).

2 The Bodies referred to in Art 11 of LLL 159 shall send to the HC a list of their employees within the provisions of Arts 14 and 17 of that decree and such evidence as is in their possession concerning employees to whom the provisions of Arts 12 and 13 of the said decree are considered to apply.

Soon, however, any such Body is of opinion that it has sufficient evidence to justify epuration proceedings against an employee, it may file a charge with the appropriate hearing Commission, which, before entering the case, shall send to the HC a list of the names of the persons accused.

The HC may, if he so desire, reserve to himself the initiation of any such proceeding.

The HC shall commence epuration proceedings before the (appropriate) Commission of first instance, against those who, on the evidence received by him from Bodies or Commissions or obtained in answer to enquiries of his own office, he is of opinion should be dismissed or receive some other punishment authorized by part II of the said decree.

DISCOVERY

3 Every Body shall supply to the HC all information and documents he may demand.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

...not a literal translation; its object is to inform officers conveniently of the provisions contained in the decree.

Officers are referred to the Italian text for all points of detail or matters of procedure or dispute. The brackets indicate additions to the original text made to clarify the meaning.

Preparation for trial and trial	Arts.1- 8,11,25
Appeals and Execution of sentence	" 9-12,26,29
Provincial Proceedings	" 13-17
Professions Arts and Trades	" 18-24
Miscellaneous	" 25-30

INITIATION AND PREPARATION OF PROCEEDINGS

1 Except as provided in Art 2 hereof proceedings for epuration under Pt II of DLL 159 shall be initiated by the High Commissioner for Defascism (HC).

2 The bodies referred to in Art 11 of DLL 159 shall send to the HC a list of their employees within the provisions of Arts 14 and 17 of that decree and such evidence as is in their possession concerning employees to whom the provisions of Arts 12 and 13 of the said decree are considered to apply.

When, however, any such body is of opinion that it has sufficient evidence to justify epuration proceedings against an employee, it may file a charge with the appropriate hearing Commission; which, before entering the case, shall send to the HC a list of the names of the persons accused.

The HC may, if he so desires, reserve to himself the initiation of any such proceeding.

The HC shall commence epuration proceedings before the (appropriate) Commission of first instance against those who, on the evidence received by him from Bodies or Commissions or obtained in answer to enquiries of his own office, he is of opinion should be dismissed or receive some other punishment authorized by para II of the said decree.

DISCOVERY

3 Every body shall supply to the HC all information and documents he may demand.

Where political or military secrets are involved, prior authorization shall be obtained from the President of the Council of Ministers, (PCM) who may lay down the formalities to be observed during the examination and transmission of such documents.

3564

REFERENCE

4 The Commission of first instance, on receiving with the relative documents a request for the commencement of proceeding, shall cause the person concerned to be informed of the charges against him and invite him to submit his defence within a stated time limit which in any case shall not be less than ten days.

During such period the person concerned shall have the right to consult (relevant) records in the Secretariat of the Commission.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

5 The defence shall be filed with the Secretariat of the Commission.

An employee living in a commune other than that in which the Commission is located may file his defence through the head of the office in which he works.

The head of the office will without delay forward the same to the Secretariat of the Commission.

FINDING AND SENTENCE

6 The Commission of first instance having made such further enquiries under Art 19 of LLL 159 as it may deem necessary in view of the evidence before it and the defence of the person concerned and shall pronounce its finding supported by short reasons for the same.

7 In cases under Art 14 of LLL 159, where there is no evidence of fascist partisan ship or improper conduct the epuration Commission may instead of dismissal, award such lesser punishment as is allowed by the said article.

8 No penalty shall be imposed when a title mentioned in Art 14 of LLL 159 has been awarded as a mere honour and the person concerned did not participate in the events for which the title was first awarded.

Similarly those who became officers in the MVSN as a result of a collective draft into the Militia of units which existed in other Government services shall not be penalised unless the person concerned made a specific request for such transfer.

Nevertheless dismissal or any other penalty authorised by Art 14 of the above-mentioned decree may be ordered in the cases of who have exploited such titles or their position in the militia in order to obtain for themselves any particular advantage which, generally speaking, other persons similarly situated could not obtain.

APPEALS

9 Any appeal by the person concerned or by the PC against a decision of the Commission of first instance shall be filed at the Secretariat of the said Commission and shall be forwarded by the latter, together with the relevant records, to the Central Commission.

An employee living in a commune other than the one in which the Commission of first instance is located may present his appeal to the head of his office who shall without delay forward the same to the Secretariat of the (appropriate) Commission of first instance for further action as above.

EXECUTION OF SENTENCE

10 The finding of an epuration Commission shall be communicated, by the appropriate Secretariat, to the body employing the person concerned which shall issue such order as may be necessary to carry out the finding.

SUSPENSIONS BEFORE OR DURING PROCEEDINGS

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

finding supported by short reasons for the same.

7 In cases under Art 14 of LLL 159, where there is no evidence of fascist partisanship or improper conduct the epuration Commission may instead of dismissal, award such lesser punishment as is allowed by the said article.

8 No penalty shall be imposed when a title mentioned in Art 14 of LLL 159 has been awarded as a mere honour and the person concerned did not participate in the events for which the title was first awarded.

Similarly those who became officers in the MVSN as a result of a collective draft into the Militia of units which existed in other Government services shall not be penalised unless the person concerned made a specific request for such transfer.

Nevertheless dismissal or any other penalty authorised by Art 14 of the above-mentioned decree may be ordered in the cases of who have exploited such titles or their position in the militia in order to obtain for themselves any particular advantage which, generally speaking, other persons similarly situated could not obtain.

APPEALS

9 Any appeal by the person concerned or by the PC against a decision of the Commission of first instance shall be filed at the Secretariat of the said Commission and shall be forwarded by the latter, together with the relevant records, to the Central Commission.

An employee living in a commune other than the one in which the Commission of first instance is located may present his appeal to the head of his office who shall without delay forward the same to the Secretariat of the (appropriate) Commission of first instance for further action as above.

EXECUTION OF SENTENCE

10 The finding of an epuration Commission shall be communicated, by the appropriate Secretariat, to the body employing the person concerned which shall issue such order as may be necessary to carry out the finding.

SUSPENSIONS BEFORE OR DURING PROCEEDINGS

11 Whenever the HC is of opinion that an employee against whom epuration proceeding has been commenced should be suspended, he shall make to the appropriate Minister or Prefect a recommendation to that effect supported by his reasons. The latter shall then take action in accordance with Art 22 of LLL 159.

Any Minister or Prefect who does not desire to accept the HC's recommendation shall at once notify the latter and refer the matter to the President of the Council of Ministers (PCM) for decision.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Should the circumstances, which caused any suspension to be ordered, cease to exist the order of suspension may, with the approval of the HC at any time and even during actual epuration proceedings, be revoked by the authority which made it. If the HC should withhold his consent, the said authority may submit the matter to the PCM for decision.

PROCEEDINGS ON APPEAL

12 The Central Epuration Commission shall have the same powers as were given to a Commission of first instance by Art 19 of DLL 159.

New evidence may be presented to the Central Commission either by the person concerned or by the HC.

The Central Commission even if there is no request by the HC, may award a severer penalty than that given by the Commission of first instance.

EPURATION OF PROVINCIAL NON STATAL BODIES.

13 Private public utility undertakings having their offices and operating in one province only will be epurated by a Commission established under Art 18, para 3 of DLL 159.

The Prefect shall issue such orders as may be necessary to carry out the findings in respect of such personnel.

14 In the case of any special concerns operating under a public authority or other public body an official of the undertaking concerned or of the managing administrator or other public authority or body may be appointed as second member of the epuration commission.

Except as provided in the preceding para where a single commission deals with more than one undertaking, the competent authority may select the second member from the staff of any of the undertakings concerned.

The provisions set out in the first para of this article shall apply also to undertakings which are of general importance to the Bodies controlling them.

PROVINCIAL COMMISSIONS.

15 In derogation from the provision contained in Art 18, para 3 of DLL 159, the Epuration Commissions for Bodies referred to in that para or in Art 13 hereof shall be appointed by the PCM, after consultation with the competent Minister and with the HC; the provisions of the preceding article as to the composition of Commissions referred to therein shall apply to these Commissions. The President of the Commission shall in every case be a judicial or administrative magistrate, active or retired.

Such a Commission may be given jurisdiction over more than one province.

The Commission for the Commune of Rome and for undertakings operating under it shall be appointed by the Minister for the Interior; the second member shall be selected from among the staff of the Commune or the Ministry.

The Commissions for the epuration of private public utility undertakings and of concerns of national importance shall be appointed by the competent authority, as laid down in DLL 159, and also by the PCM.

16 Sub-Commissions with jurisdiction over one or more provinces may be

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

EPURATION OF PROVINCIAL NON STATAL BODIES.

13 Private public utility undertakings having their offices and operating in one province only will be epurated by a Commission established under Art 16, para 3 of DLL 159.

The Prefect shall issue such orders as may be necessary to carry out the findings in respect of such personnel.

14 In the case of any special concerns operating under a public authority or other public body an official of the undertaking concerned or of the managing administrator or other public authority or body may be appointed as second member of the epuration commission.

Except as provided in the preceding para where a single commission deals with more than one undertaking, the competent authority may select the second member from the staff of any of the undertakings concerned.

The provisions set out in the first para of this article shall apply also to undertakings which are of general importance to the Bodies controlling them.

PROVINCIAL COMMISSIONS.

15 In derogation from the provision contained in Art 16, para 3 of DLL 159, the Epuration Commissions for Bodies referred to in that para or in Art 13 hereof shall be appointed by the PC, after consultation with the competent Minister and with the RC; the provisions of the preceding article as to the composition of Commissions referred to therein shall apply to these Commissions. The President of the Commission shall in every case be a judicial or administrative magistrate, active or retired.

Such a Commission may be given jurisdiction over more than one province.

The Commission for the Commune of Rome and for undertakings operating under it shall be appointed by the Minister for the Interior; the second member shall be selected from among the staff of the Commune or the Ministry.

The Commissions for the epuration of private public utility undertakings and of concerns of national importance shall be appointed by the competent authority, as laid down in DLL 159, and also by the PC.

16 Sub-Commissions with jurisdiction over one or more provinces may be appointed in the manner set out in Art 16, para 1, to deal with Government departments which have a large staff in scattered offices.

A Commission may establish its seat in any provincial town. 3563

17 In every province the Prefect and the representative of the RC shall jointly be responsible for preparing the cases against employees to be brought before an epuration Commission

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

EPURATION OF PROFESSIONS ETC. (TRIBUNALS)

18 Central Commissions established by Art 23, para 3 of LLL 159, shall be composed of a President, two judicial or administrative magistrates (active or retired); four members selected from persons practising a profession, art or trade by the appropriate Minister, after the consultation with the authority, if any in Rome responsible for keeping the register (of that profession etc) and of two other members designated by the HC.

In appointing any such Commission the appropriate Minister or a body authorised by him, need not appoint persons to represent an authority responsible for keeping a register if in fact such authority does not exist.

19 The Commissions responsible for reviewing the entries on any register referred to in Art 23 of LLL 159 shall apply Arts 12 (1), 13 and 14 of the said decree (to persons on such registers).

The name of any person whose behaviour has compromised the decorum and dignity of his profession or who has in any way shown himself unworthy to practice his profession, art or trade, shall be struck off the register.

In other cases a temporary suspension from practice of the profession, art or trade may be ordered in lieu of removal from the register.

Persons whose names are included on any (professional etc) register shall be entitled to the benefit of the provisions of Art 16 of the said decree. Where the practice of a profession is permitted under any special Government authorization or license the removal of any name from a register shall be deemed to revoke such government authorization or license.

EPURATION OF PROFESSIONS (PROCEEDINGS).

20 A Commission responsible for reviewing any register shall have the powers of an Epuration Commission under Art 19 of LLL 159.

Proceedings before any such Commissions shall be commenced by a request of the HC. The bodies charged with keeping the registers shall send to the HC the documents in their possession and any denunciations received by them.

In any case of particular gravity a Commission may, during the proceedings for review suspend the person concerned from his profession, art or trade until the proceeding is concluded.

21 Appeals against the decisions of a Commission for the revision of any register shall be filed in the Secretariat of such Commission and shall be sent by that Commission to the Central Commission together with (all relevant) documents.

EPURATION OF PROFESSIONS (SENTENCE).

22 When the time limit for [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

responsible for keeping a register if in fact such authority does not exist.

19 The Commissions responsible for reviewing the entries on any register referred to in Art 29 of LLL 159 shall apply Arts 12 (1), 13 and 14 of the said decree (to persons on such registers).

The name of any person whose behaviour has compromised the decorum and dignity of his profession or who has in any way shown himself unworthy to practice his profession, art or trade, shall be struck off the register.

In other cases a temporary suspension from practice of the profession, art or trade may be ordered in lieu of removal from the register.

Persons whose names are included on any (professional etc) register shall be entitled to the benefit of the provisions of Art 16 of the said decree. Where the practice of a profession is permitted under any special Government authorization or license the removal of any name from a register shall be deemed to revoke such government authorization or license.

EPURATION OF PROFESSIONS (PROCEEDINGS).

20 A Commission responsible for reviewing any register shall have the powers of an Epuration Commission under Art 19 of LLL 159.

Proceedings before any such Commissions shall be commenced by a request of the HC. The Bodies charged with keeping the registers shall send to the HC the documents in their possession and any denunciations received by them.

In any case of particular gravity a Commission may, during the proceedings for revision suspend the person concerned from his profession, art or trade until the proceeding is concluded.

21 Appeals against the decisions of a Commission for the revision of any register shall be filed in the Secretariat of such Commission and shall be sent by that Commission to the Central Commission together with (all relevant) documents.

EPURATION OF PROFESSIONS (SENTENCE).

22 When the time limit for any appeal has expired without an appeal having been filed the finding of any Commission responsible for reviewing any register (or where there has been an appeal) the finding of the Central Commission shall be communicated by the Secretariat to the Body responsible for keeping such register who will put the said finding into effect.

EPURATION OF PROFESSIONS (ADMINISTRATIVE)

23 The last para of Art 18 of LLL 159 shall apply to a Commission responsible for reviewing any register.

Where one Body is responsible for keeping more than one professional register, the appropriate Minister may, if the large number of entries makes it desirable, form separate Commissions for reviewing the entries in the several registers.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

24 Where two or more registers are kept in neighbouring offices and the small number of entries in each register makes it desirable, the appropriate minister may order that the review of such registers under Art 23 of LLL 159 be undertaken by one Commission.

COMMENCEMENT OF PROCEEDINGS.

25 A proceeding for epuration shall for the purpose of the time limits contained in Art 25 of LLL 159 be deemed to be commenced on the date on which, the charges against a person are communicated to him.

Provided that when an employee has been suspended before such communication the proceedings shall be deemed to have commenced either on the day on which he is suspended or where this was prior to the day on which this decree came into force, the proceedings shall, irrespective of the date on which the charges were communicated, be deemed to have commenced on the (29 Nov).

FUTURE LIBERATION OF TERRITORY (EVIDENCE).

26 When, after the liberation of territories not yet liberated, important evidence, which could not previously have been discovered, is discovered against any person who may be liable to epuration proceedings, the PCM may by decree order that the time limit, contained in Art 25, para 1 of LLL 159, shall in the case of such persons commence from the date mentioned in the para 3 of that article.

RECENT RETIREMENTS.

27 In more serious cases such as those to which para 2 of Art 22 of LLL 159 refer, any person who has been retired after 25 July 43 may be subjected to epuration proceedings, to determine whether or not any pension right shall be forfeited. Any such proceeding shall be carried out in the manner and within the time limits (which otherwise apply).

REVIEW FOR ERROR.

28 The review of any decision under Art 44, para 2 of LLL 159, shall be originated by an application of the person concerned. Such application shall be lodged with the Secretariat of the competent Epuration Commission or with the body to which the employee belonged, within 90 days from the date this decree comes into force.

Any such review shall be carried on in accordance with the rules contained in LLL 159.

SUSPENSION AFTER FINDING.

29 Any (unsuspended) employee whose dismissal from office is ordered by a Commission of first instance, shall immediately be suspended under the last para of Art 22 of LLL 159 (is pending the decision becoming final).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

which this decree came into force, the proceedings shall, irrespective of the date on which the charges were communicated, be deemed to have commenced on the (23 Nov).

FUTURE LIBERATION OF TERRITORY (EVIDENCE).

26 When, after the liberation of territories not yet liberated, important evidence, which could not previously have been discovered, is discovered against any person who may be liable to epuration proceedings, the PCM may by decree order that the time limit, contained in Art 25, para 1 of LLL 159, shall in the case of such persons commence from the date mentioned in the para 3 of that article.

RECENT RETIREMENTS.

27 In more serious cases such as those to which para 2 of Art 22 of LLL 159 refer, any person who has been retired after 25 July 43 may be subjected to epuration proceedings, to determine whether or not any pension right shall be forfeited. Any such proceeding shall be carried out in the manner and within the time limits (which otherwise apply).

REVIEW FOR ERROR.

28 The review of any decision under Art 44, para 2 of LLL 159, shall be originated by an application of the person concerned. Such application shall be lodged with the Secretariat of the competent Epuration Commission or with the Body to which the employee belonged, within 90 days from the date this decree comes into force.

Any such review shall be carried on in accordance with the rules contained in LLL 159.

SUSPENSION AFTER FINDING.

29 Any (unsuspended) employee whose dismissal from office is ordered by a Commission of first instance, shall immediately be suspended under the last para of Art 22 of LLL 159 (suspending the decision becoming final).

COMMENCEMENT

30 This decree shall come into force on the day of its publication in the Gazette (7 Nov 44).

SCALE OF ISSUE - Sub Comms (2)
Regions (3)
Provinces (2)
SCAOs (2)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 78

Conto corrente cor la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Martedì, 7 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-216 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. anno L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Il solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle) L. 100 —

In Italia e Colonie: Abb. annuo; Un fascicolo - Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. anno L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

All'Estero (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle) L. 200 —

All'Estero: Abb. annuo; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i Negozi delle Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 282.
Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Enti locali . . . . . Pag. 497

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 283.
Attribuzione al Consiglio dei Ministri delle funzioni della Commissione di vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza . . . Pag. 498

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 284.
Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini . . . . . Pag. 499

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 285.
Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione . . . . . Pag. 500

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.
Divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino . . . . . Pag. 503

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del direttore generale amministrativo dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia « E.N.D.S.I. ». Pag. 504

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 504

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 282.

Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Enti locali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, numero 453;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino ad un anno dalla conclusione della pace il Ministro pel tesoro è autorizzato a consentire, di anno in anno, la sospensione dell'obbligo del versamento, da parte delle provincie e dei comuni delle rate di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti per tutti indistintamente i mutui loro concessi.

Rimane ferma la corresponsione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per i mutui per i quali il concorso stesso è stato concesso.

3571

Art. 2.

Sulle somme che in applicazione del presente decreto non saranno versate alle pattuite scadenze sono dovuti gli interessi nella stessa misura di quella stipulata per il mutuo.

Tali interessi faranno esclusivamente carico agli Enti locali.

Art. 3.

Le somme di cui all'art. 1 devono essere destinate dalle provincie e dai comuni solamente alle spese obbligatorie di bilancio, desivanti dall'attuale stato di guerra.

Art. 4.

L'ammontare delle rate differite, con gli interessi ad esse afferenti, verrà pagato, a decorrere dall'anno successivo a quello della scadenza del mutuo, in quote di importo non superiore a quello stabilito per la estinzione del mutuo stesso.

Alla relativa sistemazione sarà provveduto entro l'anno successivo alla conclusione della pace.

Rimangono fermi, per i pagamenti differiti di cui al presente decreto, le garanzie, le condizioni e tutte le modalità di pagamento stabilite per il mutuo originario.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 139. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 283.

Attribuzione al Consiglio dei Ministri delle funzioni della Commissione di vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a che non si renda possibile la ricostituzione della Commissione di vigilanza sui servizi della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, le funzioni della Commissione stessa sono esercitate dal Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 137. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 284.

Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo tra i contadini.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 3 agosto 1891, n. 510, e 6 agosto 1891, n. 518;

Visti i Regi decreti 22 maggio 1924, n. 751; 28 agosto 1924, n. 1484; 16 maggio 1926, n. 895, convertiti in legge con modificazioni, con la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, che approva il regolamento per la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Vista la legge 16 marzo 1931, n. 377;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I commissari per la liquidazione degli usi civici, su

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

per il mutuo.

Tali interessi faranno esclusivamente carico agli Enti locali.

Art. 3.

Le somme di cui all'art. 1 devono essere destinate dalle provincie e dai comuni solamente alle spese obbligatorie di bilancio, desivanti dall'attuale stato di guerra.

Art. 4.

L'ammontare delle rate differite, con gli interessi ad esse afferenti, verrà pagato, a decorrere dall'anno successivo a quello della scadenza del mutuo, in quote di importo non superiore a quello stabilito per la estinzione del mutuo stesso.

Alla relativa sistemazione sarà provveduto entro l'anno successivo alla conclusione della pace.

Rimangono fermi, per i pagamenti differiti di cui al presente decreto, le garanzie, le condizioni e tutte le modalità di pagamento stabilite per il mutuo originario.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — MANCINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 139. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 283.

Attribuzione al Consiglio dei Ministri delle funzioni della Commissione di vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Ritenuta la necessità di assicurare il regolare svolgimento della gestione della Cassa depositi e prestiti e delle altre aziende e istituzioni annesse;

Ritenuto che la Commissione di vigilanza nelle attuali contingenze e per la sua stessa composizione non potrebbe esercitare le sue attribuzioni ne essere ricostituita;

Fino a che non si renda possibile la ricostituzione della Commissione di vigilanza sui servizi della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, le funzioni della Commissione stessa sono esercitate dal Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 137. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 ottobre 1944, n. 284.

Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 3 agosto 1891, n. 510, e 6 agosto 1891, n. 518;

Visti i Regi decreti 22 maggio 1924, n. 751; 28 agosto 1924, n. 1484; 16 maggio 1926, n. 895, convertiti in legge con modificazioni, con la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, che approva il regolamento per la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Vista la legge 16 marzo 1931, n. 377;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I commissari per la liquidazione degli usi civici, su richiesta dei Comuni e delle Università o Associazioni agrarie, possono, per la durata della guerra e fino ad un anno dopo la conclusione della pace, autorizzare, in deroga alle vigenti disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, nonchè della legge 16 marzo 1931, n. 377, la concessione ad utenza con l'obbligo di migliorare, delle terre conve-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

nientemente utilizzabili per la cultura agraria di cui al 1° comma dell'art. 11 della sopra detta legge 16 giugno 1927.

Art. 2.

La concessione è fatta mediante ripartizione in quote costituenti congrue unità colturali, da assegnarsi ai capi famiglia indicati nell'art. 31 del regolamento di esecuzione 26 febbraio 1928, n. 332, che siano coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelli meno abbienti, purchè diano affidamento di trarne la maggiore utilità.

Art. 3.

Il piano di ripartizione, con la indicazione delle opere di miglioria che i concessionari debbono eseguire, dei canoni da imporsi a costoro nonchè del termine infine il quale le opere di miglioria debbono essere eseguite, è compilato dal tecnico comunale o da altro tecnico all'uopo incaricato dal Comune, dalla Università o Associazione agraria, in un termine brevissimo ed in ogni caso, non superiore ai quindici giorni.

Art. 4.

Compilato il piano di ripartizione, il sindaco od il presidente dell'Università od Associazione agraria formula un bando da pubblicarsi nell'albo pretorio e nei principali luoghi del Comune e della frazione, col quale tutti i capi di famiglia che credono di avere diritto a concorrere alla assegnazione delle terre sono invitati a presentare le domande per l'assegnazione delle quote nel termine di giorni otto dalla pubblicazione del bando medesimo.

Qualora il capo famiglia sia assente per causa di guerra può concorrere all'assegnazione un congiunto o un altro suo rappresentante.

Art. 5.

Agli atti di ripartizione sono applicabili le disposizioni degli articoli 43 ultimo comma (salvo per ciò che riguarda il termine ridotto dal precedente articolo) e degli articoli 50, 52, 53, 54, 55 del citato regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 febbraio 1928 n. 332.

Le domande per l'assegnazione delle quote ed il ricorso al commissario contro il deliberato della Commissione comunale sono però redatti in carta semplice.

Art. 6.

Scaduto il termine di cui all'art. 4 il sindaco o il presidente dell'Università o dell'Associazione agraria trasmette immediatamente le domande alla Commissione di cui all'art. 52 del regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, la quale forma l'elenco degli aventi diritto nel termine di giorni dieci dalla data di ricezione delle domande stesse.

Il sindaco o il presidente dell'Università o dell'Associazione agraria, alla sua volta, trasmette tutti gli atti [illegible] al commissario per gli usi civici, il quale, constatatane la regolarità, emana, entro cinque giorni il decreto di assegnazione. Questo decreto costituisce il titolo dei quotisti.

Art. 7.

L'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione è fatta con l'obbligo della osservanza delle condizioni stabilite nel piano di ripartizione da accertarsi dall'Ispettorato provinciale agrario.

Le unità fondiarie non possono in nessun caso essere divise, alienate o cedute sotto pena di ridevoluzione all'Ente concedente.

Le unità fondiarie ridevolute o abbandonate sono riassegnate a norma degli articoli 5 e 6 del presente decreto.

Eseguite le migliorie di cui all'art. 3, che sono di volta in volta accertate dall'ispettore provinciale agrario, il commissario provvede a trasformare le concessioni in enfiteusi perpetue. All'atto della concessione in enfiteusi sono fissati i canoni definitivi, a norma dell'art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Art. 8.

Per tutto il termine indicato nell'art. 1 del presente decreto, in pendenza delle operazioni di liquidazione degli usi civici sulle terre dei privati, il commissario può, con decreto motivato, su domanda degli Enti interessati, sentito l'ispettore provinciale agrario e le parti, attribuire, a titolo di compenso provvisorio, salva la liquidazione definitiva, ai Comuni, frazioni di Comuni, Università o Associazioni agrarie, una quota parte dei terreni sui quali pacificamente si esercita l'uso civico di semina.

La quota, determinata dal commissario in base alla scala dei compensi stabilita nell'art. 5 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, viene ripartita secondo le norme del presente decreto.

Art. 9.

I provvedimenti di concessione provvisoria e definitiva, preveduti dal presente decreto sono soggetti alle tasse fisse minime di registro e di trascrizione.

Salvo quanto disposto nel comma precedente, tutti gli atti e i provvedimenti necessari per la ripartizione e la concessione delle terre o per la liquidazione provvisoria ai sensi dell'art. 8 sono esenti da qualsiasi tributo e dai diritti catastali di voltura.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

esecuzione 26 febbraio 1928, n. 332, che siano coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelli meno abbienti, purchè diano affidamento di trarne la maggiore utilità.

Art. 3.

Il piano di ripartizione, con la indicazione delle opere di miglioria che i concessionari debbono eseguire, dei canoni da imporsi a costoro nonchè del termine entro il quale le opere di miglioria debbono essere eseguite, è compilato dal tecnico comunale o da altro tecnico, all'uopo incaricato dal Comune, dalla Università o Associazione agraria, in un termine brevissimo ed in ogni caso, non superiore ai quindici giorni.

Art. 4.

Compilato il piano di ripartizione, il sindaco od il presidente dell'Università od Associazione agraria formula un bando da pubblicarsi nell'albo pretorio e nei principali luoghi del Comune e della frazione, col quale tutti i capi di famiglia che credono di avere diritto a concorrere alla assegnazione delle terre sono invitati a presentare le domande per l'assegnazione delle quote nel termine di giorni otto dalla pubblicazione del bando medesimo.

Qualora il capo famiglia sia assente per causa di guerra può concorrere all'assegnazione un congiunto o un altro suo rappresentante.

Art. 5.

Agli atti di ripartizione sono applicabili le disposizioni degli articoli 49 ultimo comma (salvo per ciò che riguarda il termine ridotto dal precedente articolo) e degli articoli 50, 52, 53, 54, 55 del citato regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 febbraio 1928 n. 332.

Le domande per l'assegnazione delle quote ed il ricorso al commissario contro il deliberato della Commissione comunale sono però redatti in carta semplice.

Art. 6.

Scaduto il termine di cui all'art. 4 il sindaco o il presidente dell'Università o dell'Associazione agraria trasmette immediatamente le domande alla Commissione di cui all'art. 52 del regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, la quale forma l'elenco degli aventi diritto nel termine di giorni dieci dalla data di ricezione delle domande stesse.

Il sindaco o il presidente dell'Università o dell'Associazione agraria, alla sua volta, trasmette tutti gli atti ed i ricorsi al commissario per gli usi civici, il quale deve formare l'elenco definitivo entro il termine di giorni quindici dalla ricezione degli atti e dei ricorsi.

Nella prima domenica successiva alla formazione definitiva dell'elenco la Commissione di cui all'art. 52 del regolamento di esecuzione procede al sorteggio delle quote fra gli assegnatari.

condizioni stabilite nel piano di ripartizione da accertarsi dall'Ispettorato provinciale agrario.

Le unità fondiarie non possono in nessun caso essere divise, alienate o cedute sotto pena di ridevoluzione all'Ente concedente.

Le unità fondiarie ridevolute o abbandonate sono riassegnate a norma degli articoli 5 e 6 del presente decreto.

Eseguite le migliorie di cui all'art. 3, che sono di volta in volta accertate dall'ispettore provinciale agrario, il commissario provvede a trasformare le concessioni in enfiteusi perpetue. All'atto della concessione in enfiteusi sono fissati i canoni definitivi, a norma dell'art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Art. 8.

Per tutto il termine indicato nell'art. 1 del presente decreto, in pendenza delle operazioni di liquidazione degli usi civici sulle terre dei privati, il commissario può, con decreto motivato, su domanda degli Enti interessati, sentito l'ispettore provinciale agrario e le parti, attribuire, a titolo di compenso provvisorio, salva la liquidazione definitiva, ai Comuni, frazioni di Comuni, Università o Associazioni agrarie, una quota parte dei terreni sui quali pacificamente si esercita l'uso civico di semina.

La quota, determinata dal commissario in base alla scala dei compensi stabilita nell'art. 5 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, viene ripartita secondo le norme del presente decreto.

Art. 9.

I provvedimenti di concessione provvisoria e definitiva, preveduti dal presente decreto sono soggetti alle tasse fisse minime di registro e di trascrizione.

Salvo quanto disposto nel comma precedente, tutti gli atti e i provvedimenti necessari per la ripartizione e la concessione delle terre o per la liquidazione provvisoria ai sensi dell'art. 8 sono esenti da qualsiasi tributo e dai diritti catastali di voltura.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — GUELO

3560

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 312.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 285.

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n 159;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il procedimento per l'epurazione previsto dal titolo II del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è promosso dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 2.

Le Amministrazioni indicate nell'art. 11 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, denunziano all'Alto Commissario gli impiegati dipendenti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del decreto legislativo suddetto. Esse trasmettono all'Alto Commissario le notizie e gli elementi in loro possesso, riguardanti quei dipendenti per i quali possono rendersi applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo suddetto.

Qualora però le Amministrazioni medesime ritengano di avere elementi sufficienti per il giudizio di epurazione a carico dei loro dipendenti, procedono direttamente alla denunzia alle Commissioni giudicatrici, che, in tal caso, ne daranno comunicazione all'Alto Commissario, trasmettendo il nominativo dell'incolpato prima di procedere al giudizio.

L'Alto Commissario può, ove lo ritenga, avocare a sè l'iniziativa del procedimento.

L'Alto Commissario, in base agli elementi pervenutigli dalle Amministrazioni o dalle Commissioni o da lui raccolti con istruttorie compiute direttamente dal proprio ufficio, promuove il procedimento di epurazione davanti alle Commissioni di primo grado nei riguardi di coloro per i quali egli ritiene applicabili la dispensa o le sanzioni disciplinari stabilite dal titolo II del decreto legislativo suddetto.

Art. 3.

L'Alto Commissario può chiedere alle Amministrazioni informazioni e documenti

Art. 4.

La Commissione di primo grado, ricevuta la richiesta di procedimento con gli atti relativi, provvede a contestare all'interessato gli addebiti con invito a presentare le deduzioni entro un termine perentorio, che in ogni caso non può essere inferiore a giorni dieci.

Entro questo termine l'interessato ha facoltà di consultare gli atti nella segreteria della Commissione.

Art. 5.

Le deduzioni difensive sono presentate alla segreteria della Commissione.

L'impiegato che risiede in Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione può presentare le sue deduzioni al capo dell'ufficio al quale è addetto.

Il capo dell'ufficio trasmette senza indugio le deduzioni alla segreteria della Commissione.

Art. 6.

La Commissione di primo grado, sulla base degli elementi raccolti e delle deduzioni dell'interessato, compie le indagini che ritiene necessarie ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, e quindi adotta le sue deliberazioni succintamente motivate.

Art. 7.

Nei casi indicati dall'art. 14 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, la Commissione per l'epurazione, in luogo della dispensa dal servizio, delibera l'applicazione di sanzioni disciplinari di minore gravità ai sensi dell'articolo medesimo, quando ritenga di poter escludere la settarietà o la intemperanza fascista.

Art. 8.

Non si fa luogo all'applicazione di alcuna sanzione quando le qualifiche indicate nell'art. 14 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono state attribuite senza corrispondenza all'effettivo stato di fatto.

Parimenti non si fa luogo all'applicazione di alcuna sanzione nei riguardi di coloro che siano stati ufficiali della m.v.s.n. per effetto di incorporazioni collettive nella milizia di reparti provenienti da altri corpi dello Stato senza una specifica richiesta degli interessati.

Tuttavia si fa luogo all'applicazione della dispensa dal servizio e delle altre sanzioni previste dall'art. 14 del decreto suddetto nei riguardi di coloro che abbiano sfruttato l'attribuzione delle qualifiche e l'incorporazione nella milizia per conseguire vantaggi particolari diversi da quelli previsti in via generale per tutti coloro che si trovano nelle medesime condizioni.

Art. 9.

I ricorsi dell'interessato e dell'Alto Commissario avverso la deliberazione della Commissione di primo grado sono presentati nella segreteria della detta Commis-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il procedimento per l'epurazione previsto dal titolo II del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è promosso dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 2.

Le Amministrazioni indicate nell'art. 11 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, denunziano all'Alto Commissario gli impiegati dipendenti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del decreto legislativo suddetto. Esse trasmettono all'Alto Commissario le notizie e gli elementi in loro possesso, riguardanti quei dipendenti per i quali possono rendersi applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo suddetto.

Qualora però le Amministrazioni medesime ritengano di avere elementi sufficienti per il giudizio di epurazione a carico dei loro dipendenti, procedono direttamente alla denunzia alle Commissioni giudicatrici, che, in tal caso, ne daranno comunicazione all'Alto Commissario, trasmettendo il nominativo dell'incolpato prima di procedere al giudizio.

L'Alto Commissario può, ove lo ritenga, avocare a sè l'iniziativa del procedimento.

L'Alto Commissario, in base agli elementi pervenutigli dalle Amministrazioni o dalle Commissioni o da lui raccolti con istruttorie compiute direttamente dal proprio ufficio, promuove il procedimento di epurazione davanti alle Commissioni di primo grado nei riguardi di coloro per i quali egli ritiene applicabili la dispensa o le sanzioni disciplinari stabilite dal titolo II del decreto legislativo suddetto.

Art. 3.

L'Alto Commissario può chiedere alle Amministrazioni informazioni e documenti, che non possono essere rifiutati.

Se essi involgono segreti politici o militari, occorre l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale può stabilire le modalità da seguire per la visione o la consegna dei documenti.

Art. 4.

Le Commissioni di epurazione, di primo e di secondo grado, hanno sede presso il Ministero dell'Interno e si avvalgono per il loro funzionamento di personale dipendente dal Ministero stesso.

Il Ministro dell'Interno, su proposta del Presidente della Commissione centrale, provvede alla nomina del segretario e dei vice segretari, scelti fra funzionari di carriera direttiva, e del personale di concetto e di ordine occorrente per il funzionamento delle Commissioni.

Il segretario della Commissione centrale ha la direzione di tutti i servizi delle Commissioni di epurazione e può delegare i vice segretari a compiere gli atti nella segreteria della Commissione.

Art. 5.

Le deduzioni difensive sono presentate alla segreteria della Commissione.

L'impiegato che risiede in Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione può presentare le sue deduzioni al capo dell'ufficio al quale è addetto.

Il capo dell'ufficio trasmette senza indugio le deduzioni alla segreteria della Commissione.

Art. 6.

La Commissione di primo grado, sulla base degli elementi raccolti e delle deduzioni dell'interessato, compie le indagini che ritiene necessarie ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, e quindi adotta le sue deliberazioni succintamente motivate.

Art. 7.

Nei casi indicati dall'art. 14 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, la Commissione per l'epurazione, in luogo della dispensa dal servizio, delibera l'applicazione di sanzioni disciplinari di minore gravità ai sensi dell'articolo medesimo, quando ritenga di poter escludere la settarietà o la intemperanza fascista.

Art. 8.

Non si fa luogo all'applicazione di alcuna sanzione quando le qualifiche indicate nell'art. 14 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono state attribuite senza corrispondenza all'effettivo stato di fatto.

Parimenti non si fa luogo all'applicazione di alcuna sanzione nei riguardi di coloro che siano stati ufficiali della m.v.s.n. per effetto di incorporazioni collettive nella milizia di reparti provenienti da altri corpi dello Stato senza una specifica richiesta degli interessati.

Tuttavia si fa luogo all'applicazione della dispensa dal servizio e delle altre sanzioni previste dall'art. 14 del decreto suddetto nei riguardi di coloro che abbiano sfruttato l'attribuzione delle qualifiche e l'incorporazione nella milizia per conseguire vantaggi particolari diversi da quelli previsti in via generale per tutti coloro che si trovano nelle medesime condizioni.

Art. 9.

I ricorsi dell'interessato e dell'Alto Commissario avverso la deliberazione della Commissione di primo grado sono presentati nella segreteria della detta Commissione e sono da questa trasmessi, unitamente agli atti, alla Commissione centrale.

L'impiegato che risiede in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione di primo grado può presentare il ricorso al capo dell'ufficio al quale è addetto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Il capo dell'ufficio trasmette senza indugio il ricorso alla segreteria della Commissione di primo grado per il corso ulteriore.

Art. 10.

Le conclusioni delle Commissioni di epurazione sono dalle rispettive segreterie comunicate all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipende per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 11.

L'Alto Commissario, qualora ravvisi sussistere contro un impiegato sottoposto a procedimento per l'epurazione elementi tali da rendere necessaria la sospensione dall'ufficio, ne fa proposta motivata al Ministro o al Prefetto competente per l'adozione del relativo provvedimento ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Il Ministro o il Prefetto, qualora non ritenga di accogliere la richiesta dell'Alto Commissario, gliene dà subito avviso e ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale spetta la decisione definitiva.

Il provvedimento di sospensione può essere sempre revocato, anche in pendenza del procedimento di epurazione, dalla stessa autorità che lo ha emesso, previo parere favorevole dell'Alto Commissario, quando vengono meno gli elementi che lo abbiano reso necessario. Nel caso di parere negativo la detta autorità può provocare la decisione definitiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 12.

La Commissione centrale per l'epurazione ha i medesimi poteri attribuiti alle Commissioni di primo grado dall'art. 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Davanti alla Commissione centrale possono essere prodotti nuovi elementi sia da parte dell'interessato sia da parte dell'Alto Commissario.

La Commissione centrale può concludere per una sanzione più grave di quella ritenuta applicabile dalla Commissione di primo grado, anche quando l'Alto Commissario non abbia proposto ricorso.

Art. 13.

L'epurazione per le aziende private concessionarie di pubblici servizi, le quali hanno la sede e svolgono le loro attività in una sola provincia, è fatta dalla Commissione prevista dal terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

I provvedimenti concernenti il personale delle aziende predette sono adottati dal Prefetto.

Nel caso di commissione unica per più aziende, ferma restando la norma del comma precedente, l'autorità competente può designare il secondo membro tra il personale di una qualunque delle aziende stesse.

La disposizione del primo comma si applica anche alle aziende riconosciute di interesse generale nei confronti delle Amministrazioni che su di esse esercitano il controllo.

Art. 15.

In deroga al disposto del terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, le Commissioni di epurazione per gli enti previsti nel comma stesso e nell'art. 13 del presente decreto sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito l'Alto Commissario, ferma restando, per la loro composizione, la disposizione dell'articolo precedente per le aziende ivi previste. Presidente della Commissione sarà, in ogni caso, un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo.

Può essere nominata una Commissione avente competenza per più di una provincia.

Per il comune di Roma e le aziende dipendenti la Commissione è nominata dal Ministro per l'interno; il secondo membro può essere scelto sia fra il personale del Comune sia fra quello del detto Ministero.

Le Commissioni di epurazione per le aziende private concessionarie di pubblici servizi e per quelle riconosciute di interesse nazionale possono essere nominate, oltre che dall'autorità competente, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 16.

Per le Amministrazioni statali, le quali hanno personale numeroso in sedi periferiche, possono essere nominate, nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, Sottocommissioni aventi competenza per il personale in servizio in una o più provincie.

Le Commissioni possono aver sede in provincia.

Art. 17.

In ogni provincia il Prefetto, insieme col delegato dell'Alto Commissario, prepara il materiale istruttorio relativo agli impiegati da sottoporre al giudizio della Commissione di epurazione.

Art. 18.

Le Commissioni centrali, previste dall'art. 23, terzo comma, del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri scelti dal Ministro competente, previo parere, ove esistano, dell'organizza-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Le conclusioni delle Commissioni di epurazione sono dalle rispettive segreterie comunicate all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipende per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 11.

L'Alto Commissario, qualora ravvisi sussistere contro un impiegato sottoposto a procedimento per l'epurazione elementi tali da rendere necessaria la sospensione dall'ufficio, ne fa proposta motivata al Ministro o al Prefetto competente per l'adozione del relativo provvedimento ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Il Ministro o il Prefetto, qualora non ritenga di accogliere la richiesta dell'Alto Commissario, gliene dà subito avviso e ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale spetta la decisione definitiva.

Il provvedimento di sospensione può essere sempre revocato, anche in pendenza del procedimento di epurazione, dalla stessa autorità che lo ha emesso, previo parere favorevole dell'Alto Commissario, quando vengono meno gli elementi che lo abbiano reso necessario. Nel caso di parere negativo la detta autorità può provocare la decisione definitiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 12.

La Commissione centrale per l'epurazione ha i medesimi poteri attribuiti alle Commissioni di primo grado dall'art. 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Davanti alla Commissione centrale possono essere prodotti nuovi elementi sia da parte dell'interessato sia da parte dell'Alto Commissario.

La Commissione centrale può concludere per una sanzione più grave di quella ritenuta applicabile dalla Commissione di primo grado, anche quando l'Alto Commissario non abbia proposto ricorso.

Art. 13.

L'epurazione per le aziende private concessionarie di pubblici servizi, le quali hanno la sede e svolgono le loro attività in una sola provincia, è fatta dalla Commissione prevista dal terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

I provvedimenti concernenti il personale delle aziende predette sono adottati dal Prefetto.

Art. 14.

Per le aziende speciali dipendenti da Amministrazioni o da Enti pubblici, quale secondo membro della Commissione di epurazione può essere nominato sia un funzionario dell'azienda interessata sia un funzionario dell'Amministrazione o dell'Ente pubblico da cui essa dipende.

fronti delle Amministrazioni che su di esse esercitano il controllo.

Art. 15.

In deroga al disposto del terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, le Commissioni di epurazione per gli enti previsti nel comma stesso e nell'art. 13 del presente decreto sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito l'Alto Commissario, ferma restando, per la loro composizione, la disposizione dell'articolo precedente per le aziende ivi previste. Presidente della Commissione sarà, in ogni caso, un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo.

Può essere nominata una Commissione avente competenza per più di una provincia.

Per il comune di Roma e le aziende dipendenti la Commissione è nominata dal Ministro per l'interno; il secondo membro può essere scelto sia fra il personale del Comune sia fra quello del detto Ministero.

Le Commissioni di epurazione per le aziende private concessionarie di pubblici servizi e per quelle riconosciute di interesse nazionale possono essere nominate, oltre che dall'autorità competente, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 16.

Per le Amministrazioni statali, le quali hanno personale numeroso in sedi periferiche, possono essere nominate, nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, Sottocommissioni aventi competenza per il personale in servizio in una o più provincie.

Le Commissioni possono aver sede in provincia.

Art. 17.

In ogni provincia il Prefetto, insieme col delegato dell'Alto Commissario, prepara il materiale istruttorio relativo agli impiegati da sottoporre al giudizio della Commissione di epurazione.

Art. 18.

Le Commissioni centrali, previste dall'art. 23, terzo comma, del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri scelti dal Ministro competente, previo parere, ove esistano, degli organi incaricati della tenuta dell'albo in Roma, fra gli esercenti della professione, arte o mestiere, e di due altri membri designati dall'Alto Commissario.

Nella nomina delle Commissioni previste dal primo comma dell'articolo predetto, il Ministro competente o l'autorità da lui delegata può prescindere dalla designazione degli organi incaricati della tenuta dell'albo, ove essi non esistano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Art. 19.

Le Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi, a termine dell'art. 23 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, applicano i criteri di cui agli articoli 12, n. 1, 13 e 14 dello stesso decreto. Esse deliberano la cancellazione quando il comportamento dell'iscritto sia stato tale da compromettere il decoro o la dignità professionale o comunque da farlo ritenere indegno di continuare nell'esercizio professionale, arte o mestiere.

Negli altri casi, in luogo della cancellazione, viene disposta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Si applica anche agli iscritti negli albi la disposizione dell'art. 16 del decreto suddetto.

Nei casi in cui l'esercizio della attività professionale è subordinato ad autorizzazione o concessione dell'autorità governativa, la cancellazione dall'albo comporta la perdita dell'autorizzazione o concessione.

Art. 20.

Le Commissioni incaricate della revisione degli albi hanno i medesimi poteri attribuiti alle Commissioni per l'epurazione dall'art. 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Le dette Commissioni procedono su richiesta dell'Alto Commissario, al quale gli organi incaricati della tenuta degli albi rimettono gli elementi in loro possesso e le denunzie ad essi pervenute.

Nei casi di particolari gravità le Commissioni possono, in pendenza del procedimento per la revisione, sospendere dall'esercizio della professione, arte o mestiere, fino alla definizione del procedimento, le persone contro le quali si procede.

Art. 21.

I ricorsi avverso le delliberazioni della Commissione per la revisione delle iscrizioni negli albi sono presentati nella segreteria della stessa Commissione e sono da questa trasmessi, unitamente agli atti, alla Commissione centrale competente.

Art. 22.

Le deliberazioni delle Commissioni incaricate della revisione degli albi, trascorsi i termini per ricorrere senza che sia stato prodotto ricorso, e le deliberazioni delle Commissioni centrali sono dalla segreteria comunicate agli organi incaricati della tenuta degli albi per i provvedimenti di esecuzione delle deliberazioni medesime.

Art. 23.

Alle Commissioni incaricate della revisione degli albi si applica l'ultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Qualora un unico organo sia incaricato della tenuta di più albi professionali, se il rilevante numero degli iscritti lo renda necessario, il Ministro competente può

27 luglio 1944, n. 159, sia fatta in primo grado da una Commissione per due o più albi tenuti presso sedi vicine, quando ciò si ravvisi opportuno per il numero esiguo degli iscritti nei singoli albi.

Art. 25.

Agli effetti dei termini stabiliti dall'art. 25 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, il procedimento per l'epurazione si considera iniziato dalla data della comunicazione degli addebiti all'interessato.

Per l'impiegato che sia stato sospeso dall'ufficio prima di tale comunicazione il procedimento si considera iniziato dalla data del provvedimento di sospensione. Se tuttavia questa data sia anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, il procedimento si considera iniziato il 16° giorno da quello in cui il decreto entrerà in vigore, quando la comunicazione degli addebiti non sia stata fatta.

Art. 26.

Quando, in conseguenza della liberazione dei territori attualmente non liberati, risultino a carico di persone soggette a giudizio di epurazione gravi elementi concernenti addebiti che non poterono prima essere conosciuti, il Presidente del Consiglio dei Ministri può, con suo decreto, disporre che il termine previsto nel 1° comma dell'art. 25 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, decorra, nei confronti delle dette persone, dalla data prevista dal terzo comma dell'articolo stesso.

Art. 27.

Quando ricorra la gravità preveduta dal secondo comma dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono essere sottoposti a giudizio di epurazione, da svolgersi nei modi e nei termini previsti, anche coloro che sono stati collocati a riposo dopo il 25 luglio 1943, agli effetti dell'eventuale perdita del diritto a pensione.

Art. 28.

La revisione dei provvedimenti ai sensi del secondo comma dell'art. 44 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, ha luogo su richiesta degli interessati, da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla segreteria della competente Commissione di epurazione, ovvero all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipendeva.

Il giudizio di revisione si svolge con le norme prescritte dal decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 29.

L'impiegato, per il quale la Commissione di epurazione di primo grado si è pronunciata per la dispensa dal servizio, deve essere immediatamente sospeso ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

liberano la cancellazione quando il comportamento dell'iscritto sia stato tale da compromettere il decoro e la dignità professionale o comunque da farlo ritenere indegno di continuare nell'esercizio professionale, arte o mestiere.

Negli altri casi, in luogo della cancellazione, viene disposta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Si applica anche agli iscritti negli albi la disposizione dell'art. 16 del decreto suddetto.

Nei casi in cui l'esercizio della attività professionale è subordinato ad autorizzazione o concessione dell'autorità governativa, la cancellazione dall'albo comporta la perdita dell'autorizzazione o concessione.

Art. 20.

Le Commissioni incaricate della revisione degli albi hanno i medesimi poteri attribuiti alle Commissioni per l'epurazione dall'art. 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Le dette Commissioni procedono su richiesta dell'Alto Commissario, al quale gli organi incaricati della tenuta degli albi rimettono gli elementi in loro possesso e le denunzie ad essi pervenute.

Nei casi di particolari gravità le Commissioni possono, in pendenza del procedimento per la revisione, sospendere dall'esercizio della professione, arte o mestiere, fino alla definizione del procedimento, le persone contro le quali si procede.

Art. 21.

I ricorsi avverso le deliberazioni della Commissione per la revisione delle iscrizioni negli albi sono presentati nella segreteria della stessa Commissione e sono da questa trasmessi, unitamente agli atti, alla Commissione centrale competente.

Art. 22.

Le deliberazioni delle Commissioni incaricate della revisione degli albi, trascorsi i termini per ricorrere senza che sia stato prodotto ricorso, e le deliberazioni delle Commissioni centrali sono dalla segreteria comunicate agli organi incaricati della tenuta degli albi per i provvedimenti di esecuzione delle deliberazioni medesime.

Art. 23.

Alle Commissioni incaricate della revisione degli albi si applica l'ultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Qualora un unico organo sia incaricato della tenuta di più albi professionali, se il rilevante numero degli iscritti lo renda necessario, il Ministro competente può disporre che siano costituite Commissioni diverse per la revisione delle iscrizioni nei singoli albi.

Art. 24.

Il Ministro competente può disporre che la revisione degli albi, prevista dall'art. 23 del decreto legislativo

Art. 25.

Agli effetti dei termini stabiliti dall'art. 25 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, il procedimento per l'epurazione si considera iniziato dalla data della comunicazione degli addebiti all'interessato.

Per l'impiegato che sia stato sospeso dall'ufficio prima di tale comunicazione il procedimento si considera iniziato dalla data del provvedimento di sospensione. Se tuttavia questa data sia anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, il procedimento si considera iniziato il 16° giorno da quello in cui il decreto entrerà in vigore, quando la comunicazione degli addebiti non sia stata fatta.

Art. 26.

Quando, in conseguenza della liberazione dei territori attualmente non liberati, risultino a carico di persone soggette a giudizio di epurazione gravi elementi concernenti addebiti che non poterono prima essere conosciuti, il Presidente del Consiglio dei Ministri può, con suo decreto, disporre che il termine previsto nel 1° comma dell'art. 25 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, decorra, nei confronti delle dette persone, dalla data prevista dal terzo comma dell'articolo stesso.

Art. 27.

Quando ricorra la gravità preveduta dal secondo comma dell'art. 22 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono essere sottoposti a giudizio di epurazione, da svolgersi nei modi e nei termini previsti, anche coloro che sono stati collocati a riposo dopo il 25 luglio 1943, agli effetti dell'eventuale perdita del diritto a pensione.

Art. 28.

La revisione dei provvedimenti ai sensi del secondo comma dell'art. 44 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, ha luogo su richiesta degli interessati, da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla segreteria della competente Commissione di epurazione, ovvero all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipendeva.

Il giudizio di revisione si svolge con le norme prescritte dal decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 29.

L'impiegato, per il quale la Commissione di epurazione di primo grado si è pronunciata per la dispensa dal servizio, deve essere immediatamente sospeso ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 30.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 1. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.

Divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, sulla istituzione del Commissariato generale dell'alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1944, n. 63, che dispone il passaggio del Commissariato generale della alimentazione alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti, in attesa dei risultati del censimento del bestiame, atti a salvaguardare ed incrementare il patrimonio bovino, bufalino ed equino, fortemente depauperato per causa di guerra e a seguito di macellazioni clandestine;

Decreta:

Art. 1.

E' vietata la macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino.

Art. 2.

In deroga a quanto disposto all'art. 1 sono consentite, con l'osservanza delle norme di cui al presente decreto:

a) le macellazioni di urgenza per malattia o per altra diversa causa;

b) le macellazioni di capi di bestiame di scarto o di riforma;

c) le macellazioni di capi di bestiame giovani che non possono essere destinati all'allevamento.

comprovata necessità e le carni vengono immesse al consumo secondo le modalità stabilite dalla competente Sezione provinciale dell'alimentazione (Sepral), alla quale il sindaco del Comune comunica l'avvenuta macellazione con le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome del possessore dell'animale;

b) specie, razza, categoria, età, peso vivo, qualità, resa;

c) referto sanitario in base al quale è stata autorizzata la macellazione;

d) prezzo e modalità dell'immissione delle carni al consumo.

Art. 4.

I possessori di bestiame, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2, sono obbligati a denunciare all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura (Upsea) i capi di bestiame che intendono destinare alla macellazione.

La denuncia, da presentarsi al Comune di residenza del bestiame, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e recapito del possessore del bestiame;

b) specie, razza, categoria, età del bestiame;

c) ragioni per le quali si intende destinare l'animale alla macellazione.

Art. 5.

Il sindaco del Comune rimette immediatamente la denuncia all'Upsea che, in esecuzione delle disposizioni impartite dalla Sepral ed in base alle denuncie ricevute, provvede ad indire ed organizzare appositi raduni oppure ad assegnare direttamente i capi di bestiame, allorquando non sia ritenuto conveniente indire raduni per lo scarso numero degli animali o per la loro particolare dislocazione.

L'Upsea, inoltre, dà comunicazione al possessore del bestiame della data e località del raduno o della disposta assegnazione del bestiame indicando il nominativo dell'assegnatario.

Art. 6.

La valutazione del bestiame è fatta sulla base di apposita tabella compilata dall'autorità provinciale competente e approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) in caso di raduno, da una Commissione nominata dal prefetto e composta da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, da un rappresentante degli agricoltori e da un rappresentante dei macellai;

b) in caso di assegnazione diretta, di accordo fra il possessore del bestiame e l'acquirente assegnatario, e, ove non si raggiunga l'accordo, dal veterinario del Comune di residenza del bestiame.

Le determinazioni della Commissione e del veterinario sono definitive.

Art. 7.

La Commissione, in sede di valutazione del bestiame, accerta che gli animali presentati abbiano le caratteristiche richieste per la macellazione alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2; e qualora gli animali stessi presentino la [illegible] ulteriore proficua utilizzazione, li con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 1. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.

Divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, sulla istituzione del Commissariato generale dell'alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1944, n. 63, che dispone il passaggio del Commissariato generale della alimentazione alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti, in attesa dei risultati del censimento del bestiame, atti a salvaguardare ed incrementare il patrimonio bovino, bufalino ed equino, fortemente depauperato per causa di guerra e a seguito di macellazioni clandestine;

Decreta:

Art. 1.

E' vietata la macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino.

Art. 2.

In deroga a quanto disposto all'art. 1 sono consentite, con l'osservanza delle norme di cui al presente decreto:

a) le macellazioni di urgenza per malattia o per altra diversa causa;

b) le macellazioni di capi di bestiame di scarto o di riforma;

c) le macellazioni di capi di bestiame giovani che non possono essere destinati all'allevamento.

Art. 3.

Le macellazioni di urgenza, di cui alla lettera *a*) dell'art. 2, ferme restando le disposizioni previste nel R. decreto 28 dicembre 1928, n. 3298, sono autorizzate dall'autorità sanitaria comunale soltanto in casi di

a) cognome e nome del possessore dell'animale;

b) specie, razza, categoria, età, peso vivo, qualità, resa;

c) referto sanitario in base al quale è stata autorizzata la macellazione;

d) prezzo e modalità dell'immissione delle carni al consumo.

Art. 4.

I possessori di bestiame, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2, sono obbligati a denunciare all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura (Upsea) i capi di bestiame che intendono destinare alla macellazione.

La denuncia, da presentarsi al Comune di residenza del bestiame, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e recapito del possessore del bestiame;

b) specie, razza, categoria, età del bestiame;

c) ragioni per le quali si intende destinare l'animale alla macellazione.

Art. 5.

Il sindaco del Comune rimette immediatamente la denuncia all'Upsea che, in esecuzione delle disposizioni impartite dalla Sepral ed in base alle denuncie ricevute, provvede ad indire ed organizzare appositi raduni oppure ad assegnare direttamente i capi di bestiame, allorquando non sia ritenuto conveniente indire raduni per lo scarso numero degli animali o per la loro particolare dislocazione.

L'Upsea, inoltre, dà comunicazione al possessore del bestiame della data e località del raduno o della disposta assegnazione del bestiamo indicando il nominativo dell'assegnatario.

Art. 6.

La valutazione del bestiame è fatta sulla base di apposita tabella compilata dall'autorità provinciale competente e approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) in caso di raduno, da una Commissione nominata dal prefetto e composta da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, da un rappresentante degli agricoltori e da un rappresentante dei macellai;

b) in caso di assegnazione diretta, di accordo fra il possessore del bestiame e l'acquirente assegnatario, e, ove non si raggiunga l'accordo, dal veterinario del Comune di residenza del bestiame.

Le determinazioni della Commissione e del veterinario sono definitive.

Art. 7.

La Commissione, in sede di valutazione del bestiame, accerta che gli animali presentati abbiano le caratteristiche richieste per la macellazione alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2; e qualora gli animali stessi presentino la possibilità di una ulteriore proficua utilizzazione, li consegna, per la destinazione al ripopolamento, agli acquirenti indicati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

In tal caso i prezzi di tabella stabiliti dall'autorità provinciale competente vanno maggiorati del 20 %.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Art. 8.

Gli animali destinati alla macellazione sono consegnati, nel luogo di raduno, agli enti o persone designati dalle Sezioni dell'alimentazione delle provincie in favore delle quali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto le assegnazioni.

Art. 9.

Per ciascun raduno deve essere redatto, in triplice esemplare, un verbale contenente tutti gli elementi della valutazione da consegnarsi all'Ispettorato agrario, all'Upsea ed all'acquirente.

Il pagamento va fatto dall'acquirente assegnatario, nel luogo di raduno, direttamente al conferente il bestiame.

Art. 10.

Le spese per il funzionamento della Commissione fanno carico all'acquirente e debbono essere corrisposte, nel luogo di raduno e nella misura e nei modi stabiliti dal prefetto, al presidente della Commissione, che provvede al pagamento delle spese di trasporto e alla corresponsione della diaria ai componenti della Commissione stessa.

Art. 11.

I prezzi di vendita delle carni sono stabiliti dalle Sezioni dell'alimentazione delle provincie di consumo, sulla base del prezzo di acquisto del bestiame, delle spese sostenute per la valutazione, trasporto e simili, nonchè dei normali utili commerciali.

Art. 12.

La immissione al consumo delle carni è disciplinata dalle Sezioni dell'alimentazione delle provincie di consumo, a norma delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 13.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del direttore generale amministrativo dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia « E.N.D.S.I. ».

Con deliberazione del Comitato direttivo dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), è stato nominato direttore generale amministrativo dell'Ente stesso l'ingegnere Giovanni Vicentini.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 72 del 21 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 1° novembre 1944.

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 73 del 26 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 novembre 1944.

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Mod 175

Ministero delle Comunicazioni

/tes DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Roma, 6 novembre 1944

A S.E. MAURO SCOCCIMARRO
Alto Commissario Aggiunto per le
Sanzioni contro il Fascismo

e p.c. ;
A S.E. Francesco CERABONA
Ministro delle Comunicazioni

al Magg. PALMIERI
Commissione Alleata

→ alla Commissione Alleata
Posts and Telecommunications
Sub Commission

ROMA

OGGETTO : Direttive per la defascistizzazione della nostra Amministrazione . (P.P.T.T.)

Facciamo seguito ai numerosi quesiti e promemoria inviati in merito alla defascistizzazione della nostra Amministrazione per prospettare l'assoluta necessità di raggiungere al più presto un accordo tra codesto On.Commissariato, le nostre Autorità periferiche e le autorità militari della Commissione Alleata ,allo scopo di evitare dannosissime disparità di trattamento e di applicazione delle attuali norme vigenti e ordini che nella forma più impensata e diversa sono impartite nelle varie Provincie sia amministrate da noi che sottoposte al Governo Alleato .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

A S.E. MAURO SCOCCIMARRO
Alto Commissario Aggiunto per le
Sanzioni contro il Fascismo

e p.c. ;
A S.E. Francesco CERABONA
Ministro delle Comunicazioni

al Magg. PALMIERI
Commissione Alleata

→ alla Commissione Alleata
Posts and Telecommunications
Sub Commission

ROMA

OGGETTO : Direttive per la defascistizzazione della nostra Amministrazione . (P.P.T.T.)

Facciamo seguito ai numerosi quesiti e promemoria inviati in merito alla defascistizzazione della nostra Amministrazione per prospettare l'assoluta necessità di raggiungere al più presto un accordo tra codesto On.Commissariato, le nostre Autorità periferiche e le autorità militari della Commissione Alleata ,allo scopo di evitare dannosissime disparità di trattamento e di applicazione delle attuali norme vigenti e ordini che nella forma più impensata e diversa sono impartite nelle varie Provincie sia amministrate da noi che sottoposte al Governo Alleato .

Facciamo nel caso concreto presente che mentre a Roma la dibattutissima questione dei funzionari sospesi dal bando Poletti o dall'ordine dell'Intendenza di Finanza, permangono allontanati dal servizio col trattamento di cui all'art.22 del D.L.L.159, altrettan=

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Ministero delle Comunicazioni

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Roma, 6 novembre 1944

to non avviene in altre località nelle quali le autorità locali senza neppure sentire questo Ministero hanno differentemente di= sposto . E citiamo i casi particolari :

1°- a Napoli : il Prefetto Selvaggi ha emanato la circolare n.247 urgente in data 21 ottobre ed ha senz'altro disposto in modo esecu= tivo la riassunzione in servizio di tutti i dipendenti statali so= spesi in base a tale ordine , disponendo non solo la riassunzione, ma le modalità economiche con cui tali funzionari devono essere rein= tegrati di tutte le indennità loro trattenute in base al trattamen= to economico sopra citato (vedi all.n.1)

2°- a Chieti : la Direzione Provinciale delle nostre Poste e Telegra= fi su precise disposizioni del Prefetto e con il consenso del Comando Alleato, ha senz'altro disposto la riammissione in servizio di tutto il personale allontanato in base (diremo così) al bando Poletti in quanto a detta del Prefetto ,per questo,non ricorrevano gli estremi della sospensione di cui al decreto 159 .

3°- ad Arezzo : il locale Ufficio Provinciale delle Finanze ha dato or= dine di sospendere senz'altro gli assegni a tutto il personale statale in possesso delle qualifiche di squadrista, marcia su Roma, e sciarpa Littorio, senza neppure comunicare se il personale stesso debba o meno essere mantenuto in servizio .

4°- ad Avellino :(provincia già amministrata da più tempo dal nostro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

to non avviene in altre località nelle quali le autorità locali senza neppure sentire questo Ministero hanno differentemente di= sposto . E citiamo i casi particolari :

1°- a Napoli : il Prefetto Selvaggi ha emanato la circolare n.247 urgente in data 21 ottobre ed ha senz'altro disposto in modo esecu= tivo la riassunzione in servizio di tutti i dipendenti statali so= spesi in base a tale ordine , disponendo non solo la riassunzione, ma le modalità economiche con cui tali funzionari devono essere rein= tegrati di tutte le indennità loro trattenute in base al trattamen= to economico sopra citato (vedi all.n.1)

2°- a Chieti : la Direzione Provinciale delle nostre Poste e Telegra= fi su precise disposizioni del Prefetto e con il consenso del Comando Alleato, ha senz'altro disposto la riammissione in servizio di tutto il personale allontanato in base (diremo così) al bando Poletti in quanto a detta del Prefetto ,per questo,non ricorrevano gli estremi della sospensione di cui al decreto 159 .

3°- ad Arezzo : il locale Ufficio Provinciale delle Finanze ha dato or= dine di sospendere senz'altro gli assegni a tutto il personale statale in possesso delle qualifiche di squadrista, marcia su Roma, e sciarpa Littorio, senza neppure comunicare se il personale stesso debba o meno essere mantenuto in servizio .

4°- ad Avellino :(provincia già amministrata da più tempo dal nostro Governo). La Polizia Militare Alleata ha inviato alla Direzione Provin= ciale delle Poste la lettera unita all'allegato n.2 in data 25 ottobre con la quale dà disposizioni esecutive in merito alla sospensione dal= l'impiego di tutto il personale dipendente che ha ricoperto nel passa= to regime cariche politiche, qualifiche fasciste o ha comunque dimo=

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Mod. 175

Ministero delle Comunicazioni

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

 Roma, 6 novembre 1944

strato attività favorevoli al regime .

5°- Il Prefetto di Macerata con propria circolare (all.n.3) ha senz'altro disposto con la approvazione delle Autorità Alleate locali la sospensione dal servizio degli impiegati ritenuti fascisti o favorevoli al fascismo disponendo che agli stessi venisse corrisposto, a titolo alimentare, il terzo dello stipendio ad ognuno corrispondente .

Riteniamo superfluo prolungare le esemplificazioni in quanto consideriamo che i pochi accenni forniti siano sufficienti per rappresentare la completa mancanza di quella unicità di direttive che riteniamo assolutamente necessaria in tutti i campi amministrativi del nostro Governo, ma sopratutto in questo delicato campo politico che tanta ripercussione ha sul personale dipendente e sull'efficienza del suo rendimento .

Saremmo vivamente grati di un immediato e cortese riscontro al riguardo onde poter rispondere ai vari quesiti che dalle nostre direzioni periferiche ci giungono e ci vengono sollecitati in merito agli ordini ricevuti dalle autorità locali .

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

strato attività favorevoli al regime .

5°- Il Prefetto di Macerata con propria circolare (all.n.3) ha senz'altro disposto con la approvazione delle Autorità Alleate locali la sospensione dal servizio degli impiegati ritenuti fascisti o favorevoli al fascismo disponendo che agli stessi venisse corrisposto, a titolo alimentare, il terzo dello stipendio ad ognuno corrispondente .

Riteniamo superfluo prolungare le esemplificazioni in quanto consideriamo che i pochi accenni forniti siano sufficienti per rappresentare la completa mancanza di quella unicità di direttive che riteniamo assolutamente necessaria in tutti i campi amministrativi del nostro Governo, ma sopratutto in questo delicato campo politico che tanta ripercussione ha sul personale dipendente e sull'efficienza del suo rendimento .

Saremmo vivamente grati di un immediato e cortese riscontro al riguardo onde poter rispondere ai vari quesiti che dalle nostre direzioni periferiche ci giungono e ci vengono sollecitati in merito agli ordini ricevuti dalle autorità locali .

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

257

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

C C . . A

R.PREFETTURA DI NAPOLI
- Gabinetto -

(1

nº I4304 Napoli 21 ottobre I944

OGGETTO: Epurazione.- CIRCOLARE Nº 247 U R G E N T E

All'Amministrazione Provinciale di NAPOLI
Al Commissario Straordinario del Comune di NAPOLI
Ai Sindaci dei Comuni della Provincia
(anche per comunicazione alle Opere Pie di
2^ classe ed agli Enti Comunali di Assistenza)
Al Commissario Prefettizio dell'Ente Comunale
di Assistenza di NAPOLI
All'Ente Autonomo del Volturno di NAPOLI
e, per conoscenza:
Al Vice Prefetto Vicario
Al Medico Provinciale S E D E

^^^^^^^^

L'Alto Commissario aggiunto per l'epurazione dell'Amministrazione, ha fatto conoscere che per quei dipendenti già sospesi in applicazione di Ordini Regionali dell'A.M.G. che, a norma del D.L. 27 luglio I944, n.I59, non sono soggetti a giudizio di epurazione e alla dispensa dal servizio, può essere adottata la riammissione in servizio.

Per quei dipendenti invece che rientrano nelle categorie soggette all'epurazione, previste dalla citata legge e non previste dalle disposizioni precedenti, sarà adottato il provvedimento di sospensione cautelativa quando la permanenza in servizio del dipendente possa rappresentare un pericolo per l'Amministrazione o essere ragione di turbamento per il pubblico.

Pertanto le SS.LL. potranno provvedere direttamente alla riassunzione in servizio dei dipendenti che non sono soggetti a giudizio di epurazione ed alla dispensa dal servizio, mentre potranno far pervenire a questo ufficio motivate proposte di sospensione a carico di quei dipendenti che rientrano nelle categorie soggette all'epurazione, previste dalla citata legge, e che si trovano tuttora in servizio.

Per quanto riguarda, invece, i dipendenti già sospesi per effetto di precedenti disposizioni che devono essere sottoposti a giudizio di epurazione per effetto della citata legge, le SS.VV. potranno, qualora la permanenza in servizio di essi non rappresenti un pericolo per l'Amministrazione o non possa essere ragione di turbamento per il pubblico, proporne la riassunzione a questo ufficio con motivato rapporto in attesa del giudizio definitivo.

Con l'occasione si precisa cje ai sospesi dovranno essere corrisposti, a titolo di assegno alimentare, i due terzi sullo stipendio e sulla aggiunta di famiglia fino al 28 luglio I944 per i Comuni della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

All'Amministrazione Provinciale di NAPOLI
Al Commissario Straordinario del Comune di NAPOLI
Ai Sindaci dei Comuni della Provincia
(anche per comunicazione alle Opere Pie di
2^ classe ed agli Enti Comunali di Assistenza)
Al Commissario Prefettizio dell'Ente Comunale
di Assistenza di NAPOLI
All'Ente Autonomo del Volturno di NAPOLI
e, per conoscenza:
Al Vice Prefetto Vicario
Al Medico Provinciale S E D E

^^^^^^^^

L'Alto Commissario aggiunto per l'epurazione dell'Amministrazione, ha fatto conoscere che per quei dipendenti già sospesi in applicazione di Ordini Regionali dell'A.M.G. che, a norma del D.L. 27 luglio 1944, n.159, non sono soggetti a giudizio di epurazione e alla dispensa dal servizio, può essere adottata la riammissione in servizio.

Per quei dipendenti invece che rientrano nelle categorie soggette all'epurazione, previste dalla citata legge e non previste dalle disposizioni precedenti, sarà adottato il provvedimento di sospensione cautelativa quando la permanenza in servizio del dipendente possa rappresentare un pericolo per l'Amministrazione o essere ragione di turbamento per il pubblico.

Pertanto le SS.LL. potranno provvedere direttamente alla riassunzione in servizio dei dipendenti che non sono soggetti a giudizio di epurazione ed alla dispensa dal servizio, mentre potranno far pervenire a questo ufficio motivate proposte di sospensione a carico di quei dipendenti che rientrano nelle categorie soggette all'epurazione, previste dalla citata legge, e che si trovano tuttora in servizio.

Per quanto riguarda, invece, i dipendenti già sospesi per effetto di precedenti disposizioni che devono essere sottoposti a giudizio di epurazione per effetto della citata legge, le SS.VV. potranno, qualora la permanenza in servizio di essi non rappresenti un pericolo per l'Amministrazione o non possa essere ragione di turbamento per il pubblico, proporne la riassunzione a questo ufficio con motivato rapporto in attesa del giudizio definitivo.

Con l'occasione si precisa cje ai sospesi dovranno essere corrisposti, a titolo di assegno alimentare, i due terzi sullo stipendio e sulla aggiunta di famiglia fino al 28 luglio 1944 per i Comuni della Provincia e fino al 6 agosto 1944 per la Città di Napoli, e per l'intero stipendio, esclusa ogni altra indennità, dal 29 luglio 1944 per i Comuni della Provincia e dal 7 agosto 1944 per la Città di Napoli, con l'adimento del 70%.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

IL PREFETTO
F/to: Selvaggi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

C O P I A

2

Comando della IX e X Sezione F.S.S. di AVELLINO
Ufficio Politico

N° 234 di prot.- Avellino lì 25 ottobre 1944

OGGETTO: Eliminazione dall'impiego del personale che durante la dominazione del regime fascista abbiano ricoperto cariche politiche o comunque siano stati ferventi fascisti e tuttora serbano tali idee.-

ALLA DIREZIONE DELLE PP.TT.

A V E L L I N O

Per aderire ad analoga richiesta superiore, prego inviare, con urgenza, un elenco nominativo del personale dipendente da codesto Ufficio, con l'annotazione a fianco di ciascuno del suo passato politico e le idee attuali che professa.

In calce dell'elenco dovrà essere indicato quelli che a norma delle vigenti leggi sono stati sospesi dall'impiego per la defascistizzazione.

Si fa presente che dovranno essere allontanati quegli elementi che siano stati ferventi fascisti - squadristi, sciarpa littorio, marcia su Roma, ecc. - e quelli comunque che tuttora manifestano occultamente simpatia o speranze per il tramontato regime fascista.

Le notizie saranno controllate da questa polizia.

Per il Capitano
Firmato J.M.James

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

zione del regime fascista abbiano ricoperto cariche politiche o comunque siano stati ferventi fascisti e tuttora serbano tali idee.-

ALLA DIREZIONE DELLE PP.TT.

A V E L L I N O

Per aderire ad analoga richiesta superiore, prego inviare, con urgenza, un elenco nominativo del personale dipendente da codesto Ufficio, con l'annotazione a fianco di ciascuno del suo passato politico e le idee attuali che professa.

In calce dell'elenco dovrà essere indicato quelli che a norma delle vigenti leggi sono stati sospesi dall'impiego per la defascistizzazione.

Si fa presente che dovranno essere allontanati quegli elementi che siano stati ferventi fascisti - squadristi, sciarpa littorio, marcia su Roma, ecc. - e quelli comunque che tuttora manifestano occultamente simpatia o speranze per il tramontato regime fascista.

Le notizie saranno controllate da questa polizia.

Per il Capitano
Firmato J.M.James

3555

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

C O P I A

3

REGIA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MACERATA

n°2128 Gab di prot. Macerata lì 8 agosto 1944

OGGETTO: Discriminazione impiegati e salariati.-

AI CAPI DEGLI UFFICI PROVINCIALI GOVERNATIVI
ALTRI INDIRIZZI OMESSI

Negli uffici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, della Provincia, dei Comuni e delle Opere Pie, prestano servizio attivo impiegati e salariati che, per manifestazioni compiute in ufficio e fuori d'ufficio, non danno piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri e si sono posti in condizione di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

In attesa che sia espletato il procedimento disciplinare previsto dalle disposizioni di legge in vigore per le dispense dal servizio, nei casi più manifesti di compatibilità é necessario che sia provveduto, senz'altro, alla sospensione dell'impiegato dall'impiego e dallo stipendio.

Dovrà essere contemporaneamente iniziato il procedimento disciplinare mediante contestazione degli addebiti, segnalando all'interessato il termine dei giorni 15 per la presentazione delle discolpe.

Alle famiglie dell'incolpato potranno essere concessi gli assegni alimentari in misura non superiore ad un terzo dello stipendio o del salario.

Per assicurare il normale funzionamento dei servizi, le singole amministrazioni possono assumere in servizio personale avventizio che abbia i requisiti richiesti per la nomina al posto da occupare, dando la preferenza, a parità di titolo, agli elementi che abbiano militato nelle file dei patrioti.

Prego segnare ricevuta della presente e farmi conoscere i provvedimenti adottati.

IL PREFETTO
F/to: Ponte A.

Macerata lì 14/9/1944

p.c.c.
IL DIRETTORE PROVINCIALE
F/to: M.CAGNONI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

ALTRI INDIRIZZI OMESSI

Negli uffici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, della Provincia, dei Comuni e delle Opere Pie, prestano servizio attivo impiegati e salariati che, per manifestazioni compiute in ufficio e fuori d'ufficio, non danno piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri e si sono posti in condizione di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

In attesa che sia espletato il procedimento disciplinare previsto dalle disposizioni di legge in vigore per le dispense dal servizio, nei casi più manifesti di compatibilità é necessario che sia provveduto, senz'altro. alla sospensione dell'impiegato dall'impiego e dallo stipendio.

Dovrà essere contemporaneamente iniziato il procedimento disciplinare mediante contestazione degli addebiti, segnalando all'interessato il termine dei giorni 15 per la presentazione delle discolpe.

Alle famiglie dell'incolpato potranno essere concessi gli assegni alimentari in misura non superiore ad un terzo dello stipendio o del salario.

Per assicurare il normale funzionamento dei servizi, le singole amministrazioni possono assumere in servizio personale avventizio che abbia i requisiti richiesti per la nomina al posto da occupare, dando la preferenza, a parità di titolo, agli elementi che abbiano militato nelle file dei patrioti.

Prego segnare ricevuta della presente e farmi conoscere i provvedimenti adottati.

IL PREFETTO
F/to: Ponte A.

Macerata lì 14/9/I944

p.c.c.
IL DIRETTORE PROVINCIALE
F/to: M.CAGNONI

3554

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

REF PW/5.9/CA

D.L.L. 257 published on October 11 33.2

1 Nov 44

N.257

9.B

Decree

(for providing for

The Rapid Epuration of Senior Officials.)

The Italian version of this decree is the only authoritative text. The version below is not a litteral translation; its object is to inform officers conveniently of the provisions contained in the decree.

Officers are referred to the Italian text for all points of detail or matters of procedure or dispute. The brackets indicate additions to the original text made to clarify the meaning.

1 The time limit (for the commencement of epuration proceedings) against civil or military employees of the first four grades or against officials of corresponding rank in the employ of the State Railways shall in lieu of that contained in Art 25 of DLL 159/44 be 30 days from the coming into force of this decree.

The Commission (of first instance) to which an epuration proceeding concerning any such person (has been referred) shall communicate its decision to the High Commissioner and to the "defendant" within 30 days from the day on which the case was referred to it. An appeal under Art 29 of DLL 159/44, from any such decision shall be lodged by the High Commissioner within 10 days and by the defendant within 5 days of the communication (to them respectively) of such decision. The Central Commission shall give priority of hearing to appeals concerning such persons.

The President of the Council of Ministers (PCM) may on the application of the President of the Epuration Commission on being satisfied that the exceptional complexity of the investigation (of any particular case) so requires extend the time limit (for hearing) contained in the last preceding paragraph as may be requisite up to (a maximum of) a further 30 days.

2 Within 60 days from the coming into force of this decree the PCM having heard the appropriate Minister or on the request of the person concerned may place any civil or military State employee of the first four grades or an official of corresponding rank in the employ of the State railways in retirement. Such power shall be exercisable even if the official belongs to an "irremovable" class or after Epuration proceedings have been commenced. 3553

The military personnel to whom this article applies shall be given the status provided for by the laws in force.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

The Italian version of this decree is the only authoritative text. The version below is not a litteral translation; its object is to inform officers conveniently of the provisions contained in the decree.

Officers are referred to the Italian text for all points of detail or matters of procedure or dispute. The brackets indicate additions to the original text made to clarify the meaning.

1 The time limit (for the commencement of epuration proceedings) against civil or military employees of the first four grades or against officials of corresponding rank in the employ of the State Railways shall in lieu of that contained in Art 25 of DLL 159/44 be 30 days from the coming into force of this decree.

The Commission (of first instance) to which an epuration proceeding concerning any such person (has been referred) shall communicate its decision to the High Commissioner and to the "defendant" within 30 days from the day on which the case was referred to it. An appeal under Art 20 of the 159/44 from any such decision shall be lodged by the High Commissioner within 10 days and by the defendant within 3 days of the communication (to them respectively) of such decision. The Central Commission shall give priority of hearing to appeals concerning such persons.

The President of the Council of Ministers (PCM) may on the application of the President of the Epuration Commission on being satisfied that the exceptional complexity of the investigation (of any particular case) so requires extend the time limit (for hearing) contained in the last preceding paragraph as may be requisite up to (a maximum of) a further 30 days.

2 Within 60 days from the coming into force of this decree the PCM having heard the appropriate Minister or on the request of the person concerned may place any civil or military State employee of the first four grades or an official of corresponding rank in the employ of the State railways in retirement. Such power shall be exercisable even if the official belongs to an "irremovable" class or after Epuration proceedings have been commenced.

The military personnel to whom this article applies shall be given the status provided for by the laws in force.

3 All persons retired under the last preceding article shall, if they are "irremovable", be entitled to add a period of ten years and other personnel so retired five years to their service to count for pension.

Provided nevertheless that the service to count for pension hereunder shall not exceed forty nor be less than twenty years.

For the purpose of this article, the following personnel shall be considered to be "irremovable"; members of the Judiciary; of the Council of State; of the Court of Accounts and professors of Universities. Where the first paragraph of this article is not applicable the provisions of Law 587/40 shall apply.

4 The High Commissioner for Defascism (HCD) shall be notified of every order for retirement made under Art 2 and where he is of opinion

3552

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

that (a case is grave and that) para 2 of Art 22 of DLL 159/44 may apply he may refer the case to the (appropriate) Epuration Commission for decision as to whether or not the "defendants" pension shall be forfeited. An Epuration commission may, as an alternative, (to its powers under Art 22) order forfeiture of any increase to which the "defendant" would otherwise be entitled under Art 3 hereof.

An order as to loss of pension or of any increase shall take effect on the first day of the month following the decision of the Central Commission (in the case of an appeal) or (where there is no appeal) the first of the month following the day on which the decision of the Commission of first instance becomes unappealable.

The hearing (of any case referred hereunder) shall be (conducted) in accordance with the provisions contained in DLL 159/44 and Art 1 hereof.

5 As regards State employees residing in any territory which, on the date on which this decree comes into force, has not been restored to Italian Administration, the time limits contained in para 1 of Art 1 and in Art 2 shall run from the date on which DLL 159/44 and this decree become effective in such territory.

When, following the liberation of any territory not now liberated, any important evidence is discovered against any State employee which could not (previously) have come to the knowledge of the Epuration Commission, the MCM may, provided that the time limits contained in para 1 of this Art are not exceeded, by decree order that Art 1 of this decree shall apply to such case even though the time limits prescribed (in that Art) have expired.

In similar circumstances the MCD may within the time limits of the para 1 of this Art submit for decision cases to which Art 4 hereof applies.

When employees reside outside the National territory the time limits referred to in para 1 hereof shall run from the cessation of hostilities.

Where there is obvious evidence that employees, within the provisions of paras 1 and 4 of this Art are actively collaborating or have collaborated with the so-called republican fascist government, proceedings for epuration or for forfeiture of pension under Art 4 may be commenced before the time limits of this Article commence to run and without allowing the time for the preparation of the defence which is allowed by para 1 of Art 19 of DLL 159/44.

6 Appeals through neither administrative nor judicial channels shall be allowed against decisions under Art 2 hereof or an award of forfeiture of pension under Art 4 hereof except on grounds of incompetence of the (hearing) commission.

7 Until the epuration of the Public Administration has been completed, the MCD shall be notified of all proposals as to promotions and appointments to the first four grades of State employees or to offices of corresponding rank in the State Railway Service.

The MCD may, within ten days of receiving such notification state his reasons for opposing the aforesaid promotion or appointment.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

first of the month following the day on which the decision of the Commission of first instance becomes unappealable.

The hearing (of any case referred hereunder) shall be (conducted) in accordance with the provisions contained in DLL 159/44 and Art 1 hereof.

5 As regards State employees residing in any territory which, on the date on which this decree comes into force, has not been restored to Italian Administration, the time limits contained in para 1 of Art 1 and in Art 2 shall run from the date on which DLL 159/44 and this decree become effective in such territory.

When, following the liberation of any territory not now liberated, any important evidence is discovered against any State employee which could not (previously) have come to the knowledge of the Epuration Commission, the PCM may, provided that the time limits contained in para 1 of this Art are not exceeded, by decree order that Art 1 of this decree shall apply to such case even though the time limits prescribed (in that Art) have expired.

In similar circumstances the HCD may within the time limits of the para 1 of this Art submit for decision cases to which Art 4 hereof applies.

When employees reside outside the National Territory the time limits referred to in para 1 hereof shall run from the cessation of hostilities.

Where there is obvious evidence that employees, within the provisions of paras 1 and 4 of this Art are actively collaborating or have collaborated with the so-called republican fascist government, proceedings for epuration or for forfeiture of pension under Art 4 may be commenced before the time limits of this Article commence to run and without allowing the time for the preparation of the defence which is allowed by para 1 of Art 19 of DLL 159/44.

6 Appeals through neither administrative nor judicial channels shall be allowed against decisions under Art 2 hereof or an award of forfeiture of pension under Art 4 hereof except on grounds of incompetence of the (hearing) commission.

7 Until the epuration of the Public Administration has been completed, the HCD shall be notified of all proposals as to promotions and appointments to the first four grades of State employees or to offices of corresponding rank in the State Railway Service.

The HCD may, within ten days of receiving such notification state his reasons for opposing the aforesaid promotion or appointment. When any Minister does not propose to accept the view of the HCD, the matter shall be referred to the Council of Ministers for decision.

Except where para 2 of Art 5 applies personnel appointed in accordance with the provisions of this article shall not be subject to further epuration.

8 This decree shall come into force on the 1 Nov 44.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 24 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-584

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200	All'Estero	Abb. anno . . L. 400
	» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno . . L. 120	All'Estero	Abb. anno . . L. 240
	» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

AL SOLO «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 100 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 253.
Trattamento economico delle infermiere della Croce Rossa Italiana . . . . . Pag. 437

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 254.
Disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra. Pag. 438

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 255.
Reintegrazione in servizio di professori universitari. Pag. 438

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 256.
Conferimento della laurea a titolo di onore agli studenti universitari caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà . . . . . Pag. 439

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 ottobre 1944, n. 257.
Norme per l'acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale . . . . . Pag. 439

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, numero 258.
Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione Pag. 441

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.
Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 442

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.
Nomina di due membri nel Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli . . . . . Pag. 442

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Comuni Bilosserati . . . . . Pag. 443
Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 443

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 253.

Trattamento economico delle infermiere della Croce Rossa Italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 24 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-541

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno . . L. 200	All'Estero	Abb. anno . . L. 400
	» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Anno . . . . L. 120	All'Estero	Abb. anno . . L. 240
	» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

AL SOLO « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. anno . . . . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . { Abb. anno . . . . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 253.

Trattamento economico delle infermiere della Croce Rossa Italiana . . . . . Pag. 437

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 254.

Disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra. Pag. 438

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 255.

Reintegrazione in servizio di professori universitari. Pag. 438

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 256.

Conferimento della laurea a titolo di onore agli studenti universitari caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà . . . . . Pag. 439

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 ottobre 1944, n. 257.

Norme per l'acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale . . . . . Pag. 439

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, numero 258.

Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione . . . . . Pag. 441

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Conferimento dell'incarico temporaneo di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna. Pag. 441

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 441

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 442

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.

Nomina di due membri nel Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli . . . . . Pag. 442

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Comuni filloseerati . . . . . Pag. 443

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 443

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 253.

Trattamento economico delle infermiere della Croce Rossa Italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 maggio 1943, n. 507;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 29 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 maggio 1943, n. 507, alle infermiere della Croce Rossa Italiana che prestano servizio presso le formazioni sanitarie delle Forze armate spetta:

— se in servizio presso reparti operanti nella zona delle operazioni, il trattamento economico corrisposto ai sottotenenti in servizio presso gli stessi reparti, con esclusione delle sole indennità speciali giornaliere previste dal R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 122;

— se in servizio presso enti territoriali, ed abbiano le famiglie in territorio occupato, il trattamento corrisposto ai sottotenenti in servizio presso gli stessi enti, escluso il soprassoldo di operazioni ad essi eventualmente attribuito.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1944 fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1934

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944.
Registro Guerra n. 1, foglio n. 289. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 254.

Disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 134 e 137 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938, n. 329, sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 16 febbraio 1939, n. 468;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile produrre, in tutto o in parte, la documentazione prescritta per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato, gli interessati possono essere ammessi agli arruolamenti medesimi su presentazione di un atto di notorietà raccolto dal pretore o dal capo dell'amministrazione del comune di residenza, dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali nonchè la condotta morale, civile e politica tenuta nel luogo di ultima residenza.

Le disposizioni di cui al comma che precede avranno vigore fino a sei mesi dalla conclusione della pace.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944.
Registro Guerra n. 1, foglio n. 290. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 255.

Reintegrazione in servizio di professori universitari.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Art. 1.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 29 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 maggio 1943, n. 507, alle infermiere della Croce Rossa Italiana che prestano servizio presso le formazioni sanitarie delle Forze armate spetta:

— se in servizio presso reparti operanti nella zona delle operazioni, il trattamento economico corrisposto ai sottotenenti in servizio presso gli stessi reparti, con esclusione delle sole indennità speciali giornaliere previste dal R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 122;

— se in servizio presso enti territoriali, ed abbiano le famiglie in territorio occupato, il trattamento corrisposto ai sottotenenti in servizio presso gli stessi enti, escluso il soprassoldo di operazioni ad essi eventualmente attribuito.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1944 fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1944.
Registro Guerra n. 1, *foglio n.* 289. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 254.

Disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 134 e 137 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 dell'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914;

Visto l'art. 18 delle norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile produrre, in tutto o in parte, la documentazione prescritta per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato, gli interessati possono essere ammessi agli arruolamenti medesimi su presentazione di un atto di notorietà raccolto dal pretore o dal capo dell'amministrazione del comune di residenza, dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali nonchè la condotta morale, civile e politica tenuta nel luogo di ultima residenza.

Le disposizioni di cui al comma che precede avranno vigore fino a sei mesi dalla conclusione della pace.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1944.
Registro Guerra n. 1, *foglio n.* 290. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 255.

Reintegrazione in servizio di professori universitari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

I professori universitari di ruolo che cessarono comunque dal servizio per non aver voluto prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista saranno senz'altro reintegrati nella cattedra che occupavano al momento della cessazione dal servizio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, num. 9.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1944.
Registro Pubblica Istruzione n. 1, *foglio* n. 259. — MAGNASCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 256.

Conferimento della laurea a titolo di onore agli studenti universitari caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1944.
Registro Pubblica Istruzione n. 1, *foglio* n. 258. — MAGNASCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 ottobre 1944, n. 257.

Norme per l'acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei confronti dei dipendenti civili e militari dello Stato, appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale ed ai gradi corrispondenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il termine stabilito dal primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, è di trenta giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto.

Nei casi previsti dal comma precedente, le Commissioni devono comunicare all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo ed all'interessato le loro conclusioni, entro trenta giorni dall'avvenuto deferimento; il termine per i ricorsi alla Commissione centrale di cui all'art. 20 del decreto legislativo Luogo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

I professori universitari di ruolo che cessarono comunque dal servizio per non aver voluto prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista saranno senz'altro reintegrati nella cattedra che occupavano al momento della cessazione dal servizio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 6 gennaio 194... num. 9.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1944.
Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 259. — MAGNASCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 256.

Conferimento della laurea a titolo di onore agli studenti universitari caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I rettori delle Università e i direttori degli Istituti d'istruzione superiore sono autorizzati a conferire, a titolo di onore, la laurea o il diploma alla memoria degli studenti caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1944.
Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 258. — MAGNASCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 ottobre 1944, n. 257.

Norme per l'acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei confronti dei dipendenti civili e militari dello Stato, appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale ed ai gradi corrispondenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il termine stabilito dal primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, è di trenta giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto.

Nei casi previsti dal comma precedente, le Commissioni devono commicare all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo ed all'interessato le loro conclusioni, entro trenta giorni dall'avvenuto deferimento; il termine per i ricorsi alla Commissione centrale di cui all'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è di dieci giorni per l'Alto Commissario e di tre per l'interessato; detti ricorsi debbono essere trattati dalla Commissione centrale con precedenza.

Il termine di trenta giorni, stabilito nel comma precedente, può essere congruamente prorogato fino al doppio dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su ri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

chiesta motivata del presidente della Commissione di epurazione, quando un'eccezionale complessità degli accertamenti lo esiga.

Art. 2.

E' data facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro competente, di collocare a riposo, anche su domanda dell'interessato, i dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale, ed ai gradi corrispondenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La facoltà può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e anche in pendenza del giudizio di epurazione.

Il personale militare, al quale è applicata la disposizione del presente articolo, è collocato nella posizione di stato che spetta a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, verrà computato, ai fini della liquidazione della pensione, in aggiunta al servizio effettivo prestato, un periodo di dieci anni per il personale inamovibile e di cinque anni per gli altri casi.

Tuttavia la liquidazione della pensione non potrà essere commisurata ad un periodo di servizio inferiore a venti anni, nè superiore complessivamente ai quaranta anni.

Agli effetti del primo comma del presente articolo sono considerati inamovibili il personale della Magistratura ordinaria, delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ed i professori universitari; a costoro, quando non è applicabile il primo comma del presente articolo, è esteso il disposto della legge 23 maggio 1940, n. 587.

Art. 4.

I provvedimenti di collocamento a riposo, adottati ai sensi dell'art. 2, sono comunicati all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, il quale, quando ritiene che ricorra l'applicabilità del secondo comma dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, può, entro trenta giorni, defe-

alla data delle conclusioni della Commissione centrale ovvero alla data in cui le conclusioni della Commissione di primo grado sono divenute definitive.

Il procedimento si svolge con l'osservanza del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, e dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Per i dipendenti dello Stato, che si trovano nei territori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati ancora restituiti all'Amministrazione italiana, i termini di cui al primo comma dell'art. 1 e all'art. 2 decorrono dalla data in cui il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, ed il presente decreto entreranno in vigore nei territori stessi.

Quando, in conseguenza della liberazione di un territorio non ancora liberato risultino a carico di dipendenti dello Stato gravi elementi concernenti addebiti dei quali non si ebbe prima notizia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con suo decreto, può disporre l'applicazione dell'art. 1 del presente decreto anche dopo la scadenza del termine ivi stabilito, ma non oltre quelli indicati nel comma precedente.

Nella ipotesi prevista dal comma precedente l'Alto Commissario può promuovere il deferimento ai sensi dell'art. 4, nei termini stabiliti dal primo comma.

Per i dipendenti che si trovano fuori del territorio nazionale, i termini di cui al primo comma sono prorogati fino alla data della cessazione delle ostilità.

Tuttavia, nei casi previsti dal primo e dal quarto comma del presente articolo, quando si tratti di dipendenti i quali attivamente collaborino o abbiano collaborato con il sedicente governo fascista repubblicano, il procedimento per l'epurazione o per la perdita del diritto a pensione ai sensi del primo comma dell'art. 4, può svolgersi anche prima dei termini stabiliti dal presente articolo, prescindendo dalla contestazione prescritta nel primo comma dell'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sempre che sussista la prova manifesta di detta loro attiva collaborazione.

Art. 6.

Contro i provvedimenti di cui all'art. 2 e contro i provvedimenti che pronunciano la perdita del diritto a pensione ai sensi dell'art. 4 non è ammesso ricorso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Art. 2.

E' data facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro competente, di collocare a riposo, anche su domanda dell'interessato, i dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale, ed ai gradi corrispondenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La facoltà può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e anche in pendenza del giudizio di epurazione.

Il personale militare, al quale è applicata la disposizione del presente articolo, è collocato nella posizione di stato che spetta a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, verrà computato, ai fini della liquidazione della pensione, in aggiunta al servizio effettivo prestato, un periodo di dieci anni per il personale inamovibile e di cinque anni per gli altri casi.

Tuttavia la liquidazione della pensione non potrà essere commisurata ad un periodo di servizio inferiore a venti anni, nè superiore complessivamente ai quaranta anni.

Agli effetti del primo comma del presente articolo sono considerati inamovibili il personale della Magistratura ordinaria, delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ed i professori universitari; a costoro, quando non è applicabile il primo comma del presente articolo, è esteso il disposto della legge 23 maggio 1940, n. 587.

Art. 4.

I provvedimenti di collocamento a riposo, adottati ai sensi dell'art. 2, sono comunicati all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, il quale, quando ritiene che ricorra l'applicabilità del secondo comma dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, può, entro trenta giorni, deferire il dipendente collocato a riposo alle Commissioni di epurazione, perchè giudichino se debba essere disposta o meno la perdita del diritto a pensione. Le Commissioni possono anche deliberare la perdita delle sole maggiorazioni concesse ai sensi dell'articolo precedente.

La perdita del diritto a pensione o delle maggiorazioni predette ha effetto dal primo del mese successivo

mero 159, e dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Per i dipendenti dello Stato, che si trovano nei territori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati ancora restituiti all'Amministrazione italiana, i termini di cui al primo comma dell'art. 1 e all'art. 2 decorrono dalla data in cui il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, ed il presente decreto entreranno in vigore nei territori stessi.

Quando, in conseguenza della liberazione di un territorio non ancora liberato risultino a carico di dipendenti dello Stato gravi elementi concernenti addebiti dei quali non si ebbe prima notizia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con suo decreto, può disporre l'applicazione dell'art. 1 del presente decreto anche dopo la scadenza del termine ivi stabilito, ma non oltre quelli indicati nel comma precedente.

Nella ipotesi prevista dal comma precedente l'Alto Commissario può promuovere il deferimento ai sensi dell'art. 4, nei termini stabiliti dal primo comma.

Per i dipendenti che si trovano fuori del territorio nazionale, i termini di cui al primo comma sono prorogati fino alla data della cessazione delle ostilità.

Tuttavia, nei casi previsti dal primo e dal quarto comma del presente articolo, quando si tratti di dipendenti i quali attivamente collaborino o abbiano collaborato con il sedicente governo fascista repubblicano, il procedimento per l'epurazione o per la perdita del diritto a pensione ai sensi del primo comma dell'art. 4, può svolgersi anche prima dei termini stabiliti dal presente articolo, prescindendo dalla contestazione prescritta nel primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sempre che sussista la prova manifesta di detta loro attiva collaborazione.

Art. 6.

Contro i provvedimenti di cui all'art. 2 e contro i provvedimenti che pronunciano la perdita del diritto a pensione ai sensi dell'art. 4 non è ammesso ricorso nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale, salvo che per il motivo di incompetenza.

Art. 7.

Fino a quando non sia esaurita l'epurazione delle pubbliche amministrazioni, le promozioni e le nomine ai primi quattro gradi della classificazione del perso-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

nale statale ed ai corrispondenti gradi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato debbono essere preventivamente comunicate all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può fare opposizione motivata alle anzidette nomine o promozioni. Qualora il Ministro non intenda aderire alla opposizione dell'Alto Commissario, la decisione al riguardo è deferita al Consiglio dei Ministri.

Il personale nominato a norma del presente articolo non è soggetto a giudizio di epurazione, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 212. — EMANUELI.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, numero 258.

Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione.

N. 258. Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Conferimento dell'incarico temporaneo di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

IL MINISTRO PEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni concernenti la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 14 settembre 1944, n. 222;

Visto che la Commissione provinciale di Sassari per la defascistizzazione ha esonerato il dott. Antonio Medas dalla carica di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna e ritenuto che, in attesa che si possa procedere alla nomina del nuovo direttore generale, è urgente nominare intanto un reggente di tale carica;

Visti lo statuto di detto Istituto approvato con decreto del Capo del Governo 1° febbraio 1939 e le modificazioni apportatevi con successivo decreto del Capo del Governo 15 luglio 1941;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giuseppe Cossiga è incaricato di esercitare temporaneamente le funzioni di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna con godimento degli assegni inerenti a tale carica.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PEL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può fare opposizione motivata alle anzidette nomine o promozioni. Qualora il Ministro non intenda aderire alla opposizione dell'Alto Commissario, la decisione al riguardo è deferita al Consiglio dei Ministri.

Il personale nominato a norma del presente articolo non è soggetto a giudizio di epurazione, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 5.

ART. 8.

Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — STORZA — CHIESA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 212. — EMANUELI.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, numero 258.

Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione.

N. 258. Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Sassari viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 disposta a suo favore, con atto pubblico del 21 aprile 1941, dal prof. dott. Vincenzo Manca Pastorino fu Salvatore, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del dott. Francesco Pastorino.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944.

IL MINISTRO PEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni concernenti la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 14 settembre 1944, n. 222;

Visto che la Commissione provinciale di Sassari per la defascistizzazione ha esonerato il dott. Antonio Medas dalla carica di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna e ritenuto che, in attesa che si possa procedere alla nomina del nuovo direttore generale, è urgente nominare intanto un reggente di tale carica;

Visti lo statuto di detto Istituto approvato con decreto del Capo del Governo 1° febbraio 1939 e le modificazioni apportatevi con successivo decreto del Capo del Governo 15 luglio 1941;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giuseppe Cossiga è incaricato di esercitare temporaneamente le funzioni di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna con godimento degli assegni inerenti a tale carica.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto lo statuto sociale della Banca nazionale dell'agricoltura con sede in Roma, aggiornato con le deliberazioni prese dall'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti nella seduta del 31 marzo 1943;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Considerato che cinque dei sedici componenti il Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura si sono dimessi, due sono stati dichiarati decaduti e nove sono impossibilitati a funzionare perchè in territorio occupato;

Visto il provvedimento adottato il 14 agosto 1944 dal Governo Militare Alleato d'intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria della Banca anzidetta;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di Enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura è sciolto.

Art. 2.

Il prof. avv. Ezio Vanoni è nominato commissario straordinario della Banca nazionale dell'agricoltura con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea degli azionisti che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e nomina del commissario straordinario.

Considerato che nè il Consiglio d'amministrazione, nè il Comitato esecutivo del Consorzio predetto sono in grado di poter funzionare, per decesso, prigionia ed impossibilità d'intervento della maggioranza dei consiglieri;

Visto il provvedimento adottato il 9 agosto 1944 dal Governo Militare Alleato d'intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria del Consorzio anzidetto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, che estende agli istituti ed aziende di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari di Enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Giovanni Tarcagnota è nominato commissario straordinario del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 3.

Il commissario dovrà provvedere a convocare, appena possibile, l'assemblea dei partecipanti per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.

Nomina di due membri nel Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

decaduti e nove sono impossibilitati a funzionare perchè in territorio occupato;

Visto il provvedimento adottato il 14 agosto 1944 dal Governo Militare Alleato d'intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria della Banca anzidetta;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di Enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura è sciolto.

Art. 2.

Il prof. avv. Ezio Vanoni è nominato commissario straordinario della Banca nazionale dell'agricoltura con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea degli azionisti che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento approvato con decreto del Capo del Governo del 15 novembre 1937;

Visto il provvedimento adottato il 9 agosto 1944 dal Governo Militare Alleato d'intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria del Consorzio anzidetto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, che estende agli istituti ed aziende di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari di Enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Giovanni Tarcagnota è nominato commissario straordinario del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 3.

Il commissario dovrà provvedere a convocare, appena possibile, l'assemblea dei partecipanti per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.

Nomina di due membri nel Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 17 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con decreto del Capo del Governo del 30 aprile 1938, e modificato con successivi decreti del 18 giugno 1941 e del 19 agosto 1943;

Visti i Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 22, e 29 febbraio 1944, n. 65, relativi alla nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli;

Decreta:

I signori avv. Giovanni Casilli e avv. Antonio Cifaldi sono nominati membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, per un triennio a partire dal 1° ottobre 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 7 ottobre 1944, le norme relative al divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera e quelle relative alla circolazione delle piante, dei semi e delle viti nell'interno del Regno, sono state estese ai territori dei comuni di San Mango Piemonte e di Salerno.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli dell'11 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,10
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	—
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	—
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	—
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	—

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

cizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 17 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con decreto del Capo del Governo del 30 aprile 1938, e modificato con successivi decreti del 18 giugno 1941 e del 19 agosto 1943;

Visti i Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 22, e 29 febbraio 1944, n. 65, relativi alla nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli;

Decreta:

I signori avv. Giovanni Casilli e avv. Antonio Cifaldi sono nominati membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, per un triennio a partire dal 1° ottobre 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 7 ottobre 1944, le norme relative al divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera e quelle relative alla circolazione delle piante, dei semi e delle viti nell'interno del Regno, sono state estese ai territori dei comuni di San Mango Piemonte e di Salerno.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli dell'11 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,55
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,10
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,70
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	—
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	—
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	—
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	—

GOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

3571

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

ASSISTANT HIGH COMMISSIONERS
Directive
to Epuration Commissions

24 Oct 44

CIRCULAR No. 4 (Secretariat)

B

SUBJECT : Directives for the Commissions for Epuration.

In order that LL of 27 July be interpreted and applied according to uniform criteria, I should like to make known some general directives based on inquiries submitted to this High Commissariat by some Commissions.

The sanctions prescribed by LL No. 159 of 27 July 1944, include besides dismissal from service, loss of right to pension, demotion of grade and restitution to the original personnel lists, also the application of less severe disciplinary measures. These refer to the sanctions prescribed by Art 56 No 2960 of 30 December 1923.

In applying these sanctions we must avoid adopting measures which, from a practical point of view, are incompatible with the task pursued by the legislator of rehabilitating the public administrations. Therefore, it will be advisable for the Commissions to refrain generally from adopting such measures which, like the reduction of allowances or salaries, aggravate the economic conditions of the party concerned without serving the purpose of epuration. The same can be said of the suspension from the grade or the temporary removal from office; these are measures which usually end by being an obstacle to the speedy return of the administrations to their normal operation.

Censure for civilians and an analogous sanction for military personnel will therefore suffice as "less severe disciplinary measures".

Loss of right to pension.

The Commissions for Epuration shall proceed with special care in exercising the power conferred to them by Art. 22 para 1 of LL No 159 of 27 July 1944 (loss of right to pension).

It must be borne in mind that in many cases the pension constitutes the only source of income of the official dismissed from service.

It is then advisable to avoid creating desperate situations, which are rendered more grave by the fact that the consequences would fall also on persons who are innocent and unaware of others' guilt and responsibility and which would constitute a negative element in the life of the Nation, just at

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

SUBJECT : Directives for the Commissions for Epuration.

B

In order that LLL of 27 July be interpreted and applied according to uniform criteria, I should like to make known some general directives based on inquiries submitted to this High Commissariat by some Commissions.

The sanctions prescribed by LLL No. 159 of 27 July 1944, include besides dismissal from service, loss of right to pension, demotion of grade and restitution to the original personnel lists, also the application of less severe disciplinary measures. These refer to the sanctions prescribed by Art 56 No 2960 of 30 December 1923.

In applying these sanctions we must avoid adopting measures which, from a practical point of view, are incompatible with the task pursued by the legislator of rehabilitating the public administrations. Therefore, it will be advisable for the Commissions to refrain generally from adopting such measures which, like the reduction of allowances or salaries, aggravate the economic conditions of the party concerned without serving the purpose of epuration. The same can be said of the suspension from the grade or the temporary removal from office; these are measures which usually end by being an obstacle to the speedy return of the administrations to their normal operation.

Censure for civilians and an analogous sanction for military personnel will therefore suffice as "less severe disciplinary measures".

Loss of right to pension.

The Commissions for Epuration shall proceed with special care in exercising the power conferred to them by Art. 22 para 1 of LLL No 159 of 27 July 1944 (loss of right to pension).

It must be borne in mind that in many cases the pension constitutes the only source of income of the official dismissed from service.

It is then advisable to avoid creating desperate situations, which are rendered more grave by the fact that the consequences would fall also on persons who are innocent and unaware of others' guilt and responsibility and which would constitute a negative element in the life of the Nation, just at a time that its reconstruction is under way.

Hence, we urge the Commissions to weigh carefully each individual case before deciding on the loss of pension, which can be fully and objectively considered as justified only in the cases of a legal enrichment or of serious forms of collaboration with the republican fascist government. In the other cases, instead, we must consider the economic and family conditions of the official dismissed from service : if the person concerned does not possess any riches and the loss of pension would be to him a loss of the means of support for himself and his family, it is a good general practice to avoid the severe measure of loss of pension, provided no circumstances exist which would demand and justify the maximum severity.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

The Commissions shall, therefore, weigh each single case, basing their judgement on the considerations pointed out above, as a general criterium for interpretation of the law.

Manifestations of Apology for Fascism.

The place or the manner in which the apology is made cannot have weight in the interpretation of cases of "manifestations of apology for fascism", contemplated by Art 12 No 1 of DLL No 159 of 27 July 1944. The place can be the Chamber or the Senate as well as any other public or private place. The manner may be a book or an other publication, a piece of writting which is not even intended for publication or a defensive memorandum, provided it was written spontaneously. However, it may also consist of simple talk, whether before a more or less large audience or if to a single individual, provided they were "repeated".

It is substantially important, and hence sufficient, that from the apology a moral judgement can be drawn, based exclusively on the words pronounced and the reflections made in others' opinions or convictions, or that should have been made according to the intentions of the accused.

Collaboration with the Republica Fascist Government.

"Collaboration" according to Art. 17 p.p. of the mentioned DLL is found not only in the intentional and continous actively favouring the republican fascist government (such an activity, particularly for a military, would assume the characteristics of treason) but even in the single acts from which usefulness to the republican fascist government was derived or could have been derived, meaning, by usefulness, not only the advantage materially and actually gained, but also that resulting from the repercussion of the attitude of the accused on the conduct of others.

Under this aspect, the office, the position, the grade and the functions of the accused acquire particular value; the Commissions shall therefore take the greatest account of these particulars.

Proof of the circumstance contemplated by Art 16.

The application of the exhonerating circumstance contemplated by Art.16 and of the attenuating circumstance referred to in Art. 17 in regard to those who have distinguished themselves in the fight against the Germans or have aided the patriots [illegible] and done damage to the government they were apparently serving must be submitted to an objective and precise investigation, which must exclude the possibility of any decisions being made on documents of unproven contents and of doubtfull source.

Therefore, all statements made by private individuals, and so-called

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

the Chamber or the Senate as well as any other public or private place. The manner may be a book or an other publication, a piece of writting which is not even intended for publication or a defensive memorandum, provided it was written spontaneously. However, it may also consist of simple talk, whether before a more or less large audience or if to a single individual, provided they were "repeated".

It is substantially important, and hence sufficient, that from the apology a moral judgement can be drawn, based exclusively on the words pronounced and the reflections made in others' opinions or convictions, or that should have been made according to the intentions of the accused.

Collaboration with the Republican Fascist Government.

"Collaboration" according to Art. 17 p.p. of the mentioned DLL is found not only in the intentional and continous actively favouring the republican fascist government (such an activity, particularly for a military, would assume the characteristics of treason) but even in the single acts from which usefulness to the republican fascist government was derived or could have been derived, meaning, by usefulness, not only the advantage materially and actually gained, but also that resulting from the repercussion of the attitude of the accused on the conduct of others.

Under this aspect, the office, the position, the grade and the functions of the accused acquire particular value; the Commissions shall therefore take the greatest account of these particulars.

Proof of the circumstance contemplated by Art 16.

The application of the exhonorating circumstance contemplated by Art.16 and of the attenuating circumstance referred to in Art. 17 in regard to those who have distinguished themselves in the fight against the German or have aided the patriots . . . . and done damage to the government they were apparently serving must be submitted to an objective and precise investigation, which must exclude the possibility of any decisions being made on documents of unproven contents and of doubtfull source.

Therefore, all statements made by private individuals, and so-called partisan bodies or associations must be considered as having no value because of the abuse and the illicit use that has been continously made of statements of this kind. Only the statements made by the Ministerial Committee for patriots (Comitato Ministeriale Patrioti) must be considered as valid for all purposes of ascertainment. This body is the only one that has received legal recognition and has the power and possibilities of releasing trustworthy statements.

Suspensions effected on the basis of Regional Ordinances

For those who have been suspended on the basis of regional ordinances issued by the Allied Authorities prior to DLL No 159 of 27 July 1944, those measures which were valid at the time they were adopted shall remain in effect. . . . In this latter case, however, the interested party may appeal to the competent agencies to accellerate a final decision or make a motion for a regular measure revoking the suspension.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Until the final decision or the revocation has been adopted, all those suspended from service, whatever the rules of the Authorities which have ordered the suspension may be, shall receive only the salary without any other allowance begining on the date of suspension, according to article 22 of ILL No 159 of 27 July 1944.

Reinstatement of officials into service.

Since the decisions of the Commissions shall be carried out only when they have become final, the dismissed official cannot be reinstated into service on the basis of a decision of first degree, unless the time limits allowed for appeals have expired fruitlessly, or unless the Central Commission sends its approval.

While the trial of first and second degree is pending, it is indeed necessary that the administrations refrain from any act which, while directly or indirectly implying a judgment on the charges, may interfere with the criteria of judgents which belong to the Commissions. The Commissions will report any interference of this kind to this office.

s/ SCOCCIMARO
Assistent High Commissioner
for Epuration

3549

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Communications Sub Com

71

FILE

DEFASC

DIRECTOR
DEPUTY DIRECTOR
S.C.A.C.
S.C.A.C.
CENSORSHIP
CHIEF CLERK

Read 7.8.44.

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
R.C. & M.G. SECTION
APO 394

6

4 August 44.

B

Ref: 313/167/CA

Subject: Defascism.

To: Regional Commissioners, Region: I II III IV V VI VII VIII IX Z.
S.C.A.C.'s 5 and 8 Armies.

1. NNL 159 "Sanctions against Fascism" was published on July 29. A translation has already been circulated for distribution down to Provincial Commissioners.

2. The decree has already been extended to Military Government Territory which is under Regional Control and all Regional Orders or other instructions on this subject will no longer be enforced.

3. The decree which is in six parts, deals with three main classes of cases:
   a Part I declares certain political acts committed in the past to be crimes against the state, sets up courts to try such cases and lays down the punishments.
   b Part II provides the machinery for investigating the political background of officials and of employees of national concerns and of local bodies and directs the removal from office or employment of those with fascist sympathy.
   c Part III provides for the investigation of cases of "enrichment" and for forfeiture of property where no satisfactory explanation of "enrichment" is forthcoming.
   d The other three parts are of an administrative nature.

4. So far as ACC is concerned 3a and 3c are for the time being regarded as matters domestic to the Italian people though ACC may have to take supervisory steps later; but, ACC is pledged (as is the Italian Government) to remove fascists and to clear Italian administration and industry of fascism. 3b therefore is very much the concern of ACC.

5. The decree provides for the setting up in every Ministry of a commission which is responsible for investigating the political history and in appropriate

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Ref: 313/167/CA

4 August 44.

Subject: Defascism.

To: Regional Commissioners, Region: I II III IV V VI VII VIII IX Z.
S.C.A.C.'s 5 and 8 Armies.

1. MMLL 159 "Sanctions against Fascism" was published on July 29. A translation has already been circulated for distribution down to Provincial Commissioners.

2. The decree has already been extended to Military Government Territory which is under Regional Control and all Regional Orders or other instructions on this subject will no longer be enforced.

3. The decree which is in six parts, deals with three main classes of cases:
   a Part I declares certain political acts committed in the past to be crimes against the state, sets up courts to try such cases and lays down the punishments.
   b Part II provides the machinery for investigating the political background of officials and of employees of national concerns and of local bodies and directs the removal from office or employment of those with fascist sympathy.
   c Part III provides for the investigation of cases of "enrichment" and for forfeiture of property where no satisfactory explanation of "enrichment" is forthcoming.
   d The other three parts are of an administrative nature.

4. So far as ACC is concerned 3a and 3c are for the time being regarded as matters domestic to the Italian people though ACC may have to take supervisory steps later; but, ACC is pledged (as is the Italian Government) to remove fascists and to clear Italian administration and industry of fascism. 3b therefore is very much the concern of ACC.

5. The decree provides for the setting up in every Ministry of a commission which is responsible for investigating the political history and in appropriate cases dismissing or otherwise dealing with not only the officials of that Ministry down to junior officials in rural areas but of all employees of national concerns for which under Italian law the Ministries are responsible, again right down to the branch office.

6. At HQ ACC the appropriate Sub-Commission is responsible for ensuring that defascism is effectively carried out by these Commissions (col 2 of A/CC 250 of 15 Jul). Though these Sub Comns will be notified by the Ministerial Commissions of persons dismissed that will give them no picture of the persons remaining in Regions who ought to be but have not been dealt with, nor with the rate at which defascising is proceeding; for this information they must rely upon reports from Regions. At Regional level Regional Commissioner will be responsible for supervising the progress of defascising: he will ensure that his divisional officers keep him and Sub-Comns fully informed of the progress of defascism and in particular report persons who should be but have not been dealt with and see that any dismissals ordered are effectively carried out.

3549

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

7. The decree also provides for the setting up in every province of a Provincial Commission which is responsible for dealing with the officers and employees of local bodies, welfare institutions and the like which are under the control of provinces or communes and do not come directly under any Ministry.

8. The responsibility for supervising the progress of defascising by the Provincial Commissions devolves upon the Regional Commissioner. Instructions as to the returns required to enable progress to be watched will be the subject of a separate communication.

9. The usual distinction between military and Italian Government territory will apply; namely that in the former the responsible officer can direct the prefect to set up a commission and ensure that it functions; in the latter he can only advise and press. In the latter case if no satisfactory response is obtained, the matter will be reported so that HQ ACC (which has received the Italian Government's undertaking that defascising will be dealt with expeditiously) can through that Government bring pressure to bear on the defaulting party.

10. It is important that as much progress as possible should be made in areas soon to be restored to the Italian Government. If it is possible to get provincial commissions formed and functioning before the Italian Government takes over, much time will be saved.

11. Nothing in this decree affects the right of a CA officer in Military Government territory to remove any Italian officials from their employment whether for fascism, incompetence, corruption or for any other reason.

In Army areas in particular, it is important that the directions contained in Exec Memo 67 should continue to be effectively applied.

NORMAN E. FISKE,
Colonel,
Deputy Executive
Commissioner.

Copy to : Acting Chief Commissioner.
Econ Sec (10)
Admin Sec (10)
Pol Sec (2)
Army Sub Comsn (2)
Navy Sub Comsn (2)
Air Sub Comsn (2)
Communication Sub Comsn (2)
Security Branch (2)
IRO (2)
File (2)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

24 O.[illegible].O 1944

CIRCOLARE N. 4 (Zone liberate)

OGGETTO : Direttive per le Commissioni di Epurazione.

Allo scopo di attuare secondo criteri uniformi l'interpretazione e l'applicazione del D.L.L. 27-7-1944 N. 159, rendo noto alcune direttive di massima in merito a quesiti sottoposti da taluune Commissioni a questo Alto Commissariato.

Misure disciplinari di minore gravita'.

Le sanzioni previste dal D.L.L. 27-7-1944 N. 159, oltre alla dispensa dal servizio, alla perdita del diritto a pensione, alla retrocessione del grado ed alla restituzione nei ruoli di provenienza, contemplano anche il caso di applicazione di misure disciplinari di minore gravita'. Queste si riferiscono alle sanzioni previste dall' Art. 56 del D. 30 dicembre 1923, N. 2960.

Nell'applicazione di tali sanzioni devono essere evitate misure praticamente inadeguate rispetto al compito di risanamento dell'amministrazione pubblica perseguito dal legislatore. A tale fine sara' opportuno che le Commissioni si astengano, in linea di massima, da misure, come la riduzione di assegni o di stipendio, che mentre aggravano le condizioni economiche dell'interessato, a nulla servono ai fini dell'epurazione; e così' dalla sospensione del grado o dal temporaneo allontanamento dall'ufficio, che si risolvono in definitiva in un ostacolo ed un rapido ritorno delle pubbliche amministrazioni al loro normale funzionamento.

Come "misure disciplinari di minore gravita'" sara' quindi sufficiente la censura per i civili, e una sanzione analoga per i militari.

Perdita del diritto a pensione

Nell'esercizio delle facolta' attribuite dall' Art. 22, cpv I, D.L.L. 27-7-1944, N. 159, (perdita del diritto a pensione) le Commissioni di Epurazione devono procedere con speciale cautela.

Bisogna tener presente che in molti casi la pensione costituisce l'unica risorsa economica, del funzionario esonerato dal servizio.

E' pertanto consigliabile evitare che si creino situazioni disperate, tanto piu' gravi perche' le conseguenze ricadrebbero anche su persone innocenti ed inconsapevoli dell'altrui colpevolezza e responsabilita' e che costituirebbero un elemento negativo nella vita della Nazione, nell'atto stesso in cui si avvia l'opera di ricostruzione del Paese.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Pertanto si raccomanda alle Commissioni di vagliare con attenzione caso per caso, prima di decidere la perdita della pensione, che puo' ritenersi plenamente ed obbiettivamente giustificata solo nei casi di illecito arricchimento, od i gravi forme di collaborazione col governo repubblicano fascista. Negli altri casi occorre invece fare attenzione alla situazione economica e famigliare del funzionario dispensato dal servizio : se si tratta di persona che non possiede beni di fortuna e per la quale la perdita della pensione significa privazione dei beni di sussistenza per se' e per la famiglia - purche' non ricorrano circostanze tali da esigere e giustificare la maggiore severita' - e' buon criterio di massima evitare la severa misura della privazione della pensione.

Le Commissioni vaglieranno pertanto i singoli casi ispirandosi nel loro giudizio alle considerazioni sopra indicate, come ad un generale criterio interpretativo della legge.

Manifestazioni di apologia fascista.

Per l'interpretazione dell'ipotesi "manifestazione di apologia fascista", prevista all'Art. 12, n.1, del D.L.L. 27-7-1944 n. 159, non puo' avere rilievo il luogo o il modo in cui l'apologia e' compiuta. Il luogo puo' essere la Camera o il Senato, come pure qualsiasi altro luogo pubblico o privato.

Il modo puo' essere un libro od altra pubblicazione, uno scritto anche non destinato alla pubblicita', oppure una memoria difensiva, purche' spontaneamente redatta; ma puo' consistere anche in semplici manifestazioni verbali tanto se fatte innanzi ad un pubblico piu' o meno numeroso, quanto se fatte ad una persona singola, purche' 'ripetute".

E' d'importanza sostanziale, ed e' quindi sufficiente, che dalla manifestazione d'apologia possa trarsi un apprezzamento morale, per cui contano esclusivamente le parole pronunciate ed i riflessi che ne sono derivati nelle altrui opinioni e convinzioni, o che avrebbero dovuto derivarne secondo le intenzioni dell'agente.

Collaborazione col governo repubblicano fascista.

La "collaborazione" ai sensi dell'Art. 17 p.p. del D.L.L. citato non si riscontra solo in un'opera intenzionale e continuativa a favore del governo fascista repubblicano (tale opera, particolarmente per un militare, rivestirebbe le caratteristiche del tradimento) ma anche in singoli atti da cui sia derivata, o avrebbe potuto derivare utilita' al governo repubblicano fascista, intendendo, per utilita', non soltanto il vantaggio materialmente ed effettivamente procurato, ma anche quello risultante dalle ripercussioni dell'atteggiamento dell'agente nel comportamento degli altri.

Sotto questo aspetto acquista particolare valore la qualita' dell'agente

0 4 4 0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

la sua posizione, il suo grado e le sue funzioni; di tali elementi le Commissioni dovranno perciò tenere massimo conto.

Prove delle circostanze previste all'Art. 16.

L'applicazione delle discriminante prevista dall'Art. 16 o della diminuente di cui all'Art. 17 nei confronti di coloro che si siano distinti nella lotta contro i tedeschi o che hanno aiutato i patrioti e danneggiato il governo che apparentemente servivano, deve essere subordinata ad un accertamento obbiettivo e sicuro, che escluda la possibilità di decisioni fondate su documenti di incerto contenuto o di dubbia provenienza.

A questo scopo, tutte le attestazioni di privati, enti o associazioni sedicenti partigiani, devono considerarsi prive di qualsiasi valore data l'abuso e il mercimonio che notoriamente si è compiuto di attestati del genere' dovranno essere considerate valide ai fini probatori, esclusivamente le attestazioni del Comitato Ministeriale Patrioti, unico organo legalmente riconosciuto, che ha poteri e possibilità di rilasciare attestati degni di fiducia.

Sospensioni adottate in base ad Ordinanze Regionali.

Per coloro che sono stati sospesi in base ad ordinanze regionali emanate dalle Autorità Alleate prima del D.L.L. 27-7-1944, N. 159, i provvedimenti legittimi nel momento in cui furono adottati, restano in vigore, anche se i criteri base non coincidono con quelli della legge attualmente vigente. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'interessato potrà' ricorrere agli organi competenti per accelerare un giudizio definitivo e anche per provocare un regolare provvedimento di revoca della sospensione.

Fino a quando tuttavia non sarà' intervenuta la decisione o la revoca, tutti i sospesi dal servizio, qualunque siano le norme delle autorità' che ne hanno originato la sospensione, usufruiranno del solo stipendio, esclusa ogni altra indennità', ai sensi dell'Art. 22 del D.L.L. 27-7-1944 N. 159, a decorrere dalla data della sospensione.

Riammissione funzionari in servizio.

Poichè' le decisioni delle Commissioni devono essere eseguite solo quando sono divenute definitive, il funzionario sospeso non può' essere riammesso in servizio in base a una decisione di primo grado, se non siano inutilmente trascorsi infruttuosamente i termini per proporre ricorso, o se non sia intervenuta decisione di conferma da parte della Commissione Centrale. 1946

In pendenza del giudizio, sia di primo che di secondo grado, è' necessario anzi che le Amministrazioni si astengano da qualunque atto che, implicando

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

direttamente o indirettamente apprezzamenti degli addebiti, posse costituire interferenze nei criteri di giudizi, spettanti alle Commissioni, e che le Commissioni segnalino a questo ufficio ogni interferenza del genere.

Alto Commissario Aggiunto
per l'Epurazione

ef SCOCCIMARRO

3515

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394
ADMINISTRATIVE SECTION

DF/3B/AS

20 Aug 44

SUBJECT : Defascism.

TO : All Sections and Sub-Commissions.

1 In order to ensure continuity of services necessary for military purposes it has been decided that Italians employed in the higher grades in technical professions and in public utility undertakings will not be removed from such appointments for reasons of epuration without the prior consent of the Allied Authorities having been obtained.

2 Sub-Commissions responsible for the supervising of Defascism will arrange with the appropriate Minister that no higher grade employee engaged in a technical profession or in a public utility undertaking whose work is or may be necessary for military purposes shall be dismissed or suspended without the consent of ACC having been previously obtained and that such consent cannot be given if no adequate replecement is available. It will therefore facilitate the granting of consent in cases of doubt if the names and qualifications of suitable substitutes are submitted with the request for suspension.

3 It should also be impressed upon Ministers that no information as to any proposed action should be allowed to be come known prior to consent being granted by ACC.

4 It should be emphasised that this instruction applies only to technical experts and that the numbers affected will be kept to a minimum.

5 Sub-Commissions are reminded that the Army is particularly interested in the services of communications, transportation and in the provision of electricity but interests in other spheres must not be overlooked.

6 No action hereunder is authorised beyond such as is essential to protect military interests and any delay imposed shall be the minimum necessary for that purpose and every possible assistance shall be afforded to the quickest termination of epuration proceedings as is consistent with military interests.

Ext: 469
SHW/wb.

DIRECTOR
D.DIRECTOR
S.O.1.
S.O.2.
CE/SO...
CH...

Recd 25/8/44

S.H.WHITE, Lt Col
for G.F.UPJOHN, Colonel,
Acting Head, Admin Section.

3544

29 July

THE DECREE AS TO SANCTIONS AGAINST FASCISM

A Copy.

(7)

Part I - Crimes

Part II - Purging

Part III - Enrichment

Part IV - Fascist Funds

Part V - The High Commissioner

Part VI - Miscellaneous

copy

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

SANCTIONS AGAINST FASCISM

0 Copy.

(7)

Part I - Crimes

Part II - Purging

Part III - Enrichment

Part IV - Fascist Funds

Part V - The High Commissioner

Part VI - Miscellaneous

Copy

3542

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

PART I

PUNISHMENT OF CRIMES

1 All penal provisions issued to safeguard institutions and political organisations created by fascism are hereby repealed.

Decisions already pronounced by virtue of such provisions are hereby annulled.

2 Members of the Government and high ranking members of fascism, guilty of annulling the guarantees given under the constitution, of destroying the liberty of the people, of creating the fascist regime, of compromising and or betraying the fortunes of the country bringing it to the present disaster shall be punished by penal servitude for life and, in cases where the responsibility is greater, by death.

They shall be tried by a High Court of Justice composed of a President and eight members, chosen by the Council of Ministers, from among high ranking judicial officials serving now or in retirement and from among other persons of unquestionable rectitude.

3 Those who organised fascist squads, committing acts of violence and pillage and those who promoted and directed the revolt of 28 October 1922 shall be punished according to Art 120 of the Penal Code 1889.

Those who promoted and directed the Coup d'Etat of 3 January 1925 and those who have since contributed by any relevant action to maintain the fascist regime in power shall be punished in accordance with Art 118 of the aforesaid code.

Whosoever has committed any other crime for fascist reasons or taking advantage of the political situation created by fascism shall be punished according to the laws obtaining at the time of the crime.

4 Those crimes described in the preceding Article shall be tried by the Court of Assize, by the Tribunals and by the Pretors according to their respective jurisdiction.

The Court of Assize shall be composed of two judicial officials as described in the law as to the constitution of the Courts of Assize, and of five lay judges chosen by lot from special lists of citizens of unblemished moral and political behaviour.

5 Whosoever whether a member of the Armed Forces or not, after 8 September 1943 has committed a crime against loyalty and the military defence of the State, by any kind whatsoever of action collaboration help or assistance given to the German invader shall be punished according to the provisions of the Military Penal Code of War.

Members of the armed forces shall be tried by Military Courts, civilians by ordinary Courts.

6 Any limitation of time with regard to the offence or the punishment thereof shall not apply to any person guilty of, any crime described in this decree, who because of the existence of the fascist regime has not been punished.

For the same reasons amnesties and pardons granted after 28 October 1922 in respect of any crime described in this decree shall be invalid, any already granted shall be revoked.

The High Commissioner may propose [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

ing judicial officials serving now or in retirement and from among other persons of unquestionable rectitude.

3 Those who organised fascist squads, committing acts of violence and pillage and those who promoted and directed the revolt of 28 October 1922 shall be punished according to Art 120 of the Penal Code 1889.

Those who promoted and directed the Coup d'Etat of 3 January 1925 and those who have since contributed by relevant action to maintain the fascist regime in power shall be punished in accordance with Art 118 of the aforesaid code.

Whosoever has committed any other crime for fascist reasons or taken advantage of the political situation created by fascism shall be punished according to the laws obtaining at the time of the crime.

4 Those crimes described in the preceding Articles shall be tried by the Court of Assize, by the Tribunals and by the Praters according to their respective jurisdiction.

The Court of Assize shall be composed of two judicial officials as described in the law as to the constitution of the Courts of Assize, and of five lay judges chosen by lot from special lists of citizens of unblemished moral and political behaviour.

5 Whosoever whether a member of the Armed Forces or not, after 8 September 1943 has committed a crime against loyalty and the military defence of the State, by any kind whatsoever of action collaboration help or assistance given to the German invader shall be punished according to the provisions of the Military Penal Code of War.

Members of the armed forces shall be tried by Military Courts, civilians by ordinary Courts.

6 Any limitation of time with regard to the offence or the punishment thereof shall not apply to any person guilty of, any crime described in this decree, who because of the existence of the fascist regime has not been punished.

For the same reason amnesties and pardons granted after 28 October 1922 in respect of any crime described in this decree shall be invalid, any already granted shall be revoked.

The High Commissioner may propose the revocation of any royal pardon already granted.

When a decision regarding any such crimes has been influenced by any moral co-ercion resulting from fascism, such decision may be declared to be legally non-existent.

Declarations in this respect shall be made by a Section of the Supreme Court of Cassation appointed by the Minister of Justice.

The provisions of this decree shall not apply in regard to any crimes punishable by imprisonment for three years or less. 3547

7 The punishment prescribed for any crime described in this part may be reduced by up to one quarter and imprisonment for not less than five years may be substituted for a sentence of death or of imprisonment for life.

a. if the accused had before the outbreak of this war either retired from political life or had been openly opposed to fascism;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

b if the accused has actively participated in the struggle against the Germans

c Where general extenuating circumstances exist imprisonment for 30 years shall be substituted for penal servitude for life and other penalties shall be reduced by one sixth.

The guilty party shall be declared not punishable if he distinguished himself by special acts of valour in the struggle against the Germans.

8 Any person who for fascist reasons or, by taking advantage of the political situation created by fascism has committed acts acts particularly serious which while not being offences in the eyes of the law are nevertheless contrary to the rules of social and political integrity shall be subjected to temporary disqualification from holding any public office or to loss of political rights for a period of not more than ten years.

Whenever such a person is deemed to be a danger to society he may be sent to an agricultural colony or a labour institution for a period of not less than one or more than ten years.

The provisions contained in this Article shall be administered by a Provincial Commission presided over by a judicial official and composed of two other members chosen by lot from among the lay judges described in Art 4.

As regards members of the legislative assemblies or other institutions who by their votes or actions contributed to the maintenance of the fascist regime and made war possible, they shall be dismissed from their office on decision of the High Court described in Art 2, without prejudice to any of the other provisions set out in this Decree in so far as they may be applicable.

9 Without prejudice to any legal action, the property of any citizen who has betrayed his country placing himself voluntarily and actively at the service of the German invaders shall be forfeited to the State.

In penal proceedings such forfeitures shall be pronounced by a judicial authority competent to pronounce sentence of condemnation. In other cases referred to thereby the High Commissioner, by the Tribunals territorially competent.

10 In regard to any matter not specifically provided for by this part the rules of the Code of Penal Procedure shall obtain whensoever may be applicable.

PART II PURGING OF THE ADMINISTRATION

11 Officials and employees of the following bodies shall be subject to epuration proceedings:-

(1) civil and military State Administrations, even if autonomous;
(2) local authorities and other public bodies and institutions;
(3) special concerns operating under public authorities or bodies and private concerns recognised by the State as controlling public utility undertakings or concerns having nation wide interests.

12 The following shall be dismissed from service:

(1) any person, particularly if when holding high office, who has by participating actively in the political life of fascism or by showing himself as a consistent apologist of fascism, shown that he is unworthy of serv-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

subjected to temporary disqualification from holding any public office or to loss of political rights for a period of not more than ten years.

Whenever such a person is deemed to be a danger to society he may be sent to an agricultural colony or a labour institution for a period of not less than one or more than ten years.

The provisions contained in this Article shall be administered by a Provincial Commission presided over by a judicial official and composed of two other members chosen by lot from among the lay judges described in Art 4.

As regards members of the legislative assemblies or other institutions who by their votes or actions contributed to the maintenance of the fascist regime and made war possible, they shall be dismissed from their office on decision of the High Court described in Art 2, without prejudice to any of the other provisions set out in this Decree in so far as they may be applicable.

9 Without prejudice to any legal action, the property of any citizen who has betrayed his country placing himself voluntarily and actively at the service of the German invaders shall be forfeited to the State.

In penal proceedings such forfeitures shall be pronounced by a judicial authority competent to pronounce sentence of condemnation. In other cases referred to thereby the High Commissioner, by the Tribunals territorially competent.

10 In regard to any matter not specifically provided for by this part the rules of the Code of Penal Procedure shall obtain whensoever may be applicable.

PART II PURGING OF THE ADMINISTRATION

11 Officials and employees of the following bodies shall be subject to epuration proceedings:-

(1) civil and military State Administrations, even if autonomous;
(2) local authorities and other public bodies and institutions;
(3) special concerns operating under public authorities or bodies and private concerns recognised by the State as controlling public utility undertakings or concerns having nation wide interests.

12 The following shall be dismissed from service:

(1) any person, particularly if when holding high office, who has by participating actively in the political life of fascism or by showing himself as a consistent apologist of fascism, shown that he is unworthy of serving the State;

(2) any person who has obtained an appointment or promotion through favouritism of the party or of fascist officials of high rank.

13 Any employee who has been guilty of fascist bias incompetence or corrupt practices such as have been introduced by fascism into public administration, shall be likewise dismissed.

Whenever evidence of an offence is found during an epuration proceeding, such evidence shall be reported to the competent authority.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

14 Any person who has held the position of "squadrista" or "sansepolcrista" or "antemarchia", "Marcia su Roma", "Sciarpa littorio" or who has been an officer in the Fascist Militia if he has been guilty of Fascist partisanship or improper conduct shall be dismissed from his office or employment, but if not so guilty he may be awarded less severe punishment.

15 Any person who has received undue promotion or any preference in any competitive examinations because of his fascist position may in lieu of dismissal be reduced in rank or be returned to his former position.

16 Any person who has after 8 September 43 distinguished himself in the struggle against the Germans may be excused from dismissal or other disciplinary measure.

17 Any employee who, after 8 September 43, moved to North Italy with or has pledged allegiance to or has in any way collaborated with the (Republican) Fascist Government shall be dismissed.

Punishment of lesser degree may be awarded to such as show that he or his relatives were exposed to serious threats or danger.

Any person who by his acts has effectively aided the patriots or has undermined the work of the Germans or of the (Republican) Fascist Government which they were apparently serving, may be excused from punishment.

In every case an account shall be made of the allowances that were due under the original terms of employment and of any excess payment which may (wrongly) have been received. Any special allowance or sum granted or paid on account of any transfer to the North will be disallowed.

18 The Commission of first instance to hear epuration proceedings will be a Commission to be established in every Ministry or autonomous authority or body.* When personnel of different classes or functions is employed in a Ministry more than one Commission may be established in that Ministry.

Such Commissions will be appointed by the competent Minister and will be composed of a judicial or administrative magistrate either serving or retired, who will preside over them, and of the Chief of personnel or of an official of the Administration, and of a third member nominated by the High Commissioner for the Sanctions against Fascism.

A Commission to be appointed by a Prefect composed of a judicial official, either serving or retired, an official of the Prefecture, and a member to be nominated by the High Commissioner, will be instituted for Communes, Provinces, Public Welfare Institutions and under the control of the local authorities.

According to the provisions set out in the preceding paragraphs substitute members may be appointed and the Commission may be divided into Sub-Commissions.

19 Not less than ten days shall be allowed to an employee whose dismissal is proposed to prepare his defence.

The Commissions, or any Member delegated by them, shall have the power to examine witnesses, to require the production of deeds and documents from judicial or administrative authorities and may personally hear the concerned party if he applies for such a hearing.

* _____

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

17 Any employee who, after 8 September 43, moved to North Italy with or has pledged allegiance to or has in any way collaborated with the (Republican) Fascist Government shall be dismissed.

Punishment of lesser degree may be awarded to such as show that he or his relatives were exposed to serious threats or danger.

Any person who by his acts has effectively aided the patriots or has undermined the work of the Germans or of the (Republican) Fascist Government which they were apparently serving, may be excused from punishment.

In every case on account shall be made of the allowances that were due under the original terms of employment and of any excess payment which may actually have been received. Any special allowance or sum granted or paid on account of any transfer to the North will be disallowed.

18 The Commission of first instance to hear epuration proceedings will be a Commission to be established in every Ministry or autonomous authority or body. When personnel of different classes of functions is employed in a Ministry more than one Commission may be established in that Ministry.

Such Commissions will be appointed by the competent Minister and will be composed of a judicial or administrative magistrate either serving or retired, who will preside over them, and of the Chief of personnel or of an official of the Administration, and of a third member nominated by the High Commissioner for the Sanctions against Fascism.

A Commission to be appointed by a Prefect composed of a judicial official, either serving or retired, an official of the Prefecture, and a member to be nominated by the High Commissioner, will be instituted for Communes, provinces, Public Welfare Institutions and under the control of the local authorities.

According to the provisions set out in the preceding paragraphs substitute members may be appointed and the Commission may be divided into Sub-Commissions.

19 Not less than ten days shall be allowed to an employee whose dismissal is proposed to prepare his defence.

The Commissions, or any member delegated by them, shall have the power to examine witnesses, to require the production of deeds and documents from judicial or administrative authorities and may personally hear the concerned * party if he applies for such a hearing.

20 The finding of the Commission of the first instance shall be communicated to the High Commissioner and to the party concerned. The interested party may within three days, and the High Commissioner within twenty days appeal to a central Commission appointed by the President of the Council of Ministers and composed of a president, two officials of the central administration, two judicial or administrative magistrates serving or retired and two other members nominated by the High Commissioner for Sanctions against Fascism.

In the same manner substitute members may be appointed and the Commission may be divided into sub-commissions.

3510

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

21 Dismissal from office, in accordance with the finding of the Commissions, shall be carried out by the authority which normally has such power.

The same authority shall put into effect the punishments hereby authorised in accordance with the finding of the Commissions.

22 Any employee dismissed from office shall be entitled to such pension privileges as may be due to him according to the provisions then in force.

In more serious cases forfeiture of pension privileges may be ordered.

Any employee the subject of epuration proceedings may be suspended from office. In such case he shall receive, for his support, his salary without any other further allowance. Suspension from office shall be ordered by the competent Minister, or in cases under para 3 of Art 18 by the Prefect.

23 Commissions responsible for inspecting the registers shall be set up in each professional association or other body responsible for keeping registers of professional men, artists and skilled workers shall apply the principles set out in the preceding articles.

Such Commissions shall be appointed by the competent Minister or by any authority designated by him, and shall be composed of a President, a member nominated by the body keeping the register in question and of a member nominated by the High Commissioner for Sanctions against Fascism.

An appeal against a finding of a Commission may be lodged within the time set out by Art 20, to a Central Commission which shall be established, for each professional association or body, by the competent Minister and composed of a President, of two judicial or administrative judges, serving or retired, of four members nominated by the professional associations and of two other members nominated by the High Commissioner for Sanctions against Fascism.

In less serious cases a temporary suspension from the exercise of a profession, art or trade may be ordered in lieu of being struck off the register.

24 An employee dismissed from office may appeal to the State Council only on grounds of incompetence (i.e. of the Commission or officer concerned).

25 The proceedings set forth in this part shall be initiated within 6 months of this decree becoming effective.

Any proceeding before the Commission of First Instance shall be ended within three months after its initiation.

For the territory not yet liberated and for that part which has been liberated but not yet restored to the administration of the Italian Government, the time limit indicated in the first paragraph is extended to six months after the restoration of such territories to the Italian Administration.

PART III Disposal of Profits derived from the Regime.

26 Profit derived from participation in or adherence to the Fascist regime [illegible] whether or not a penal proceeding

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

from parade. In such case he shall receive, for his support, his salary without any other further allowance. Suspension from office shall be ordered by the competent Minister, or in cases under para 3 of Art 18 by the Prefect.

23 Commissions responsible for inspecting the registers shall be set up in each professional association or other body responsible for keeping registers of professional men, artists and skilled workers shall apply the principles set out in the preceding articles.

Such Commissions shall be appointed by the competent Minister or by any authority designated by him, and shall be composed of a President, a member nominated by the body keeping the register in question and of a member nominated by the High Commissioner for Sanctions against Fascism.

An appeal against a finding of a Commission may be lodged within the time set out by Art 20, to a Central Commission which shall be established, for each professional association or body, by the competent Minister and composed of a President, of two judicial or administrative judges, serving or retired, of four members nominated by the professional associations and of two other members nominated by the High Commissioner for Sanctions against Fascism.

In less serious cases a temporary suspension from the exercise of a profession, art or trade may be ordered in lieu of being struck off the register.

24 An employee dismissed from office may appeal to the State Council only on grounds of incompetence (i.e. of the Commission or officer concerned).

25 The proceedings set forth in this part shall be initiated within 6 months of this decree becoming effective.

Any proceeding before the Commission of First Instance shall be ended within three months after its initiation.

For the territory not yet liberated and for that part which has been liberated but not yet restored to the administration of the Italian Government, the time limit indicated in the first paragraph is extended to six months after the restoration of such territories to the Italian Administration.

PART III Disposal of Profits derived from the Regime.

26 Profit derived from participation in or adherence to the fascist regime shall be forfeited to the State regardless whether or not a penal proceeding is instituted for acts constituting an offence.

An increase of property obtained after the 28 October by persons holding public offices or in any way engaged in political activity as a fascist shall be presumed to constitute a profit derived from the regime unless the party concerned shall show that such increase was derived from a legitimate source and this shall be the case even if the property acquired has ceased to belong to the same person.

Such presumption shall likewise apply to increases in property of the ascendants, descendants and spouse of any person, who even if not a member of the fascist party, maintained relations as associate or client with the persons indicated in the first paragraph.

In assessing increases of property consideration shall be given to property in any way acquired or held through intermediaries.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

27 Specific property constituting profit derived from the regime and owned by the debtor (Note: Without any explanation the decree uses the word "debtor" to denote the person who has acquired profit from the regime) may be forfeited to the State.

28 The entire property of the debtor is liable for the satisfaction of the assessed debt to the State as profit derived from the regime.

In cases contemplated by the 3rd para of Art 26 persons set out in first paragraph of the said Article shall be liable jointly with their spouse, associates or clients.

29 If the property of the debtor is not sufficient to pay the amounts owed to the State the following dealings with property (by the debtor) shall be considered void:

(1) transfers made by the debtor without valuable consideration during the five years prior to 25 July 43;

(2) any disposition made after such date.

As far as the State is concerned property acquired within the five year period prior to 25 July 43 by the spouse of the debtor shall for the purpose of satisfying the State's claim for profit derived from the regime be considered as belonging to the debtor.

30 The investigation and assessing of the amount of the profit derived from the regime shall be within the jurisdiction of a Special Section of the Provincial Commission for Taxation, comprised of the President of the Tribunal or a judge delegated by him and of four Commissioners appointed by the Minister of Finance on the nomination of the Prefect from citizens of proven probity and competence.

The Special Section shall initiate the investigations on information by the High Commissioner or by a finance or taxation officer or on one signed by a private citizen.

The said Section shall also adjudicate complaints of the debtor or of the finance office against the proposed assessment of the profit derived from the regime.

The hearing shall be open to the public and both the Avvocatura dello Stato and the person the subject of the investigation may adduce evidence in rebuttal; the latter may choose to be represented by a procuratore legale or by an avvocato.

The decision shall be communicated to the debtor, to the finance offices concerned and to the High Commissioner.

31 The Special Section of the Provincial Commission shall have all the powers of investigation, entry, search, control and inquiry, conferred upon the agents for direct taxation and upon the administrative commissions for investigation of extraordinary war profits.

The privilege to abstain from testimony in cases set out in Art 352 of the CPP shall not apply.

Any person summoned as witness or expert who does not faithfully carry out his duties or gives false evidence shall be punished in accordance with Articles 366, 372 and 373 of the CP.

Any person who fails to comply with other requests of the Section shall

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

(1) transfers made by the debtor without valuable consideration during the five years prior to 25 July 43;

(2) any disposition made after such date.

As far as the State is concerned property acquired within the five year period prior to 25 July 43 by the spouse of the debtor shall for the purpose of satisfying the State's claim for profit derived from the regime be considered as belonging to the debtor.

30 The investigation and assessing of the amount of the profit derived from the regime shall be within the jurisdiction of a Special Section of the Provincial Commission for Taxation, comprised of the President of the Tribunal or a judge delegated by him and of four Commissioners appointed by the Minister of Finance on the nomination of the Prefect from citizens of proven probity and competence.

The Special Section shall initiate the investigation on information by the High Commissioner or by a finance or taxation officer or on one signed by a private citizen.

The said Section shall also adjudicate complaints of the debtor or of the finance office against the proposed assessment of the profit derived from the regime.

The hearing shall be open to the public and both the Avvocatura dello Stato and the person the subject of the investigation may adduce evidence in rebuttal; the latter may choose to be represented by a procuratore legale or by an avvocato.

The decision shall be communicated to the debtor, to the finance offices concerned and to the High Commissioner.

31 The Special Section of the Provincial Commission shall have all the powers of investigation, entry, search, control and inquiry, conferred upon the agents for direct taxation and upon the administrative commissions for investigation of extraordinary war profits.

The privilege to abstain from testimony in cases not cut in Art 352 of the CPP shall not apply.

Any person summoned as witness or expert who does not faithfully carry out his duties or gives false evidence shall be punished in accordance with Articles 366, 372 and 373 of the CP.

Any person who fails to comply with other requests of the Section shall be punished by imprisonment up to six months or by fine from 500 to 5,000 lire.

Administrative or other bodies having knowledge of cases in which profit has been derived from the regime, shall immediately report the same to the High Commissioner. Any person responsible for making any such report who fails to do so shall be punished in accordance with the preceding paragraph. 3529

Personnel of the judicial police or of other administrative or technical branches of the administration may be assigned to the Special Section for the execution of its duties.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

32 The debtor and the Avvocatura dello Stato may within thirty days lodge an appeal against the decisions of the Special Section of the Provincial Commissioner. The High Commissioner may also appeal within 60 days.

The appeal shall be adjudicated by a special section of the Central Commission for taxation comprised of a President, a judicial official holding a grade not lower than that of a first president of Court of Appeal, and of four commissioners; all to be appointed by the Council of Ministers.

The provisions of the last two paragraphs of Art 30 and of Art 31 shall apply to the proceedings before the Special Section of the Central Commission.

33 The decisions of the Special Section of the Central Commission may be opposed before the Plenary Section of the Cassation solely on the ground of absolute lack of jurisdiction. An appeal must be lodged by the debtor or by the Avvocatura dello Stato within 45 days; the High Commissioner may appeal within 6 months.

34 The High Commissioner may, even after the lapse of the above period but not after the lapse of two years, move that the decision, although final be amended on the ground that facts of considerable importance have been discovered always provided that the reasons set out in the decision disclose that such facts were not in evidence in the previous proceeding.

Such amendment of the decision is in any case within the jurisdiction of the Special Section of the Central Commission.

35 Even before the Special Sections of Provincial Commissions are constituted, the President of the Tribunal may, upon request of the High Commissioner or of the finance administration, order by decree a protective attachment of chattels or realties belonging to persons set out in Art 26 although they may be held by third parties.

Such power may be exercised by the Presidents of the Commissions by virtue of their office.

Provisions of para 7 and 8 of Art 19 of the Consolidated text of laws on the extraordinary tax on excess war profits, approved by RD 3 June 43, No 598, shall apply.

36 A decree of the High Commissioner shall be published in the Gazzetta Ufficiale of the Kingdom, listing persons who are considered profiteers of the regime; any person who may hold property belonging to such person or who may be indebted to him in any way whatever, shall be required to declare the same following the form and within the time limits established in the said decree; also he shall not return the property or fulfil his obligations to his creditor. Any such blocking shall become void if an attachment is not ordered within 60 days after the lapse of the time limit for the above said declaration.

Any person who may fail to comply with the duties set forth in this Article shall be punished in accordance with Art 31 para 4; he shall also be liable for any consequential loss suffered by the State.

For any person who, for the purpose of withholding from the State, property

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

by the Avvocatura dello Stato within 45 days; the High Commissioner may appeal within 6 months.

34 The High Commissioner may, even after the lapse of the above period but not after the lapse of two years, move that the decision, although final be amended on the ground that facts of considerable importance have been discovered always provided that the reasons set out in the decision disclose that such facts were not in evidence in the previous proceeding.

Such amendment of the decision is in any case within the jurisdiction of the Special Section of the Central Commission.

35 Even before the Special Sections of Provincial Commissions are constituted, the President of the Tribunal may, upon request of the High Commissioner or of the Finance administration, order by decree a protective attachment of chattels or realties belonging to persons set out in Art 26 although they may be held by third parties.

Such power may be exercised by the Presidents of the Commissions by virtue of their office.

Provisions of para 7 and 8 of Art 19 of the Consolidated text of laws on the extraordinary tax on excess war profits, approved by RD 3 June 43, No 590, shall apply.

36 A decree of the High Commissioner shall be published in the Gazzetta Ufficiale of the Kingdom, listing persons who are considered profiteers of the regime; any person who may hold property belonging to such person or who may be indebted to him in any way whatever, shall be required to declare the same following the form and within the time limits established in the said decree; also he shall not return the property or fulfil his obligations to his creditor. Any such blocking shall become void if an attachment is not ordered within 60 days after the lapse of the time limit for the above said declaration.

Any person who may fail to comply with the duties set forth in this Article shall be punished in accordance with Art 31 para 4; he shall also be liable for any consequential loss suffered by the State.

Any person who, for the purpose of withholding from the State, property belonging to a person considered to have made a profit derived from the regime, acquires, receives or conceals such property or shots their acquisition, receipt or concealment, shall be punished by imprisonment not exceeding 10 years and by a fine up to 100,000 lire.

amend 37 the designation of the last named commission.

The proposed assessment of the Provincial Commission if unopposed by the debtor; the decision of such Commission, even pending appeal to the Central Commission shall constitute good authority for execution even for entry in the real estate and mortgage registry.

The collection of the amounts owed to the State as profits derived from the regime may be effected in accordance with the procedure and preference established for the collection of the extraordinary tax on excess war profits. The entire debt may be entered on a special roll and may be collected in a single instalment.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

PART IV Confiscation of Fascist Property.

38 The property of the disbanded fascist national party and of organisations suppressed by RDL 2 August 43, No 704, shall devolve upon the State.

Such property shall be used for the public service or the public benefit, this shall be effected on the proposal of the High Commissioner by decree of the President of the Council, in agreement with the Competent Ministers, If necessary such property may be transferred to another public body or organisation promoting welfare, sport or the like.

39 The finance administration of the State shall provide for the collection of assets of the fascist national party and the suppressed organisations.

PART V The High Commissioner.

40 To supervise the carrying out of this decree the office of High Commissioner for Sanctions against Fascism is created.

The High Commissioner shall be nominated by the Council of Ministers and appointed (i.e. by the President) and shall for the duration of his term of office rank as a judicial officer of the first grade.

He shall be assisted by Assistant High Commissioners for each of the branches of his jurisdiction.

In the event of the High Commissioner being unable to act each of the Assistant High Commissioners may so far as his own branch is concerned act in his name.

The Assistant High Commissioners shall be appointed by the President of the Council Of Ministers on the nomination of the High Commissioner and shall rank as judicial officials of the third grade.

Not more than two commissioners may be nominated for any one branch of the High Commission. They shall be appointed in the manner described in the preceding paragraph.

Sufficient judicial and other officials shall on request be assigned to the office of the High Commissioner and a nucleus of judicial police shall be placed at his disposal composed of personnel of the carabinieri of the public security or of the finance guards. Persons not members of the Administrations may be employed in the secretarial offices.

The High Commissioner and his subordinate officers may call on the judicial police who will carry out their orders.

41 The High Commissioner shall direct and supervise the work of all organisations by which Sanctions against Fascism are carried out.

The High Commissioner shall be ~~empowered~~ bound on his own initiative or on the demand of any public authority or on an information signed by a private individual to commence proceedings in respect of any crime described in Art 2 and to carry out investigation as may be necessary and to remand the accused to the High Court in which he or his delegate act as "Ministero publico".

In cases of exceptional gravity the High Commissioner may exceed the normal powers in that respect and refer to the High Court any person other than those referred to in Art 2 and for any crime whether or not such is mentioned in Art 2.

Without prejudice to the power of the Ministero Publico, Public Authorities, and other bodies or organisations the High Commissioner may on his own initiative or on the information of a private individual commence proceedings.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

40 To supervise the carrying out of this decree the office of High Commissioner for Sanctions against Fascism is created.

The High Commissioner shall be nominated by the Council of Ministers and appointed (i.e. by the President) and shall for the duration of his term of office rank as a judicial officer of the first grade.

He shall be assisted by Assistant High Commissioners for each of the branches of his jurisdiction.

In the event of the High Commissioner being unable to act each of the Assistant High Commissioners may so far as his own branch is concerned act in his name.

The Assistant High Commissioners shall be appointed by the President of the Council Of Ministers on the nomination of the High Commissioner and shall rank as judicial officials of the third grade.

Not more than two commissioners may be nominated for any one branch of the High Commission. They shall be appointed in the manner described in the preceding paragraph.

Sufficient judicial and other officials shall on request be assigned to the office of the High Commissioner and a nucleus of judicial police shall be placed at his disposal composed of personnel of the carabinieri of the public security or of the finance guards. Persons not members of the Administrations may be employed in the secretarial offices.

The High Commissioner and his subordinate officers may call on the judicial police who will carry out their orders.

41 The High Commissioner shall direct and supervise the work of all organisations by which Sanctions against Fascism are carried out.

The High Commissioner shall be ~~empowered~~ bound on his own initiative or on the demand of any public authority or on an information signed by a private individual to commence proceedings in respect of any crime described in Art 2 and to carry out investigation as may be necessary and to remand the accused to the High Court in which he or his delegate act as "Ministero publico".

In cases of exceptional gravity the High Commissioner may exceed the normal powers in that respect and refer to the High Court any person other than those referred to in Art 2 and for any crime whether or not such is mentioned in Art 2.

Without prejudice to the powers of the Ministero Publico, Public Authorities, and other bodies or organisations the High Commissioner may on his own initiative or on the information of a private individual commence proceedings.

35.8

(1) In respect of other crimes mentioned in Part I.
(2) To apply the provisions set out in Art 8.
(3) To forfeit property belonging to persons who have collaborated with the Germans in accordance with Art 9.
(4) Before the appropriate commissions of first instances and before the Central Commission with regard to appeals, for purging the administration and for dismissing officers or employees from their office or employment.
(5) Before the Local and Central Commissions for taxation, for assessing and forfeiting as profit derived from the fascist regime, with power in exceptional cases to commence proceedings for rectification of any decision of the aforesaid Central Commission.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

He may also

(6) Make proposals for the correct and proper use of property previously belonging to the Fascist Party or to fascist organizations.

(7) Exercise any other functions contained in this decree or in any other decree or regulation.

PART VI Transitory and Final Provisions.

42 For the application of this decree all prerogatives including those set out in Arts 26, 37 and 47 of the Constitution are hereby abrogated.

43 Any public official or any person engaged in the public service responsible according to the provisions of this law for punishing fascist crimes, for purging the administrations, for forfeiting any profit derived from the regime and for confiscating fascist property, who may commit any offence set out in and punishable by virtue of Arts 314, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 326 and 328 of the Penal Code shall be punished in accordance with the provisions of these articles but increased by from one third to one half.

44 Proceedings already initiated for the punishment of fascist crimes for purgation and for the forfeiture of profit derived from the regime shall be carried through in accordance with the provisions of this decree, without prejudice to any action already taken in accordance with these rules.

Decisions already given shall be reviewed if they are in conflict with the provisions of this decree.

45 Successive decrees will be issued to provide when necessary for the execution of the rules established by the preceding Parts. by

The Minister of the Treasury is hereby authorised to make/his own decrees the necessary variations in the State budget occasioned by the functioning of the High Commissioner and the organizations established by this decree.

46 Royal Decree laws 9 August 43 No 720, of 23 December 43 No 29/B, of 26 May 44 No 134, are hereby abrogated.

The provisions contained in Royal Decree law 12 April 44 No 101, so far as they relate to the contents of this decree are also abrogated.

47 This decree will come into force etc. etc.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 41

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 29 luglio 1944

DIREZIONE - REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Le inserzioni, e tutte le altre pubblicazioni indicate sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.
Sanzioni contro il fascismo . . . . . Pag. 265

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.
Autorizzazione ad alcuni Istituti a mutuare da agenzie della Banca d'Italia . . . . . Pag. 265

CONCORSI

Ministero delle Finanze - Opera nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per n. 600 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 550 borse di studio. Pag. 265

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.
Sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che sopprime il partito nazionale fascista;
Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 720, riguardante la devoluzione allo Stato dei patrimoni di ingiustificata provenienza;
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, per la defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale;
Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, recante norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Punizione di delitti.

Art. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo.
Le sentenze già pronunciate in base a tali disposizioni sono annullate.

Art. 2.

I membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo, colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese condotto alla attuale catastrofe, sono puniti con l'ergastolo e, nei casi di più grave responsabilità, con la morte.

Essi saranno giudicati da un'Alta Corte di giustizia composta di un presidente e di otto membri, nominati dal Consiglio dei Ministri fra alti magistrati, in servizio o a riposo, e fra altre personalità di rettitudine intemerata.

Art. 3.

Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, le quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'art. 120 del Codice penale del 1889.

Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del Codice stesso.

Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo.

Art. 4.

I delitti preveduti dall'articolo precedente sono giudicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori.

Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica illibata.

Art. 5.

Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.

Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari.

I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.

Art. 6.

Non può essere invocata la prescrizione del reato e della pena a favore di coloro che, pur essendo colpevoli dei delitti di cui al presente decreto, sono rimasti finora impuniti per l'esistenza stessa del regime fascista.

Per lo stesso motivo le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili ai delitti di cui al presente decreto e, se sono già stati applicati, le relative declaratorie sono revocate.

L'Alto Commissario potrà proporre la revoca di grazie sovrane già concesse.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale correzione determinato dal fascismo. La pronuncia al riguardo è affidata ad una Sezione della Suprema Corte di Cassazione, designata dal Ministro Guardasigilli.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai delitti punibili con pena detentiva non superiore nel massimo ai tre anni.

Art. 7.

Per i reati previsti nel presente titolo, la pena può essere ridotta fino ad un quarto, e alla pena di morte o dell'ergastolo può essere sostituita la reclusione non inferiore a cinque anni:

a) se il colpevole, prima dell'inizio della presente guerra, ha preso posizione ostile al fascismo;

b) se ha partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi.

Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche, previste dal Codice penale del 1889, alla pena di morte o all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto.

Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile, se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente distinto con atti di valore.

Art. 8.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art. 4.

Quanto ai membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'art. 2; ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Art. 9.

Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei cittadini i quali hanno tradito la patria ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi sono confiscati a vantaggio dello Stato.

Nel caso di azione penale la confisca è pronunciata dall'autorità giudiziaria che pronuncia la condanna. In caso diverso dal Tribunale competente per territorio, su richiesta dell'Alto Commissario.

Art. 10.

Per ciò che non è previsto nel presente titolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di procedura penale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

TITOLO II

Epurazione dell'Amministrazione.

Art. 11.

Sono sottoposti a giudizio di epurazione gli appartenenti:

1) alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;

2) agli Enti locali ed agli altri Enti ed Istituti pubblici;

3) alle Aziende speciali dipendenti da Amministrazioni ed Enti pubblici, alle Aziende private concessionarie di servizi pubblici ed a quelle riconosciute di interesse nazionale.

Art. 12.

Sono dispensati dal servizio:

1) coloro che, specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla vita politica del fascismo o con manifestazioni ripetute di apologia fascista, si sono mostrati indegni di servire lo Stato;

2) coloro che, anche nei gradi minori, hanno conseguito nomine od avanzamenti per il favore del partito o dei gerarchi fascisti.

Art. 13.

Sono altresì dispensati dal servizio i dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'art. 11, i quali abbiano dato prova di faziosità fascista o della incapacità o del malcostume introdotti dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni.

Qualora dal giudizio di epurazione risultino elementi di reato, dovrà esserne fatta denuncia all'autorità competente.

Art. 14.

Coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista, o sansepolcrista, o antemarcia, o marcia su Roma, o sciarpa littorio, o che sono stati ufficiali della M.V.S.N. sono dispensati dal servizio. Qualora però non abbiano dato prova di settarietà e di intemperanza fascista sono soggetti a misure disciplinari di minore gravità.

Art. 15.

Nel caso di indebiti avanzamenti o di preferenze nei concorsi per titoli fascisti può essere, in luogo della dispensa, disposta la retrocessione o la restituzione ai ruoli di provenienza.

Art. 16.

Chi, dopo l'8 settembre 1943, si è distinto nella lotta contro i tedeschi, può essere esente dalla dispensa e da ogni misura disciplinare.

Art. 17.

Gli impiegati che, dopo l'8 settembre 1943, hanno seguito il governo fascista o gli hanno prestato giuramento o hanno collaborato con esso, sono dispensati dal servizio.

Può essere loro inflitta una pena disciplinare minore, qualora dimostrino di essersi trovati esposti a gravi minacce e pericoli per la persona propria o dei propri congiunti.

Possono andare esenti da ogni sanzione coloro che hanno in modo efficace, con l'opera propria, aiutato i patrioti e danneggiata l'azione dei tedeschi e del governo che apparentemente servivano.

In ogni caso si farà luogo al conguaglio degli assegni che sarebbero spettati e di quelli effettivamente percepiti; nè sono dovute le indennità e le somme rimborsate a causa del trasloco.

Art. 18.

Il giudizio di epurazione è affidato in primo grado a Commissioni costituite presso ogni Ministero o Amministrazione o Ente autonomo. Quando si tratta di personale di diversi ruoli possono essere costituite più Commissioni presso lo stesso Ministero.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente e composte di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, che le presiede, del Capo del personale o di un funzionario dell'Amministrazione e di un terzo membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Per i Comuni, le Provincie, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e gli Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale è istituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta di un magistrato, in servizio o a riposo, di un funzionario di Prefettura e di un membro designato dall'Alto Commissario.

Nelle forme prevedute dai commi precedenti possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sotto commissioni.

Art. 19.

All'impiegato proposto per la dispensa è fissato un termine non minore di giorni 10 per presentare le sue deduzioni.

Le Commissioni, direttamente o attraverso un membro da essi delegato, hanno facoltà di esaminare testi, di chiedere atti e documenti all'autorità giudiziaria e alla pubblica Amministrazione e possono sentire personalmente l'interessato, anche se questi non ne faccia richiesta.

Art. 20.

Le conclusioni della Commissione di primo grado sono comunicate all'Alto Commissario ed all'interessato. E' ammesso ricorso, nel termine di tre giorni per l'interessato, di veto per l'Alto Commissario, ad una Commissione centrale nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo in servizio o a riposo, di due funzionari delle Amministrazioni centrali e di due membri, designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nelle stesse forme possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sottocommissioni.

Art. 21.

La dispensa è, conformemente alle conclusioni delle Commissioni, pronunciata dall'Autorità cui spetta, secondo le norme comuni, tale forma di provvedimento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

La stessa Autorità emana i provvedimenti disciplinari previsti dal presente titolo, sempre conformemente alle conclusioni delle Commissioni.

Art. 22.

L'impiegato dispensato dal servizio è ammesso a liquidare il trattamento di quiescenza che possa spettargli a norma delle disposizioni vigenti.

Nei casi più gravi può essere disposta la perdita del diritto a pensione.

L'impiegato sottoposto a procedimento per l'epurazione può essere sospeso dall'ufficio. In tal caso gli è corrisposto a titolo alimentare lo stipendio, esclusa ogni altra indennità. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Ministro competente o, nei casi di cui al terzo comma dell'art. 18, dal Prefetto.

Art. 23.

Presso gli ordini professionali e gli organi incaricati della tenuta di albi per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, sono istituite Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi, applicando i criteri di cui agli articoli precedenti.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente o dall'autorità da lui delegata, e composte di un presidente, di un membro designato dagli organi incaricati della tenuta dell'albo e di un membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Contro le conclusioni delle Commissioni è ammesso ricorso, nei termini previsti dall'art. 20, a Commissioni centrali costituite, per ogni ordine o professione, dal Ministro competente e composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri designati dagli organi professionali e di due altri membri designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nei casi meno gravi, in luogo della cancellazione, può essere inflitta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Art. 24.

Contro i provvedimenti previsti dal presente titolo è dato il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente al motivo di incompetenza.

Art. 25.

Il termine per l'inizio delle procedure previste nel presente titolo è di sei mesi dall'entrata in vigore di questo decreto.

Il procedimento davanti alla Commissione di primo grado deve essere ultimato entro tre mesi dall'inizio.

Per i territori non liberati e per quelli liberati ma non ancora affidati all'Amministrazione del Governo italiano, la scadenza del termine indicato nel primo comma è prorogata fino a sei mesi dopo il passaggio all'Amministrazione italiana dei territori stessi.

TITOLO III.

Avocazione dei profitti di regime.

Art. 26.

I profitti derivati dalla partecipazione o adesione al regime fascista sono avocati allo Stato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato.

Gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 28 ottobre 1922, da chi ha rivestito cariche pubbliche o comunque svolta attività politica, come fascista, si presumono profitti di regime, a meno che gli interessati dimostrino che gli arricchimenti hanno avuto lecita provenienza, ciò vale anche se i beni abbiano cessato di appartenere alla stessa persona.

Si presumono altresì profitti di regime gli incrementi patrimoniali degli ascendenti, dei discendenti e del coniuge e di chi, anche non iscritto al partito fascista, aveva relazioni di associazione o cointeressenza con le persone indicate nel primo comma.

Nella determinazione degli incrementi patrimoniali si ha riguardo anche ai beni in qualunque modo acquistati o posseduti per interposte persone.

Art. 27.

Beni determinati esistenti nel patrimonio del debitore, l'acquisto dei quali sia particolarmente dovuto a profitti di regime, possono essere avocati allo Stato.

Art. 28.

Delle somme liquidate a titolo di avocazione di profitti di regime risponde tutto il patrimonio del debitore.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 26, le persone di cui al secondo comma dell'articolo stesso sono solidalmente responsabili con i loro congiunti, associati e clienti.

Art. 29.

Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute allo Stato, sono privi di effetto rispetto a questo:

1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943;

2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data.

Di fronte allo Stato e ai fini del realizzo del suo credito per profitti di regime, i beni acquistati entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal coniuge del debitore, si considerano appartenenti a questo.

Art. 30.

L'accertamento e la liquidazione dei profitti di regime sono di competenza di una Sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte, formata dal presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato e da quattro commissari nominati dal Ministro per le finanze su designazione del Prefetto fra cittadini di provata probità e competenza.

La Sezione speciale procede all'accertamento in base ad indicazioni dell'Alto Commissario, ad informazioni degli organi finanziari e a segnalazioni firmate di privati.

2464

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

La Sezione medesima giudica i reclami del debitore e della finanza avverso la propria proposta di accertamento e liquidazione dei profitti di regime.

Nell'udienza, che è pubblica, è ammesso il contraddittorio dell'Amministrazione finanziaria che può farsi rappresentare dall'Avvocatura dello Stato e della persona sottoposta all'accertamento che può farsi rappresentare da un procuratore legale od avvocato.

Le decisioni sono notificate al debitore, all'Amministrazione finanziaria ed all'Alto Commissario.

Art. 31.

La Sezione speciale della Commissione provinciale ha tutti i poteri di indagine, accesso, ispezione, controllo e richiesta di dati, conferiti agli agenti delle imposte dirette e alle Commissioni amministrative per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

Non è ammesso il diritto di astenersi dal testimoniare nei casi dell'art. 352 del Codice di procedura penale.

Chi, chiamato come testimonio o perito, non ottempera agli obblighi o commette falsità è punito a termine degli articoli 366, 372, 373 del Codice penale.

Chi non adempie alle altre richieste della Sezione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 300 a 5000 lire.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, ove abbiano conoscenza che sono stati realizzati profitti di regime, debbono immediatamente comunicarlo all'Alto Commissario. Chi è tenuto a fare tali comunicazioni e non vi adempie è punito come al comma precedente.

Per l'assolvimento dei compiti della Sezione speciale, può essere comandato presso di essa personale delle polizia giudiziaria o di altri ruoli amministrativi e tecnici dello Stato.

Art. 32.

Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione provinciale il debitore e l'Amministrazione finanziaria possono presentare ricorso entro 30 giorni. Può ricorrere anche l'Alto Commissario entro sessanta giorni.

La deliberazione in grado di appello è rimessa ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte costituita da un presidente, appartenente all'ordine giudiziario, di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello, e da quattro commissari da nominarsi, l'uno e gli altri, dal Consiglio dei Ministri.

Al procedimento avanti la Sezione speciale della Commissione centrale si applicano le disposizioni dell'articolo 30, penultimo ed ultimo comma, e dell'art. 31.

Art. 33.

Le decisioni della Sezione speciale della Commissione centrale possono essere impugnate soltanto per assoluto difetto di giurisdizione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione. Il ricorso deve essere presentato dal debitore o dall'Amministrazione finanziaria entro quarantacinque giorni, salvo all'Alto Commissario la facoltà di ricorrere entro tre mesi.

Art. 34.

L'Alto Commissario può, anche fuori del termine suddetto, ma non oltre un biennio, promuovere la rettifica dell'accertamento, sebbene divenuto definitivo, in base a fatti di importanza notevole che non risultino dalla motivazione delle decisioni essere stati considerati nei procedimenti anteriori.

Tale rettifica è in ogni caso di competenza della Sezione speciale della Commissione centrale.

Art. 35.

Prima ancora che siano costituite le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali, il presidente del Tribunale può, su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Amministrazione finanziaria, disporre, con proprio decreto, il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili o immobili di pertinenza delle persone indicate all'art. 26.

La stessa facoltà spetta, anche di ufficio, ai presidenti delle Commissioni.

Si applicano le disposizioni del settimo e ottavo comma dell'art. 19 del Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 398.

Art. 36.

In seguito a decreto dell'Alto Commissario da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che detengono beni di pertinenza delle persone indicate nel decreto stesso, quali ritenuti profittatori del regime, o che sono verso di esse debitori a qualsiasi titolo, debbono dichiararlo nei modi e termini che saranno stabiliti nel decreto, astenendosi dal consegnare i beni o dall'adempiere le obbligazioni verso il proprio creditore. Il fermo rimane senza effetto qualora non venga eseguito sequestro entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione e questa sia stata fatta.

Chi non adempie agli obblighi previsti nel presente articolo è punito come all'art. 31, quarto comma; salva la responsabilità civile per il pregiudizio alla finanza.

Chiunque, al fine di sottrarre all'azione dello Stato beni appartenenti alle persone ritenute profittatori del regime, aliena o comunque trasferisce presso terzi od occulta tali beni e chiunque li acquista, li riceve od occulta, ovvero si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con la multa fino a lire centomila.

Art. 37.

La proposta di liquidazione della Commissione provinciale, quando non è stato avanzato reclamo dal debitore, ed in ogni caso la decisione della stessa, anche pendente l'appello alla Commissione centrale, e la decisione di quest'ultima sono titoli esecutivi, anche agli effetti delle trascrizioni nei registri immobiliari.

La riscossione delle somme attribuite allo Stato a titolo di profitto di regime può farsi con la procedura e i privilegi stabiliti per la riscossione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. L'intero debito può essere iscritto in ruolo straordinario, riscuotibile in unica soluzione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

TITOLO IV.

Liquidazione dei beni fascisti.

Art. 38.

I beni del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse dal R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 701, sono devoluti allo Stato.

Su proposta dell'Alto Commissario, i beni stessi saranno destinati, con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri competenti, a servizi pubblici o a scopi di interesse generale, anche mediante cessione ad altri Enti pubblici o ad Associazioni assistenziali, sportive e simili.

Art. 39.

Al realizzo delle attività del partito nazionale fascista e degli enti soppressi provvede l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

TITOLO V.

L'Alto Commissario.

Art. 40.

Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è per la durata della carica equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da alti commissari aggiunti per ciascuno dei rami di sua competenza.

In caso di suo impedimento essi possono sostituirlo ognuno per il proprio ramo.

Essi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario, e sono equiparati ai magistrati di terzo grado.

All'Alto Commissariato possono essere assegnati commissari in numero non maggiore di due per ogni ramo, nominati nella forma prevista dal comma precedente.

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. Degli uffici di segreteria possono essere chiamati a far parte anche estranei all'Amministrazione.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini.

Art. 41.

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si adempiono le sanzioni contro il fascismo.

Spetta all'Alto Commissario di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione delle pubbliche amministrazioni o su denuncia sottoscritta da privati, l'azione per i delitti di cui all'art. 2, procedendo alla relativa istruttoria e deferendo l'imputato all'Alta Corte indicata nello stesso articolo, presso la quale egli esercita personalmente o per delega le funzioni di pubblico ministero.

L'Alto Commissario può, in casi di eccezionale gravità, derogare alle norme sulla competenza, deferendo all'Alta Corte di giustizia persone diverse da quelle indicate nell'art. 2 anche per reati non contemplati nell'articolo stesso.

Fermi restando gli obblighi e le attribuzioni del pubblico ministero, delle pubbliche Amministrazioni e di altri organi o enti, l'Alto Commissario può altresì, di sua iniziativa o su denuncia dei privati, promuovere:

1) l'azione per gli altri delitti previsti dal Titolo I;

2) l'azione per l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 8;

3) l'azione per la confisca dei beni di coloro che hanno collaborato coi tedeschi, ai sensi dell'art. 9;

4) il giudizio per l'epurazione delle Amministrazioni e la dispensa dal servizio, davanti alle apposite Commissioni di primo grado, ed in sede di ricorso a quella centrale;

5) l'accertamento e l'avocazione dei profitti di regime fascista, a cura delle Commissioni locali e della Commissione centrale delle imposte, con facoltà di promuovere in casi eccezionali la rettifica delle decisioni della stessa Commissione centrale;

6) le proposte per l'assegnazione regolare e più opportuna dei beni già di proprietà dei fasci e di enti fascisti;

7) ogni altra attribuzione prevista dal presente decreto e da altri provvedimenti.

TITOLO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 42.

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative, comprese quelle previste dagli articoli 36, 37 e 47 dello Statuto.

Art. 43.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi, investiti a norma del presente decreto di funzioni relative alla repressione dei delitti dei fascisti, all'epurazione delle Amministrazioni, all'avocazione dei profitti di regime e alla liquidazione dei beni fascisti, i quali si rendono responsabili di alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 326 e 328 del Codice penale, sono puniti con le pene previste da detti articoli, aumentati da un terzo alla metà.

Art. 44.

I procedimenti già iniziati per la punizione dei delitti fascisti, per la epurazione e per l'avocazione dei profitti di regime, sono proseguiti con le norme del presente decreto, restando fermi gli atti compiuti che non siano incompatibili con le norme stesse.

I provvedimenti già emanati saranno riveduti se in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Art. 45.

Sarà, con successivi decreti legislativi, provveduto, in quanto occorra, all'esecuzione delle norme contenute nel presente decreto legislativo.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il funzionamento dell'Alto Commissariato e degli organi istituiti dal presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Art. 46.

Sono abrogati i Regi decreti-legge 9 agosto 1943, n. 720, 28 dicembre 1943, n. 29/B, 26 maggio 1944, n. 134.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, nella parte riflettente la materia regolata dal presente decreto.

Art. 47.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — SFORZA — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GIULIO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1944
Registro n. 1, Presidenza, foglio 51. — MASI

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune Banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto del 22 dicembre 1942 del Ministero per gli scambi e per le valute col quale furono autorizzati, fra gli altri, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1943;

Ritenuta la opportunità di estendere le suddette funzioni dei Banchi di Napoli e di Sicilia anche all'anno 1944;

Decreta:

Il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia sono autorizzati, con decorrenza dal 1° gennaio 1944 fino al 31 dicembre 1944, a continuare a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, ai fini contemplati nel su menzionato decreto 8 dicembre 1934.

Roma, addì 11 luglio 1944

Il Ministro: SOLERI

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 550 borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti ed orfanotrofi

I posti gratuiti in convitti ed orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono 50.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1944.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonchè tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-1945 agli *orfani* degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 400 da L. 800 per le scuole elementari;

n. 120 da L. 1200 per la scuola media di 1° grado e per la scuola di avviamento professionale;

n. 15 da L. 1500 per il ginnasio superiore;

n. 80 da L. 1800 per il liceo, l'Istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e per la scuola tecnica;

n. 70 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 7 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-1945 *ai figli* degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 1200 per il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore;

n. 50 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 5 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

AVVERTENZE

Al concorso possono partecipare soltanto gli orfani e i figli degli *iscritti* e cioè del personale civile *di ruolo* dello Stato, dei marescialli e degli ufficiali in S. P., categorie queste già iscritte all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato, incorporata in questo Ente dal 1° settembre 1942, nonchè gli orfani e i figli dei soli insegnanti elementari di ruolo dello Stato iscritti all'Ente dal 1° ottobre 1942.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonchè per le borse di studio, l'aspirante non deve essere in ritardo con gli studi, e deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1943-44.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Le domande devono pervenire al più presto e comunque non oltre il 15 settembre 1944 all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Lima 24, Roma.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non regolarmente documentate, *non saranno prese in considerazione*.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani.

1. Estratto dell'atto di nascita del concorrente.
2. Estratto dell'atto di morte dell'impiegato o del militare.
3. Estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente.
4. Documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra.
5. Certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia anche non convivente. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche Ente.
6. Il decreto col quale è stata liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità e la pensione.
7. La copia dello *stato di servizio* dell'impiegato o del militare.
8. Estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori.
9. Atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori.
10. Certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore dovrà unire un certificato con le seguenti indicazioni:

a) corso e anno a cui lo studente è iscritto;

b) elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per tutti i corsi frequentati;

c) esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

I figli degli iscritti all'Opera di previdenza, che desiderino concorrere ad una delle borse di studio per frequentare il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, l'università e gli altri istituti di istruzione superiore, devono unire alla istanza i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5, 7 e 10, e una dichiarazione dell'Amministrazione da cui risulti che l'iscritto è in attività di servizio.

Per partecipare al concorso suddetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita *con una media non inferiore a 8 decimi* e che con la detta media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate da la Facoltà per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentino l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica da quale risulti che è stato conseguito a suo tempo, in unica sessione e con una media generale non inferiore a 8 decimi, il titolo di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione orfani e dei figli di iscritti in servizio attivo.

Per concorrere alle borse di studio per i corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti debbono inviare, oltre la domanda — nella quale debbono essere indicati il corso che si intende seguire, la durata, e la località nella quale il corso stesso verrà tenuto — i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 e, occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9) e un certificato della competente Autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore a 8 decimi, nonchè una dichiarazione dell'università o dell'istituto di istruzione attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento post-universitario, al quale possono iscriversi *esclusivamente* i laureati. Si farà altresì risultare la durata del corso, indicando che questo avrà inizio nell'anno accademico 1944-45.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, addì 30 giugno 1944

Il Commissario: GEN. F. CALLARI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Communications Sub 47

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394
ADMINISTRATIVE SECTION

DE/A/12/AS

20 Jul 45

SUBJECT : Defascism. of Gov. in Reuc

TO : Distribution as below.

With reference the A/CC letter 250 of 15 Jul.

1 It is understood that some Ministries are suggesting that they are unable to proceed with the formation of the Ministerial defascising commissions as the authorising decrees have not been passed.

2 Ministers are perfectly aware of the new proposals which the decree will authorise and can perfectly well save time by considering now what persons they will appoint when this decree is passed. They can also supply us provisionally with the names of those persons to enable us to put screening in hand.

3 If this is not done much time will be quite unnecessarily lost after the decree comes into effect before the commissions will be able to get to work.

4 The Sections and Sub-Commissions mentioned in Col 2 of A/CC 250 of 15 Jul are therefore requested to press the Ministries concerned for the names of the persons they propose to appoint and to get them screened.

G.R.UPJOHN, Col
A/Head, Adm. Sec.

DISTRIBUTION: Acting Chief Commissioner,
Administrative Section (10)
Economic Section (10)
RC & MG Section (2)
Political Section (2)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

With reference the A/CC letter 250 of 15 Jul.

1 It is understood that some Ministries are suggesting that they are unable to proceed with the formation of the Ministerial Advisising Commissions as the authorising decrees have not been passed.

2 Ministers are perfectly aware of the new proposals which the decree will authorise and can perfectly well save time by considering now what persons they will appoint when this decree is passed. They can also supply us provisionally with the names of these persons to enable us to put screening in hand.

3 If this is not done much time will be quite unnecessarily lost after the decree comes into effect before the commissions will be able to get to work.

4 The Sections and Sub-Commissions mentioned in Col 2 of A/CC 250 of 15 Jul are therefore requested to press the Ministries concerned for the names of the persons they propose to appoint and to get them screened.

C.R.UPJOHN, Col
A/Head, Adm Sec.

DISTRIBUTION: Acting Chief Commissioner. (10)
Administrative Section. (10)
Economic Section. (2)
RO & MG Section (2)
Political Section (2)
Navy Sub-Commission (2)
Air Sub-Commission (2)
Communications Sub-Commission (2)
File (2)

3573

SHM/wb
Ext: 469.

DIRECTOR
D/DIRECTOR
S.O.(1)
S O (P)
CENSOR
CHIEF CLERK

Recd. 21.7.46.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO
REGIONE DI ROMA
APO 394

(4)

ORDINE AMMINISTRATIVO)

NUMERO 25) (C Poletti) 18 Luglio 1944

Al fine di eliminare equivoci e di (organizzare con criteri uniformi il lavoro della Commissione di epurazione costituita in forza dell'art.3 dell'Ordine Regionale Regionale N°1,)

(4)

Io, Charles Poletti, Colonnello, Commissario Regionale per la Regione di Roma, in virtù dei poteri conferitimi

O R D I N O

Articolo I

La Commissione per l'epurazione si avvarrà anche della opera dei Comitati di azione antifascista o delle Commissioni interne, che in quasi tutte le amministrazioni interessate, hanno finora spiegata attività altamente proficua.

Articolo II

Soltanto alla Commissione spetta di emettere, d'accordo con il Commissario Regionale, provvedimenti nei confronti degli inquisiti.

I capi di uffici o di azienda, i Comitati di azione antifascista, e le Commissioni interne devono curare soltanto la raccolta degli elementi necessari da sottoporre, tramite il Governo Militare Alleato, al giudizio della Commissione.

Articolo III

I sottonotati enti, che abbiano già ricevuto le schede personali, devono farle pervenire improrogabilmente entro il 1° agosto 1944 a questo Comando, ciascuno per il tramite della relativa Divisione dell'A.M.G. che lo controlli, e nel caso non sia controllato da alcuna Divisione dell'A.M.G. direttamente alla Commissione di epurazione (Piazza SS. Apostoli 73).

a. Tutte le amministrazioni statali, escluse le seguenti:
(1) i Ministeri
(2) la Corte di Cassazione
(3) il Consiglio di Stato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Io, Charles Poletti, Colonnello, Commissario Regionale per la Regione di Roma, in virtù dei poteri conferitimi

O R D I N O

Articolo I

La Commissione per l'epurazione si avvarrà anche della opera dei Comitati di azione antifascista o delle Commissioni interne, che in quasi tutte le amministrazioni interessate, hanno finora spiegata attività altamente proficua.

Articolo II

Soltanto alla Commissione spetta di emettere, d'accordo con il Commissario Regionale, provvedimenti nei confronti degli inquisiti.

I capi di uffici o di azienda, i Comitati di azione antifascista, e le Commissioni interne devono curare soltanto la raccolta degli elementi necessari da sottoporre, tramite il Governo Militare Alleato, al giudizio della Commissione.

Articolo III

I sottonotati enti, che abbiano già ricevute le schede personali, devono farle pervenire improrogabilmente entro il 1° agosto 1944 a questo Comando, ciascuno per il tramite della relativa Divisione dell'A.M.G. che lo controlli, e nel caso non sia controllato da alcuna Divisione dell'A.M.G. direttamente alla Commissione di epurazione (Piazza SS. Apostoli 73).

a. Tutte le amministrazioni statali, escluse le seguenti:
   (1) i Ministeri
   (2) la Corte di Cassazione
   (3) il Consiglio di Stato
   (4) la Corte dei Conti
   (5) l'Università di Roma.

3532

b. Le Amministrazione parastatali, e quelle comunque controllate dallo Stato;

c. Le Amministrazioni dell'ex Governatorato di Roma;

d. Gli Enti, aziende ed uffici menzionati nell'articolo II dell'Ordine Regionale n° 1.

Le schede potranno essere accompagnate dalle osservazioni del Capo dell'Ufficio, e, ove sia possibile, dal parere della Commissione o del Comitato antifascista.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Le competenti Divisioni dell'A.M.G. trasmetteranno al Regional Security Officer entro il 7 agosto 1944 tutte le schede loro pervenute.

Articolo IV

Le Amministrazioni, gli enti, le aziende e gli uffici che non avessero ancora ricevuto le schede provvederanno entro il 25 luglio 1944 (in attesa della distribuzione delle schede stesse) alla trasmissione, sempre con le modalità indicate nell'articolo III, delle seguenti informazioni:

a. un elenco nominativo (impiego, attribuzioni, domicilio) di tutti i capi, i direttori e i dirigenti (tecnici o amministrativi) dei rispettivi enti, aziende, amministrazioni, uffici ecc., con l'indicazione di coloro che per i loro precedenti fascisti, sono compresi nelle categorie di cui agli Ordini Regionali N° 1 e 15.

b. un elenco come sopra, di tutti coloro che, pur non essendo capi, direttori ecc., sono compresi nello articolo I dell'Ordine Regionale N° 1 e negli articoli I e II dell'Ordine Regionale N° 15, o che, a parere del capo dell'ente, della Commissione Interna, o del Comitato antifascista aziendale, devono essere allontanati dall'impiego senza indugio.

c. tutti i documenti diretti a chiarire la posizione e la responsabilità degli inquisiti e le eventuali giustificazioni pervenute degli interessati.

Gli elenchi e i documenti suddetti saranno inviati al Regional Security Officer dalle competenti Divisioni entro il 1° agosto 1944

Articolo V

Nei casi in cui le Amministrazioni, enti, aziende, uffici, ecc. abbiamo già disposto la sospensione dei funzionari ed impiegati dai loro posti, tutti i documenti raccolti a carico dei dipendenti sospesi devono essere inviati con le modalità menzionate nell'articolo III di quest'ordine non più tardi del 25 luglio 1944.

Le competenti Divisioni dell'A.M.G. provvederanno a far pervenire tutti gli incartamenti ricevuti dai suddetti uffici al Regional Security Officer entro il 1° agosto 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

a. un elenco nominativo (impiego, attribuzioni, domicilio) di tutti i capi, i direttori e i dirigenti (tecnici o amministrativi) dei rispettivi enti, aziende, amministrazioni, uffici ecc., con l'indicazione di coloro che per i loro precedenti fascisti, sono compresi nelle categorie di cui agli Ordini Regionali N° 1 e 15.

b. un elenco come sopra, di tutti coloro che, pur non essendo capi, direttori ecc., sono compresi nello articolo I dell'Ordine Regionale N° 1 e negli articoli I e II dell'Ordine Regionale N° 15, e che, a parere del capo dell'ente, della Commissione Interna, o del Comitato antifascista aziendale, devono essere allontanati dall'impiego senza indugio.

c. tutti i documenti diretti a chiarire la posizione e la responsabilità degli inquisiti e le eventuali giustificazioni pervenute dagli interessati.

Gli elenchi e i documenti suddetti saranno inviati al Regional Security Officer dalle competenti Divisioni entro il 1° agosto 1944

Articolo V

Nei casi in cui le Amministrazioni, enti, aziende, uffici, ecc. abbiamo già disposto la sospensione dei funzionari ed impiegati dai loro posti, tutti i documenti raccolti a carico dei dipendenti sospesi devono essere inviati con le modalità menzionate nell'articolo III di quest'ordine non più tardi del 25 luglio 1944.

Le competenti Divisioni dell'A.M.G. provvederanno a far pervenire tutti gli incartamenti ricevuti dai suddetti uffici al Regional Security Officer entro il 1° agosto 1944.

Articolo VI

Il presente Ordine entra in vigore il 20 luglio 1944.

CHARLES POLETTI
Colonnello
Commissario Regionale

DISTRIBUZIONE:
"C"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Communications Sub Com

B/Fwd 23 July

129

CONFIDENTIAL

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

(3)

A/CC 250

15 Jul 44

SUBJECT : Defascistisation. — See 27, 43, 51

TO : Distribution Below.

1 This memorandum is concerned with the defascistisation of the personnel of national ministries at the seat of the Government including ministries temporarily situated elsewhere for convenience. It is not concerned with local bodies nor with governmental representatives in the field e.g. Prefects.

2 In each ministry there has been or will shortly be set up a committee to advise each minister on the defascistisation of the personnel in his ministry and it is essential that such work be completed as soon as possible.

3 In order therefore, to ensure that the various ministries do get to work on this matter, Sections and Sub-Commissions of this HQ will be responsible for ensuring that these boards are immediately set up (where thishas not already been done), and that they carry out their work speedily and effectively.

4 Appended below are the ministries for which Sections and Sub-Commissions will be responsible. It is appreciated that in some instances (e.g. Public Safety in the Ministry of Interior) more than one Sub-Commission is concerned. In these cases, the Sub-Commission named in column 2 will be the responsible authority and will co-ordinate the work with those named in column 3.

1 MINISTRY	2 Sub-Comsn or Section	3 Sub Comsn
Foreign Affairs	Political Section	-
Interior	Interior	Public Health Public Safety PRO re Press. and Information.
Cmse and Justice	Legal	Public Safety
Treasury Finance	Finance	Property Control
Industry, Commerce & Labour	Commerce	Industry Labour

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

1 This memorandum is concerned with the defascistisation of the personnel of national ministries at the seat of the Government including ministries temporarily situated elsewhere for convenience. It is not concerned with local bodies nor with governmental representatives in the field e.g. Prefects.

2 In each ministry there has been or will shortly be set up a committee to advise each minister on the defascistication of the personnel in his ministry and it is essential that such work be completed as soon as possible.

3 In order therefore, to ensure that the various ministries do get to work on this matter, Sections and Sub-Commissions of this HQ will be responsible for ensuring that these boards are immediately set up (where this has not already been done), and that they carry out their work speedily and effectively.

4 Appended below are the ministries for which Sections and Sub-Commissions will be responsible. It is appreciated that in some instances (e.g. Public Safety in the Ministry of Interior) more than one Sub-Commission is concerned. In these cases, the Sub-Commission named in column 2 will be the responsible authority and will co-ordinate the work with those named in column 3.

1 MINISTRY	2 Sub-Comsn or Section	3 Sub Comsn
Foreign Affairs	Political Section	-
Interior	Interior	(Public Health (Public Safety (PRO re Press. (and Information.
Grace and Justice	Legal	Public Safety
Treasury Finance	Finance	Property Control
Industry, Commerce & Labour	Commerce	(Industry (Labour
Public Works	Public Works	-
Agriculture	Agriculture	Food
Public Instruction	Education	MFAA
WAR	ARMY	-
Aviation	Air	-
Marine	Navy	-
Communications (Posts & Tel) (Roads & Rlys)	Communications Transportation	- Shipping.

36
38
47

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

5 If Sub-Commissions have any information as to the fascist antecedents of any person concerned in their ministry, they should place any such information at the disposal of the minister concerned. If there is any doubt as to whether any information should or should not be disclosed on security grounds, the Security Branch RC & MG will be consulted.

6 It is obviously impracticable that all the personnel of ministries should be screened by the Security Branch. Directors of Sub-Commissions will exercise their discretion in referring the most important personnel in their respective ministries to the Security Branch for screening; this will particularly apply to the members of the ministerial committees.

7 NATION-WIDE INSTITUTIONS & PARASTATAL INSTITUTIONS.

A separate directive will shortly be issued with regard to the defascistisation of nation-wide institutions (e.g. Banca d'Italia, Banca di Napoli, assurance companies and so on) and of parastatal institutions (e.g. I.R.I, I.M.E. and E.I.A.R.).

In the meantime the following principles are laid down for guidance.

(a) The defascistisation of the Head Office wherever situated of such institutions will be the responsibility of HQ ACC and not of the Regional Commissioner of the Region within which the Head Office is found.

(b) The defascistisation of branch offices, even those situated in the same city as the Head Office, will be the responsibility of the Regional Commissioner of the Region in which such offices are found.

8 Vice Presidents will ensure that the above instructions are carried out in their respective Sections. Progress reports to be rendered weekly commencing MONDAY 24 Jul 44 to Vice President, Administrative Section who will be the co-ordinating authority.

ELLERY W. STONE
Captain, USNR
Acting Chief Commissioner.

Distribution:
Acting Chief Commissioner.
Administrative Section (10)
Economic Section (10)
RC & MG Section (for Regions) (12)
Political Section (2)
Navy Sub-Commission (2)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

ministries to the Security Branch for screening; this will particularly apply to the members of the ministerial committees.

7 NATION-WIDE INSTITUTIONS & PARASTATAL INSTITUTIONS.

A separate directive will shortly be issued with regard to the defascistisation of nation-wide institutions (e.g. Banca d'Italia, Banca di Napoli, assurance companies and so on) and of parastatal institutions (e.g. I.R.I, I.M.E. and E.I.A.R.).

In the meantime the following principles are laid down for guidance.

(a) The defascistisation of the Head Office wherever situated of such institutions will be the responsibility of HQ ACC and not of the Regional Commissioner of the Region within which the Head Office is found.

(b) The defascistisation of branch offices, even those situated in the same city as the Head Office, will be the responsibility of the Regional Commissioner of the Region in which such offices are found.

8 Vice Presidents will ensure that the above instructions are carried out in their respective Sections. Progress reports to be rendered weekly commencing MONDAY 24 Jul 44 to Vice President, Administrative Section who will be the co-ordinating authority.

ELLERY W. STONE
Captain, USNR
Acting Chief Commissioner.

Distribution:
Acting Chief Commissioner.
Administrative Section (10)
Economic Section (10)
RC & MG Section (for Regions) (12)
Political Section (2)
Navy Sub-Commission (2)
Army Sub-Commission (2)
Air Sub-Commission (2)
Communications Sub-Commission (2)
File (2)

DIRECTOR.
D.DIRECTOR.
S. & (I).
S (C P)
CENSORSHIP.
CH.ET CLERK.

Rec'd 7/16/44 Ter.

CS/4/7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

U. S. CONFIDENTIAL
Equals British CONFIDENTIAL

Colonel Henderson
Communications B/C

EMC/hjd

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Office of the Acting Chief Commissioner
APO 394

A/CC 250

14 July 1944

SUBJECT: Defascistization of Governmental Institutions in Rome

TO : Vice Presidents
Independent Sub-Commissions
Regional Commissioner, Rome Region
Regional Commissioner, Region IV

(2)

1. The responsibility for the removal of Fascist officials and employees of governmental institutions in Rome and their replacement is established as follows:

Municipal Institutions - Rome Region

Provincial Institutions - Region IV (with the concurrence of Rome Region where indicated)

National Institutions - Allied Control Commission

2. Initially, and until such time as the Italian Government can itself undertake the task of defascistization of national ministries and parastatal institutions, this work will be carried on by the relevant subcommission. The director or deputy director of each subcommission should, in consultation with the minister or under-secretary, set up and supervise the necessary machinery within each ministry.

3. Orders of dismissal and appointment will be promulgated by the ministry concerned.

4. Included as national institutions are all bodies of a national character which have heretofore been under the control of a ministry of the National Government but shall not include regional subdivisions thereof.

DIRECTOR
D.DIRECTOR.
S. O. (T).
S. O. (P)
CENSORSHIP
CHIEF CLERK.

es 4/7

Recd 15.7.44.

ELLERY W. STONE
Captain, USNR
Acting Chief Commissioner

see 29

U. S. CONFIDENTIAL
Equals British CONFIDENTIAL

QUARTIERE GENERALE
COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
REGIONE DI ROMA

26 giugno 1944

1

ORDINE REGIONALE
NUMERO 1 (C. Patelli)

1.- Sono considerati fascisti e pertanto soggetti alle disposizioni di questo Ordine le persone comprese nelle categorie seguenti:

a)- coloroche hanno avuto la qualifica di "sansepolcrista", "squadrista", "antemarcia", "marcia su Roma", "sciarpa littorio",

b)- coloro, che durante il regime fascista, furono membri del Governo, del Gran Consiglio, dell'Accademia d'Italia e del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato;

c)- coloro che, furono presidenti, vice presidenti e segretari dirigenti di corporazioni, confederazioni, federazioni o unioni sindacali;

d)- coloro che furono segretari o vice segretari nazionali del partito fascista o membri del direttorio nazionale o ispettori nazionali del partito fascista;

e)- coloro i quali, iscritti al partito fascista, furono nominati senatori dopo il 3 gennaio 1925 e, successivamente a tale nomina, ottennero un qualsiasi incarico o posto in un'amministrazione o azienda di cui al successivo articolo 2 del presente Ordine;

f)- coloro i quali, nominati senatori prima del 3 gennaio 1925 e iscritti dopo tale data al partito fascista, ottennero successivamente un qualsiasi incarico o posto in un amministrazione o azienda di cui al successivo articolo 2 di questo Ordine:;

g)- coloro che furono deputati fascisti al Parlamento o consiglieri nazionali;

h)- coloro che furono segretari federali,vice segretarifederali o vice segretari federali amministrativi;

i) - coloro che furono membri di direttori federali o di direttori di fasci di combattimento o fiduciari rionali in comuni capoluoghi di provincia;

l) - coloro che furono ispettori federali o ispettori di zona,

m) - coloro che furono presidenti o membri della corte centrale o delle commissioni federali di disciplina del partito fascista;

n) - coloro che furono durante il regime fascista, presidi, vice presidi o rettori di provincia;

o) - coloro che furono durante il regime fascista, podestà, vice podestà; consultori o commissari governativi o prefettizi di comuni capoluoghi di provincia;

p) - coloro che furono, durante il regime fascista, podestà di co

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

di questo Ordine le persone comprese nelle categorie seguenti:

a)- coloroche hanno avuto la qualifica di "sansepolcrista", "squadrista", "antemarcia", "marcia su Roma", "sciarpa littorio",

b)- coloro, che durante il regime fascista, furono membri del Governo, del Gran Consiglio, dell'Accademia d'Italia e del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato;

c)- coloro che, furono presidenti, vice presidenti e segretari dirigenti di corporazioni, confederazioni, federazioni e unioni sindacali;

d)- coloro che furono segretari o vice segretari nazionali del partito fascista o membri del direttorio nazionale o ispettori nazionali del partito fascista;

e)- coloro i quali, iscritti al partito fascista, furono nominati senatori dopo il 3 gennaio 1925 e, successivamente a tale nomina, ottennero un qualsiasi incarico o posto in un'amministrazione o azienda di cui al successivo articolo 2 del presente Ordine;

f)- coloro i quali, nominati senatori prima del 3 gennaio 1925 e iscritti dopo tale data al partito fascista, ottennero successivamente un qualsiasi incarico o posto in un amministrazione o azienda di cui al successivo articolo 2 di questo Ordine:;

g)- coloro che furono deputati fascisti al Parlamento o consiglieri nazionali;

h)- coloro che furono segretari federali,vice segretarifederali o vice segretari federali amministrativi;

i) - coloro che furono membri di direttori federali o di direttori di fasci di combattimento o fiduciari rionali in comuni capoluoghi di provincia;

l) - coloro che furono ispettori federali o ispettori di zona,

m) - coloro che furono presidenti o membri della corte centrale o delle commissioni federali di disciplina del partito fascista;

n) - coloro che furono durante il regime fascista, presidi, vice presidi o rettori di provincia;

o) - coloro che furono durante il regime fascista, podestà, vice podestà; consultori o commissari governativi o prefettizi di comuni capoluoghi di provincia;

p) - coloro che furono, durante il regime fascista, podestà di comuni con una popolazione superiore, secondo i dati dell'ultimo censimento, ai 50.000 abitanti,

q) - coloro che furono segretari politici;

r) - coloro che furono fiduciarie provinciali di fasci femminili;

s) - coloro che furono, durante il regime fascista, presidenti, vice presidenti, amministratori di una amministrazione o azienda di cui al successivo articolo 2 di quest'Ordine;

t) - coloro che furono, durante il regime fascista, radio commentatori politici;

../..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

u) - coloro che, durante il regime fascista, furono direttori o redattori capo di giornali o riviste politiche;

v) - coloro che, giornalisti o pubblicisti di professione, esaltarono, dopo il 3 gennaio 1925, le idee e le finalità politiche del fascismo;

x) - coloro che furono membri in servizio permanente effettivo della M.V.S.N., ad eccezione e salvo che non rientrino in altre categorie del presente articolo:

(1) degli appartenenti alla milizia contraerea o alla milizia costiera;
(2) degli appartenenti alla milizia forestale, già funzionari o impiegati della amministrazione forestale prima della istituzione di detta milizia forestale;

y) - coloro che siano stati insigniti di onorificenze dal governo tedesco per speciali servigi resi al partito nazista;

z) - coloro che furono, durante il regime fascista, componenti delle commissioni per il confino di polizia.

2. - Tra gli incarichi, impieghi ed uffici nelle Amministrazioni statali o in altre direttamente o indirettamente controllate dallo stato, dai quali le persone considerate fascisti dovranno essere rimosse, vanno inclusi quelli occupati nelle seguenti amministrazioni o aziende:

a) - le Amministrazioni dello Stato o quelle comunque controllate dallo Stato, ivi comprese le amministrazioni o aziende parastatali;

b) - i corpi di polizia che non siano quelli facenti parte dell'Esercito Italiano e, come tali, soggetti ad un diverso processo di defascistizzazione;

c) - i corpi per i servizi anti-incendio;

d) - le casse istituzionali dell'ex Governatorato di Roma;

e) - le aziende che, in qualunque momento dopo il 28 ottobre 1922 abbiano ricevuto assistenza finanziaria o sussidi dallo Stato Italiano o da un'amministrazione provinciale o comunale o dall'ex Governatorato di Roma;

f) - le aziende che esercitano o controllano sia direttamente che indirettamente;

(1) servizi di trasporti terrestri, aerei e marittimi,
(2) produzione e distribuzione di gas o elettricità;
(3) acquedotti o distribuzione di acqua;
(4) servizi telefonici o di radio-trasmissioni;
(5) cooperative edilizie di previdenza o di consumo;
(6) consorzi di qualsiasi natura essi siano;
(7) enti di bonifiche.

g)- le aziende che esercitano o controllano, sia direttamente che indirettamente, istituti finanziari di previdenza o di assicurazione;

h) - la Banca d'Italia e qualunque altra azienda bancaria;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

presente articolo:

(1) degli appartenenti alla milizia contraerea o alla milizia costiera;
(2) degli appartenenti alla milizia forestale, già funzionari o impiegati della amministrazione forestale prima della istituzione di detta milizia forestale;

y) - coloro che sono stati insigniti di onorificenze dal governo tedesco per speciali servizi resi al partito nazista;

z) - colo o che furono, durante il regime fascista, componenti delle commissioni per il confino di polizia.

2. - Tra gli incarichi, impieghi ed uffici nelle Amministrazioni statali e in altre direttamente o indirettamente controllate dello stato, dai quali le persone considerate fascisti dovranno essere rimosse, vanno inclusi quelli occupati nelle seguenti amministrazioni o aziende:

a) - le Amministrazioni dello Stato o quelle comunque controllate dallo Stato, ivi comprese le amministrazioni o aziende parastatali;

b) - i corpi di polizia che non siano quelli facenti parte dell'Esercito Italiano e, come tali, soggetti ad un diverso processo di defascistizzazione;

c) - i corpi per i servizi anti-incendio;

d) - le amministrazioni dell'ex Governatorato di Roma;

e) - le aziende che, in qualunque momento dopo il 28 ottobre 1922 abbiano ricevuto assistenza finanziaria o sussidi dallo Stato Italiano o da un'amministrazione provinciale o comunale o dall'ex Governatorato di Roma;

f) - le aziende che esercitano o controllano sia direttamente che indirettamente:

(1) servizi di trasporti terrestri, aerei e marittimi,
(2) produzione e distribuzione di gas o elettricità;
(3) acquedotti e distribuzione di acqua;
(4) servizi telefonici o di radio-trasmissioni;
(5) cooperative edilizie di produzione o di consumo;
(6) consorzi di qualsiasi natura essi siano;
(7) enti di bonifiche.

g)- le aziende che esercitano e controllano, sia direttamente che indirettamente, istituti finanziari di previdenza e di assicurazione;

h)- la banca d'Italia e qualunque altra azienda bancaria;

i)- le aziende controllate sia direttamente che indirettamente dallo Stato Italiano o da un ente di diritto pubblico.

3. E' costituita un'apposita Commissione che avrà il compito:

a)- di indagare sulla situazione di ciascuna delle persone comprese in una delle categorie indicate dall'articolo 1 e di ordinarne la rimozione o il licenziamento dagli incarichi, impieghi o uffici dalle aziende

../..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

persone occupati nelle amministrazioni o aziende elencate nell'articolo 2, ove sia dalla Commissione stessa accertata la loro appartenenza ad una o più delle categorie di cui all'articolo 1;

b) di esaminare il caso di tutti coloro che hanno ricavato un vantaggio dalla loro collaborazione con i tedeschi dal 10 giugno 1940 e di curarne la epurazione delle amministrazioni e aziende indicate nell'articolo 2.

4. - Il commissario regionale delega all'uopo alla Commissione di cui al precedente articolo 3, facoltà, autorità e poteri di:

a) - emanare con la sua preventiva approvazione norme regolatrici e obbligatorie per tutti, nell ambito dell'ex Governatorato di Roma, del procedimento da seguirsi dinanzi alla Commissione stessa agli scopi indicati nei comma a) e b) del precedente articolo 8;

b) - di suddividersi in sezioni separate composte da non meno di tre componenti e destinate a riunirsi in luoghi, epoche e con le modalità ed i limiti che saranno di volta in volta stabiliti dal Presidente dalla Commissione stessa.

5. Le Autorità del Governo Militare Alleato e quelle Italiane daranno ogni loro concorso e presteranno ogni loro assistenza allo scopo di assicurare e garantire l'esecuzione del presente Ordine.

6. Ogni funzionario e impiegato nelle amministrazioni e aziende di cui all'articolo 2 dovrà riempire e depositare una scheda personale.

7. E' inoltre in facoltà della Commissione richiedere a qualsiasi persona di riempire e depositare una scheda personale.

8. La Commissione ha l'autorità di riprendere in esame i casi di, persone già rimosse quali fascisti da incarichi, impieghi ed uffici occupati in una delle amministrazioni o aziende indicate nell'articolo 2, e, qualora la rimozione risultasse ingiustificata può proporne al Commissario Regionale la riammissione in servizio.

10. L'efficacia e la validità del presente Ordine sono limitate all'ambito territoriale dell'ex Governatorato di Roma.

DISTRIBUZIONE:
- Sezioni Quartiere Generale, A.C.C. Regione di Roma
- Rome Area Command

CHARLES POLENTI
Colonnello
Commissario Regionale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

4. - Il commissario regionale delega all'uopo alla Commissione di cui al precedente articolo 3, facoltà, autorità e poteri di:

a) - emanare con la sua preventiva approvazione norme regolatrici e obbligatorie per tutti, nell ambito dell'ex Governatorato di Roma, del procedimento da seguirsi dinanzi alla Commissione stessa agli scopi indicati nel comma a) e b) del precedente articolo 3;

b) - di suddividersi in sezioni separate composte da non meno di tre componenti e destinate a riunirsi in luoghi, epoche e con le modalità ed i limiti che saranno di volta in volta stabiliti dal Presidente dalla Commissione stessa.

5. Le Autorità del Governo Militare Alleato e quelle Italiane daranno ogni loro concorso e presteranno ogni loro assistenza allo scopo di assicurare e garantire l'esecuzione del presente Ordine.

6. Ogni funzionario e impiegato nelle amministrazioni e aziende di cui all'articolo 2 dovrà riempire e depositare una scheda personale.

7. E' inoltre in facoltà della Commissione richiedere a qualsiasi persona di riempire e depositare una scheda personale.

8. La Commissione ha l'autorità di riprendere in esame i casi di, persone già rimosse quali fascisti da incarichi, impieghi ed uffici occupati in una delle amministrazioni o aziende indicate nell'articolo 2, e, qualora la rimozione risultasse ingiustificata può proporne al Commissario Regionale la riammissione in servizio.

10. L'efficacia e la validità del presente Ordine sono limitate all'ambito territoriale dell'ex Governatorato di Roma.

DISTRIBUZIONE:
- Sezioni Quartiere Generale, A.C.C. Regione di Roma
- Rome Area Command
- HQ. A.C.C.
- Sindaco di Roma e Giunta Comunale.

CHARLES POLENTI
Colonnello
Commissario Regionale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

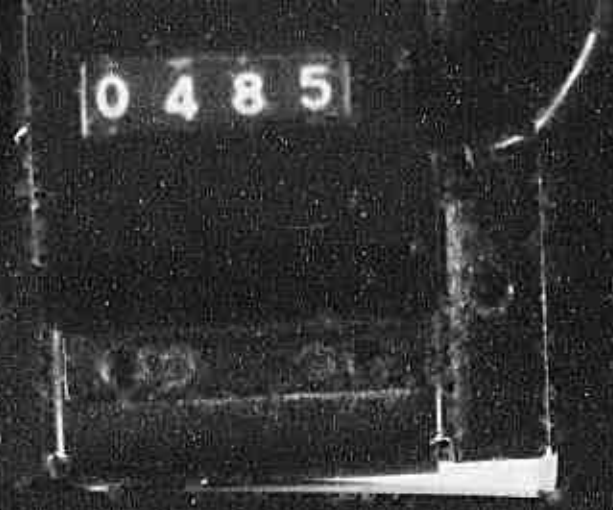
0485